

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 16 luglio 1991

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 28 giugno 1991, n. 207.

Partecipazione dell'Italia alla ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA) . Pag. 3

LEGGE 28 giugno 1991, n. 208.

Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane. Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

DECRETO 11 giugno 1991, n. 209.

Regolamento concernente la disciplina della procedura per l'applicazione delle agevolazioni nazionali e comunitarie per la realizzazione dei progetti indicati nel programma generale di metanizzazione nel Mezzogiorno, approvato dal CIPE con deliberazione 11 febbraio 1988 Pag. 6

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 13 giugno 1991.

Prima variazione al bilancio di previsione del Fondo di rotazione per l'esercizio finanziario 1991 Pag. 10

DECRETO 28 giugno 1991.

Seconda variazione al bilancio di previsione del Fondo di rotazione per l'esercizio finanziario 1991 Pag. 10

DECRETO 8 luglio 1991.

Indicazioni alle aziende in ordine alla redazione del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile. Pag. 11

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale dei prezzi

DELIBERAZIONE 5 luglio 1991.

Adeguamento delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana. (Provvedimento n. 19/1991) Pag. 21

**Comitato interministeriale
per la programmazione economica**

DELIBERAZIONE 30 maggio 1991.

**Approvazione del piano di investimenti negli aeroporti italiani.
Pag. 43**

DELIBERAZIONE 30 maggio 1991.

**Programma triennale 1991-93 dell'Azienda autonoma di
assistenza al volo per il traffico aereo generale per l'adeguamento
e potenziamento dei servizi di assistenza all'attività aerea civile.
Pag. 43**

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Ancona

DECRETO RETTORALE 7 marzo 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 44

Università di Pisa

DECRETO RETTORALE 9 maggio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 46

Università di Trieste

DECRETO RETTORALE 20 maggio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 47

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Ministero dell'interno: Conferimento di attestati di pubblica
benemerenzza al valor civile Pag. 49**

**Ministero del tesoro: Corso dei cambi e media dei titoli del
10 luglio 1991. Pag. 50**

**Ministero della sanità: Autorizzazione alla Fondazione italiana
per la ricerca sul cancro, in Milano, ad accettare alcuni legati
ed alcune eredità Pag. 52**

**Comitato interministeriale per il coordinamento della politica
industriale:**

**Modificazioni a progetti di investimento di alcune società
approvati ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675.
Pag. 52**

**Programmi di riqualificazione professionale di imprese già
ammesse ai benefici agevolativi di cui all'art. 4, primo comma,
della legge 12 agosto 1977, n. 675 Pag. 53**

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 28 giugno 1991, n. 207.

Partecipazione dell'Italia alla ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA), del quale l'Italia fa parte a norma della legge 3 dicembre 1977, n. 885.

2. Ai fini di cui al comma 1 è stabilito un contributo di L. 17.255.074.000 per il 1990 e di L. 17.255.074.000 per il 1991.

Art. 2.

1. All'onere di L. 17.255.074.000 per ciascuno degli anni 1990 e 1991 si provvede, per l'anno 1990, a carico del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento «Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali» e, per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parte del predetto accantonamento «Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CARLI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— La legge n. 885/1977 reca: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo per l'istituzione di un Fondo internazionale di sviluppo agricolo (FISA), con allegati, aperto alla firma a New York il 20 dicembre 1976».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2414):

Presentato dal Ministro del tesoro (CARLI) il 4 agosto 1990.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 25 settembre 1990, con pareri delle commissioni 5ª, 6ª e 9ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 23 gennaio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5427):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 12 febbraio 1991, con pareri delle commissioni V e XIII.

Esaminato dalla III commissione e approvato il 18 giugno 1991.

91G0241

LEGGE 28 giugno 1991, n. 208.

Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È costituito, presso il Ministero del tesoro, un fondo per il finanziamento degli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili o pedonali ai sensi della presente legge.

2. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1992 e di lire 30 miliardi per il 1993.

Art. 2.

1. Possono avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge i comuni capoluoghi di provincia nonché quelli individuati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, su proposta delle regioni che tenga conto delle caratteristiche orografiche del territorio comunale, delle condizioni ambientali e del traffico urbano, del patrimonio artistico, della vocazione turistica e termale, nonché della presenza di istituzioni universitarie o scolastiche a carattere comprensoriale. Qualora le regioni non presentino proposte entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni non

capoluogo di provincia aventi le caratteristiche sopra indicate sono individuati, nei successivi trenta giorni, dal Ministro per i problemi delle aree urbane. I comuni di cui al presente comma, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e tenuto conto di quanto previsto nei piani urbani del traffico, adottano per il 1992 e il 1993 un programma per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione ed il completamento di itinerari ciclabili o pedonali, comunali o intercomunali, privilegiando le realizzazioni più urgenti per il decongestionamento dei centri storici dal traffico veicolare a motore e l'interscambio con i sistemi di trasporto collettivo.

2. Il programma dovrà descrivere gli itinerari che si intendono realizzare e indicare la localizzazione ed il tracciato planialtimetrico dei percorsi, gli eventuali passaggi sotterranei o sopraelevati e le rampe di raccordo, le opere di protezione e gli impianti di illuminazione atti a garantire la sicurezza dell'accesso e dell'utilizzazione del percorso, i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie, la esecuzione dei lavori, il piano economico-finanziario relativo alle opere previste, anche in termini di analisi di costi-benefici, gli strumenti, i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione e per il collaudo delle opere, nonché le misure organizzative di coordinamento e, in particolare, le intese, le convenzioni e gli accordi attuativi da concludersi tra i soggetti interessati.

3. Entro il termine previsto dal comma 1, terzo periodo, il programma è trasmesso alla regione, la quale, nei sessanta giorni successivi, lo approva e lo trasmette al Ministro per i problemi delle aree urbane indicando la priorità di intervento. La mancata deliberazione di rigetto da parte della regione nel termine di sessanta giorni equivale all'approvazione del programma medesimo. Il silenzio-approvazione è attestato dal sindaco con apposito decreto ed è comunicato dallo stesso al Ministro per i problemi delle aree urbane entro dieci giorni dalla sua formazione.

4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i comuni di cui al comma 1 trasmettono alla regione ed al Ministro per i problemi delle aree urbane una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi programmati per l'anno precedente, unitamente ad eventuali proposte di modifica e di integrazione del programma. Per le modificazioni e le integrazioni dei programmi, anche oltre l'ambito temporale di riferimento di cui al comma 1, terzo periodo, si applicano le procedure previste dalla presente legge.

5. Per le opere e gli interventi previsti dal programma si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi primo, quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

6. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 3.

1. Esaurita la procedura di cui all'articolo 2, il Ministro per i problemi delle aree urbane, entro sessanta giorni dall'approvazione del programma di cui al medesimo articolo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, determina le opere e gli interventi da ammettere a contributo in conto capitale, tenendo conto delle priorità determinate sulla base dell'analisi costi-benefici. Per gli anni successivi al primo, il provvedimento di ammissione ai contributi sarà emanato tenendo conto del rispetto dei tempi indicati nel programma per la realizzazione degli interventi, secondo le risultanze della relazione di cui al comma 4 dell'articolo 2.

2. I criteri per l'ammissione al contributo e per la determinazione della relativa misura sono stabiliti con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'ammissione al contributo è disposta dal Ministro per i problemi delle aree urbane in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo dell'opera.

3. L'erogazione dei contributi in conto capitale previsti dal presente articolo viene disposta previa presentazione degli stati di avanzamento dei lavori ed in proporzione all'ammontare della relativa spesa.

Art. 4.

1. Per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti dalla presente legge può essere adottato un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 30 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni, dello specifico accantonamento «Interventi volti alla realizzazione di itinerari ciclabili e ciclo-pedonali nelle aree urbane» iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 28 giugno 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente de
Consiglio dei Ministri*
CONTE, *Ministro per i proble
mi delle aree urbane*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 1, commi primo, quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali), è il seguente:

«Art. 1 (*Dichiarazione d'urgenza*). — L'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti territoriali equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

(*Omissis*).

Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.

Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi, non necessita di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

(*Omissis*) ».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 12 (*Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome*). — 1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.

2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.

3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.

4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.

5. La Conferenza viene consultata:

a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;

b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri org. mi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome».

Il termine per l'esercizio della delega è stato prorogato al 31 dicembre 1989 dall'art. 6-ter, D.L. 30 giugno 1989, n. 245.

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), è il seguente:

«Art. 27 (*Accordi di programma*). — 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalenti sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

7. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la Conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto.

8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle regioni, delle province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve le competenze di cui all'art. 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica: (atto n. 1572):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dal Ministro per i problemi delle aree urbane (TOGNOLI) il 4 febbraio 1989.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 9 marzo 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede deliberante, il 5 aprile 1989; 10 maggio 1989; 28 settembre 1989; 18, 26 luglio 1990; 1º agosto 1990; 19 settembre 1990.

Assegnato nuovamente alla 8ª commissione, in sede referente, il 19 settembre 1990.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 19 settembre 1990.

Relazione scritta annunciata il 25 settembre 1990 (atto n. 1572/A - relatore sen. REZZONICO).

Esaminato in aula e approvato il 17 ottobre 1990.

Camera dei deputati (atto n. 5164):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 7 novembre 1990, con pareri delle commissioni I, V, VII e IX.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 9 gennaio 1991.

Assegnato nuovamente alla VIII commissione, in sede legislativa, il 19 marzo 1991.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa, e approvato, con modificazioni, il 7 maggio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 1572/B):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 21 maggio 1991, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 8ª commissione il 29 maggio 1991 e approvato il 18 giugno 1991.

91G0242

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DECRETO 11 giugno 1991, n. 209.

Regolamento concernente la disciplina della procedura per l'applicazione delle agevolazioni nazionali e comunitarie per la realizzazione dei progetti indicati nel programma generale di metanizzazione nel Mezzogiorno, approvato dal CIPE con deliberazione 11 febbraio 1988.

II. MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

D'INTESA CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, che all'art. 11-ter, integrando il menzionato art. 11 della legge n. 784/1980, prevede, tra l'altro, che i contributi in conto capitale nonché quelli concessi dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti, la quale a tal fine istituisce apposita contabilità separata cui sono versati i necessari mezzi finanziari;

Visti i decreti del Ministro del tesoro n. 126774 del 27 aprile 1982, n. 149474 del 20 luglio 1982 e n. 129127 dell'8 maggio 1985, che hanno disciplinato i criteri, le misure e le modalità ai quali deve attenersi la Cassa depositi e prestiti nella concessione di anticipazioni a valere sulle disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria n. 20107, da recuperare con i contributi erogati dal FESR;

Vista la deliberazione in data 11 febbraio 1988, con la quale il CIPE ha approvato il programma generale di metanizzazione e l'articolazione dello stesso in più interventi operativi sulla base delle risorse finanziarie stanziato;

Visti i regolamenti del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, n. 4253/88 e n. 4254/88, che hanno riformato le modalità di intervento dei fondi comunitari a finalità strutturale ed hanno escluso dagli interventi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), a partire dal 1º gennaio 1989, le zone del Lazio e delle Marche facenti parte dei territori meridionali ai sensi dell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C (89) 1869 del 31 ottobre 1989, con la quale è stato approvato il quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane interessate dall'obiettivo n. 1;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C (89) 2259/3 del 21 dicembre 1989, con la quale è stato approvato il programma operativo per la metanizzazione delle regioni interessate dall'obiettivo n. 1, è stato individuato, conformemente alle proposte del programma operativo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno quale soggetto responsabile dell'attuazione del programma stesso ed è stato disposto che il Fondo europeo di sviluppo regionale assumerà l'onere del 50 per cento dell'importo complessivo dell'intervento per l'anno 1989 e del 35 per cento per gli anni successivi;

Visto il comma 1 dell'art. 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, con il quale è stata prevista una integrazione del contributo nazionale per la realizzazione dei progetti indicati nel programma generale di metanizzazione, pari alla quota dell'intervento non più assunta a proprio carico dal Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il comma 2 dell'anzidetto art. 24 della legge n. 10/1991, con il quale è stato stabilito che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro del tesoro e con la Cassa depositi e prestiti, deve provvedere, con apposito decreto, a disciplinare la procedura per l'applicazione delle agevolazioni nazionali e comunitarie per la concessione ed erogazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1938, n. 400;

D'intesa con la Cassa depositi e prestiti;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 aprile 1991;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 651/Leg. del 10 giugno 1991);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La concessione delle agevolazioni nazionali, di cui al comma 1 dell'art. 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ha luogo con la procedura seguita per l'attuazione dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

1. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con proprio decreto, provvede a dichiarare l'ammissibilità dei progetti alle agevolazioni comunitarie da concedersi ed erogarsi ai soggetti beneficiari da parte della Cassa depositi e prestiti, sulla base delle istruttorie effettuate dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. L'importo complessivo dei contributi per i progetti dichiarati ammissibili non può superare il limite del 90 per cento delle risorse impegnate per annualità dalla Commissione CEE, valutate in lire italiane al tasso di cambio medio del mese precedente al singolo decreto di ammissibilità.

2. Il decreto di cui al precedente comma 1 è adottato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in favore dei progetti che abbiano già ottenuto, con decreto del Ministro del tesoro, l'ammissione alle agevolazioni nazionali, e sulla base della comunicazione, da parte della Cassa depositi e prestiti, dell'avvenuta presentazione del primo stato di avanzamento relativo all'intervento.

Art. 3.

1. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere da parte degli enti di cui alla delibera CIPE dell'11 febbraio 1988, la Cassa depositi e prestiti, avvalendosi delle disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria n. 20107 denominato «Cassa DD.PP. - Anticipazioni mezzi finanziari ai comuni», istituito a norma del decreto ministeriale 27 aprile 1982, n. 126774, anche nelle more dell'emissione del decreto di cui al precedente art. 2, concede anticipazioni su presentazione di apposito stato di avanzamento e per un importo non superiore all'80 per cento dell'ammontare del contributo a carico del FESR. L'anzidetta Cassa concede, inoltre, anticipazioni, dopo l'espletamento del collaudo e sulla base della documentazione finale di spesa e del decreto del Ministro del tesoro di accertamento della situazione finale dell'opera, per un importo non superiore al 20 per cento dell'ammontare del contributo a carico del FESR.

2. Le anticipazioni di cui al precedente comma 1 sono recuperate dalla Cassa depositi e prestiti, su specifica comunicazione, a valere sulle risorse comunitarie erogate dal FESR, attraverso il conto corrente di tesoreria n. 23206 o altro eventuale conto corrente che dovesse subentrare nelle funzioni di quest'ultimo. Dopo la relativa contabilizzazione, saranno versate sul conto corrente di tesoreria n. 20111, denominato «Cassa DD.PP. Contributi FESR ai comuni».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 giugno 1991

*Il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno*
MANNINO

Il Ministro del tesoro
CARLI

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1991
Registro n. 10 Presidenza, foglio n. 135

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alla premessa:

— Si trascrive il testo dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 (Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unità funzionale, della continuità della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione), così come modificato dall'art. 11-ter del D.L. 21 dicembre 1981, n. 786, aggiunto dalla legge di conversione, e dell'art. 3 del D.L. 31 agosto 1987, n. 364, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 445:

«Art. 11. — Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPSEL), il CIPE approva la prima fase del programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno, con l'indicazione dei comuni rictranti nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, interessati all'attuazione del programma medesimo, nonché dei tempi di realizzazione delle opere.

Il programma generale dovrà essere approvato dal CIPE con la stessa procedura di cui al precedente comma entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Per l'attuazione del programma di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa di lire 605 miliardi destinata alle seguenti finalità:

a) promozione delle reti di distribuzione urbana e territoriale del metano per l'utilizzazione di questo nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

b) assistenza tecnica e finanziaria in favore dei comuni e loro consorzi ai fini della realizzazione delle reti, di cui alla precedente lettera a), nonché della trasformazione o dell'ampliamento a tali fini delle reti esistenti;

c) concessione ai comuni o loro consorzi di contributi per la realizzazione o la trasformazione o l'ampliamento delle opere di cui alla precedente lettera a).

A tal fine è autorizzata:

1) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi in conto capitale, fino al 30 per cento della spesa preventivata per le opere e le finalità indicate dal precedente comma;

2) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi sugli interessi per l'assunzione di mutui ventennali al tasso del 3 per cento per un ulteriore ammontare fino al 20 per cento della spesa per le opere indicate dal precedente comma. In sostituzione dei contributi sugli interessi, i comuni e loro consorzi possono richiedere l'erogazione di un contributo in conto capitale dello stesso ammontare del contributo in conto interessi determinato in valore attuale secondo le modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro;

3) la concessione all'ENI di contributi in conto capitale, nel limite massimo del 40 per cento della spesa preventivata, per la realizzazione di adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare importanza ai fini dell'attuazione del programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno, come previsto dal primo comma del presente articolo, per un importo complessivo di lire 100 miliardi.

La individuazione degli adduttori secondari da ammettere a contributo avviene contestualmente e con le procedure previste dal primo comma.

I criteri e le modalità per la concessione dei mutui di cui al n. 2) del quarto comma del presente articolo, fermo il principio che le annualità di ammortamento decorrono, a carico dei comuni, o dei consorzi dei comuni, a far tempo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello effettivo di inizio dell'esercizio per le nuove reti o di completamento delle opere di trasformazione o di ampliamento per le reti esistenti, sono fissati, sentito il parere del comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, l'ANCI e la CISPSEL, con decreto del Ministro del tesoro.

In sede di approvazione del programma di cui al primo comma del presente articolo, il CIPE stabilisce la ripartizione delle somme da destinare ai contributi previsti rispettivamente dai numeri 1) e 2) del quarto comma del presente articolo e le procedure per la concessione dei contributi indicati nel citato n. 1).

Il CIPE, nel determinare i criteri e le modalità per la concessione delle provvidenze previste dal presente articolo, deve altresì stabilire le modalità per la concessione ai comuni e ai loro consorzi di un mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti ogni volta che le provvidenze disposte con la presente legge ed altre eventuali previste da leggi nazionali o regionali, o da interventi comunitari, non garantiscono il finanziamento totale delle opere da realizzare.

L'art. 31 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è abrogato.

I termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative, nazionali o regionali, per l'approvazione degli atti dei comuni e dei loro consorzi riguardanti la realizzazione del programma di metanizzazione nei rispettivi ambiti territoriali sono ridotti alla metà.

I comuni e i loro consorzi che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano deliberato di concedere a terzi la gestione del servizio e che per la realizzazione di nuove reti di distribuzione o la trasformazione o l'ampliamento di reti esistenti intendano ottenere i contributi e i mutui previsti dalla presente legge, nell'adottare le relative deliberazioni debbono adeguare, in quanto necessario, le concessioni per tener conto dei benefici assicurati ai comuni dalle presenti norme.

I comuni, singoli o associati, compresi nei programmi di metanizzazione, che alla data di entrata in vigore della presente legge dispongono di un servizio di distribuzione di gas per usi civili dato in concessione a terzi, e che intendono trasformare gli impianti o ampliare la rete di distribuzione, ove deliberino, per la scadenza normale o per diritto contrattuale, l'assunzione del servizio in gestione attraverso preesistenti aziende municipalizzate per i servizi, ovvero preesistenti o nuove forme associative intercomunali, in ogni caso con riferimento a bacini di utenza, hanno diritto, oltre alle provvidenze previste dalla presente legge, ad ottenere dalla Cassa depositi e prestiti il mutuo necessario alla copertura degli oneri che, a norma di legge e di contratto, essi sono tenuti a sostenere. Ove i comuni non dispongano delle delegazioni necessarie alla contrazione del mutuo, viene concessa, con decreto del Ministro del tesoro, la garanzia dello Stato, nel limite del 50 per cento dell'ammontare del mutuo.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse sulla base dei criteri e delle modalità fissate dal CIPE con decreto del Ministro del tesoro, previa istruttoria tecnica della Cassa per il Mezzogiorno.

I contributi in conto capitale nonché quelli concessi dal Fondo europeo di sviluppo regionale sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti, che a tal fine istituisce apposita contabilità separata alla quale sono versati, con distinta imputazione, i necessari mezzi finanziari con decreti del Ministro del tesoro.

I contributi sono erogati ogni qualvolta l'avanzamento dell'opera raggiunge una entità non inferiore al trenta per cento del complesso dell'opera stessa ed in misura corrispondente allo stato di avanzamento.

Nell'ipotesi che i comuni o loro consorzi si avvalgano di società concessionarie per la gestione del servizio oltre che per la costruzione della rete, lo stato di avanzamento, comunque certificato dal comune, è presentato dal legale rappresentante della società, sotto la sua personale responsabilità, corredato da una dichiarazione resa da un tecnico competente iscritto negli appositi albi professionali. In tal caso l'erogazione dei contributi ha luogo dietro prestazione ai comuni o loro consorzi di una idonea garanzia per il completamento della parte dell'opera non coperta dai contributi.

Per le società concessionarie a partecipazione statale o regionale la garanzia è rappresentata da una dichiarazione dell'ente a partecipazione statale cui fa capo la società o della regione.

In attesa del definitivo utilizzo dei mezzi finanziari acquisiti e da acquisire dal Fondo europeo di sviluppo regionale sull'adduttore principale e le bretelle economicamente forti di cui al n. 8) della delibera del CIPE del 27 febbraio 1981, detti mezzi finanziari sono messi a disposizione della Cassa depositi e prestiti per il loro temporaneo impiego allo scopo di accelerare la realizzazione delle opere previste dal presente articolo, ivi compresi gli adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche.

Il Ministro del tesoro, anche in deroga all'art. 2 della legge 26 novembre 1975, n. 748, stabilisce con propri decreti le modalità per la messa a disposizione dei predetti mezzi finanziari presso la Cassa depositi e prestiti, nonché i criteri, le misure e le modalità per la concessione delle citate anticipazioni e per il loro reintegro a valere sui contributi di cui al precedente comma.

La Cassa depositi e prestiti può affidare con apposite convenzioni ad istituti ed aziende di credito l'istruttoria delle domande di erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

Al fine di incentivarne l'impiego, il gas metano usato come combustibile per usi civili nei territori di cui al primo comma del presente articolo è esente dall'imposta di consumo, istituita con l'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 30 giugno di ogni anno e sino alla completa attuazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, presenta al Parlamento una dettagliata relazione sullo stato di attuazione del programma.

L'autorizzazione di spesa di lire 605 miliardi sarà iscritta, negli anni finanziari dal 1980 al 1982, in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento resta determinato in lire 190 miliardi.

— I DD.MM. 27 aprile 1982 e 20 luglio 1982 sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1982 e n. 295 del 26 ottobre 1982.

— La delibera CIPE 11 febbraio 1988, che ha approvato il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 30 marzo 1988.

— Il regolamento CEE n. 2052/88, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 2ª serie speciale - n. 71 del 15 settembre 1988.

— Il regolamento CEE n. 4253/88 recante «Disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 2ª serie speciale - n. 17 del 27 febbraio 1989.

— Il regolamento CEE n. 4254/88 recante «Disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 2ª serie speciale - n. 17 del 27 febbraio 1989.

— L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, è così formulato:

«Art. 1 (Sfera territoriale di applicazione). — Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.

Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo».

— Il testo dell'art. 24 della legge n. 10/1991 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) è il seguente:

«Art. 24 (Disposizioni concernenti la metanizzazione). — 1. Il contributo previsto a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per la realizzazione dei progetti indicati nel programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno approvato dal CIPE con deliberazione dell'11 febbraio 1988 è sostituito o integrato per la percentuale soppressa o ridotta per effetto dei regolamenti del Consiglio delle Comunità europee n. 2052 del 24 giugno 1988, n. 4253 del 19 dicembre 1988 e n. 4254 del 19 dicembre 1988 con un contributo dello Stato a carico degli stanziamenti di cui al comma 3 pari alla differenza tra il 50 per cento della spesa ammessa per ogni singola iniziativa alle agevolazioni di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni e integrazioni, e il contributo concesso a carico del FESR.

2. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro del tesoro nonché con la Cassa depositi e prestiti per la concessione ed erogazione dei finanziamenti, provvede a disciplinare con decreto la procedura per l'applicazione delle agevolazioni nazionali e comunitarie agli interventi di cui al comma 1.

3. All'avvio del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno relativo al primo triennio, approvato dal CIPE con deliberazione dell'11 febbraio 1988, si fa fronte con lo stanziamento di lire 50 miliardi autorizzato dall'art. 19 della legge 26 aprile 1983, n. 130, e con lo stanziamento di lire 730 miliardi autorizzato dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, integrato di lire 300 miliardi con l'art. 15, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.

4. Il programma di cui al comma 3 si intende ridotto nella misura corrispondente al maggior onere a carico del bilancio dello Stato derivante dal contributo di cui al comma 1.

5. A parziale modifica dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, il CIPE, definendo il programma per la metanizzazione del territorio della Sardegna, provvede ad individuare anche il sistema di approvvigionamento del gas metano.

6. Previa deliberazione del programma per la metanizzazione del territorio della Sardegna di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonché del sistema di approvvigionamento del gas metano di cui al comma 5, il CIPE stabilisce una prima fase stralcio in conformità al programma deliberato, per la realizzazione di reti di distribuzione che potranno essere provvisoriamente esercitate mediante gas diversi dal metano, nelle more della esecuzione delle opere necessarie per l'approvvigionamento del gas metano».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 24 della legge n. 10/1991 si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 11 della legge n. 784/1980 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per il D.M. 27 aprile 1982 si veda nelle note alle premesse.

91G0253

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

DECRETO 13 giugno 1991.

Prima variazione al bilancio di previsione del Fondo di rotazione per l'esercizio finanziario 1991.

**IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che prevede la costituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi indicati nell'art. 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971 modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977, nonché dall'art. 2 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 83/516/CEE del 17 ottobre 1973;

Considerato che il predetto Fondo di rotazione, ai sensi della citata legge, ha una propria autonomia amministrativa;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1991 con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del «Fondo di rotazione» per l'anno finanziario 1991;

Vista la nota n. 095/771, in data 22 aprile 1991, con la quale il Ministero degli affari esteri comunica che la Comunità europea, con le decisioni C (90) 2997 dell'11 dicembre 1990 e C (90) 3016 del 12 dicembre 1990, ha concesso un contributo del Fondo sociale europeo per il finanziamento del programma operativo presentato dal Ministero stesso con i progetti n. 906031/I/6 e n. 906023/I/1, nella misura, rispettivamente, di ECU 1.840.203 e di ECU 1.907.120;

Considerato che sul predetto contributo è stato effettuato dal servizio finanziario delle Comunità, il versamento dell'anticipo del 50% corrispondente a L. 1.426.456.215 per il progetto 906031/I/6 e a L. 1.478.326.955 per il progetto 906023/I/1, mediante accredito sul c/c infruttifero n. 553 intrattenuto da questo Ministero presso la Tesoreria centrale dello Stato per la gestione dei fondi che affluiscono al Fondo di rotazione soprarichiamato;

Considerato che nel bilancio di previsione 1991 del Fondo di rotazione sono stati istituiti, per memoria, i capitoli 5302, nella parte entrate, e 5202, nella parte uscite, per accogliere i finanziamenti disposti dal Fondo sociale europeo per iniziative poste in essere dal Ministero degli affari esteri a favore dei lavoratori italiani emigrati e loro famiglie;

Decreta:

Art. 1.

Nel bilancio delle entrate del «Fondo di rotazione» per l'esercizio 1991 è apportata la seguente variazione in aumento:

Cap. 5302. — Interventi del Fondo sociale europeo ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 4255 del 19 dicembre 1988 per iniziative formative poste in essere dal Ministero degli affari esteri a favore dei lavoratori italiani emigrati e loro famiglie + 2.904.783.170

Art. 2.

Nel bilancio delle spese del «Fondo di rotazione» per l'esercizio 1991 è apportata la seguente variazione in aumento:

Cap. 5202. — Finanziamenti del Fondo sociale europeo per le iniziative formative poste in essere dal Ministero degli affari esteri a favore dei lavoratori emigrati e loro famiglie, in attuazione dell'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 4255 del 19 dicembre 1988 . . . + 2.904.783.170

Roma, 13 giugno 1991

p. Il Ministro: GRIPPO

91A3179

DECRETO 28 giugno 1991.

Seconda variazione al bilancio di previsione del Fondo di rotazione per l'esercizio finanziario 1991.

**IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che prevede la costituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi indicati nell'art. 8 della decisione del Consiglio delle comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977, nonché dall'art. 2 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 83/516/CEE del 17 ottobre 1973;

Considerato che il predetto Fondo di rotazione, ai sensi della citata legge, ha una propria autonomia amministrativa;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1991 con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del «Fondo di rotazione» per l'anno finanziario 1991;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1991 con cui è stata apportata la prima variazione al predetto bilancio di previsione;

Visti gli ordinativi collettivi numeri 13/113 - cap. 5121 di L. 11.703.080 «Fondo di rotazione» e 60/579 di L. 12.873.390 - cap. 5201 «Fondo sociale europeo» rispettivamente emessi il 12 marzo 1986 ed il 10 marzo 1986, con i quali è stato disposto il pagamento e saldo del progetto n. 801048/CM, di cui al decreto interministeriale n. 103 del 30 dicembre 1980, della ditta Di Marzo e Di Martino;

Considerato che i predetti ordinativi sono stati a suo tempo contabilizzati dalla Banca nazionale del lavoro, che svolge il servizio di cassa, a debito del c/c intestato al «Fondo di rotazione»;

Vista la comunicazione con la quale, successivamente, la Banca nazionale del lavoro segnala di non aver potuto disporre il pagamento dei predetti mandati in quanto il c/c a suo tempo intrattenuto dal creditore presso la Banca popolare di Napoli risulta estinto;

Considerato che le ministeriali numeri 1240, 2628 e 4898 rispettivamente del 16 febbraio 1990, del 17 maggio 1990 e del 10 ottobre 1990, indirizzate alla regione Campania ed alla ditta Di Marzo e Di Martino perché venissero fornite istruzioni in ordine al pagamento degli ordinativi sopraindicati, sono rimaste prive di risposta;

Considerato che, conseguentemente, è stato chiesto alla Banca nazionale del lavoro il riaccredito sul c/c intestato al «Fondo di rotazione» dell'importo complessivo di L. 24.576.470;

Considerata la necessità di mantenere iscritto sul bilancio del «Fondo di rotazione» il predetto importo al fine di assicurare, nel caso di una eventuale successiva richiesta di pagamento da parte della ditta Di Marzo e Di Martino, la copertura finanziaria del relativo onere;

Decreta:

Art. 1.

Nel bilancio delle entrate del «Fondo di rotazione» per l'esercizio 1991 è apportata la seguente variazione in aumento:

Cap. 5233. — Entrate eventuali
e diverse + L. 24.576.470

Art. 2.

Nel bilancio delle spese del «Fondo di rotazione» per l'esercizio 1991 è apportata la seguente variazione in aumento:

Cap. 1095. — Fondo di riserva + L. 24.576.470

Roma, 28 giugno 1991

p. Il Ministro: GRIPPO

91A3180

DECRETO 8 luglio 1991.

Indicazioni alle aziende in ordine alla redazione del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;

Visto l'art. 9 della legge stessa che prevede che le aziende pubbliche e private con oltre 100 dipendenti redigano periodicamente un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile;

Visto, in particolare, il terzo comma del predetto articolo che demanda al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di fornire indicazioni in conformità alle quali deve essere redatto il rapporto in questione, tenuto conto delle specificazioni di cui al primo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Art. 1.

Le aziende pubbliche e private, che occupano oltre 100 dipendenti, sono tenute a redigere il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1991, n. 125, in conformità alle indicazioni definite nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il rapporto, pur concernendo l'intero complesso aziendale, va articolato per ciascuna unità produttiva dell'azienda stessa.

Art. 2.

Il primo rapporto, riferito all'anno 1991, va redatto e trasmesso entro il 30 aprile 1992 alle rappresentanze sindacali aziendali interessate ed ai consiglieri regionali di parità competenti per territorio, domiciliati presso gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione.

I rapporti successivi, da redigersi almeno ogni due anni, dovranno contenere dati sulla situazione del personale con riferimento al 31 dicembre di ogni singolo anno del biennio considerato.

I consiglieri regionali di parità cureranno, a loro volta, periodicamente, sulla base dei dati acquisiti dalle aziende, la predisposizione di un significativo e sintetico rapporto da sottoporre alle valutazioni del Comitato nazionale di cui all'art. 5 della sopracitata legge n. 125, nell'ambito della relazione di cui all'art. 8, comma 9, della legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1991

Il Ministro: MARINI

TABELLA N. 1

RAGIONE SOCIALE:	SEDE:			
UNITA' PRODUTTIVE:			
.....			
Settore di attività:				
Organico complessivo:		M	F	T
Dirigenti				
Quadri/Intermedi				
Impiegati				
Operai				

legenda: M = maschi F = femmine T = totale

Tabella n. 2

RISPILOGO SITUAZIONE DEL PERSONALE RELATIVA ALL'ANNO

UNITA' PRODUTTIVA DI.....

CATEGORIE/QUALIFICHE LIVELLI	SITUAZIONE OCCUPAZIONALE AL (31/12/1990) (*)	ASSUNZIONI NEL (1991) (**)	PASSAGGI DI CATEGORIA/ QUALIFICA / LIVELLO (***)	USCITE NEL (1991) (****)	SITUAZIONE OCCUPAZIONALE AL (31/12/1991)
I	II	III	IV	V	VI
	M P T	M P T	M P T	M P T	M P T

legenda:

- (*) - I dati da riportare sono ripresi dal totale della Tabella n.3
- (**) - I dati da riportare sono ripresi dal totale della Tabella n.4
- (***) - I dati da riportare (con il segno (-) per le qualifiche di provenienza e con il segno (+) per le qualifiche di arrivo) sono riprese dal totale della Tabella n.5
- (****) - I dati da riportare sono ripresi dal totale della Tabella n.6

tabella 3 MODALITA' DI OCCUPAZIONE

CATEGORIE/QUA- LIFICHE LIVELLI	CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO		CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO		APPRENDISTATO		FORMAZIONE E LAVORO		TEMPO PARZIALE		TOTALE	
	M	F	M	T	M	F	M	F	M	F	M	F
												(*)

(*) In questa colonna va inserita la somma delle altre colonne. Il dato si riporta in tabella 2.

tabella 4 MODALITA' DI ASSUNZIONE

CATEGORIE/QUALIFICHE/LIVELLI	CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO		CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO		APPRENDISTATO		FORMAZIONE E LAVORO		TEMPO PARZIALE		TOTALE (*)
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

(*) In questa colonna va inserita la somma delle altre colonne. Il dato si riporta in tabella 2.

TABELLA N. 5 PASSAGGI DI CATEGORIA - QUALIFICA - LIVELLO

CATEGORIE/QUALIFICHE LIVELLI	PER MOTIVI DI ANZIANITA'	AL TERMINE DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE	PER PROMOZIONE PROFESSIONALE	PER ALTRI MOTIVI	TOTALE (*)
	M F T	M F T	M F T	M F T	M F T

(*) In questa colonna va inserita la somma delle altre colonne. Segnare con il segno negativo (-) per le qualifiche di provenienza e con il segno positivo (+) per le qualifiche di arrivo. Il dato si riporta in tabella 2.

M O B I L I T

TABELLA N. 7

CATEGORIE/QUALI= FICHE/LIVELLI	IN CIGS A ZERO ORE	IN MOBILITA' EXTRA AZIENDALE	DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZ.	DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO	DA C. FORMAZIONE LA VORO A CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
	M P T	M F T	M P T	M F T	M P T

FORMAZIONE PROFESSIONALE

TABELLA N. 8

CATEGORIE/QUALIFICHE LIVELLI (DATO INIZIALE)	NUMERO DI PARTECIPANTI	NUMERO DI ORE DI FORMAZIONE	CATEGORIE/QUALIFICHE LIVELLI (DATO FINALE)
	M F T	M F T	M F T

tabella 9 RETRIBUZIONE

CATEGORIE/QUALIFICHE LIVELLI	RETRIBUZIONE CONTRATTUALE ANNUA	RETRIBUZIONE DI FATTO ANNUA			ONERI ACCESSORI (Valor annuo) (straordinari- premio produttiv. ecc.		
		M	F	T	M	F	T
	(*)						

(*) minimo tabellare più contingenza

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 5 luglio 1991.

Adeguamento delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana. (Provvedimento n. 19/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il provvedimento CIP n. 20 del 7 agosto 1975, con il quale è stato istituito un metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il provvedimento CIP n. 24 del 9 dicembre 1988 che costituisce l'ultima applicazione della metodologia citata operata a mezzo dei comitati provinciali dei prezzi;

Visti i provvedimenti CIP n. 7 e n. 37 rispettivamente del 16 gennaio e del 16 novembre 1990 che, nell'anticipare forfettariamente adeguamenti tariffari, stabilivano doverosi procedere, tra l'altro, alla centralizzazione del sistema formativo delle tariffe;

Vista la richiesta della SNAM di adeguamento della quota fissa del prezzo del metano di cui al punto 3.1.1 del provvedimento CIP n. 24/88;

Vista la richiesta di aggiornamento dei costi di distribuzione presentata dalle associazioni dei distributori e la documentazione trasmessa dalle aziende;

Considerato che la banca-dati disponibile ha raggiunto una consistenza adeguata per una prima applicazione centralizzata di una metodologia di aggiornamento a carattere perequativo ed automatizzato delle tariffe del gas dei singoli esercizi;

Considerata l'opportunità di continuare a garantire al settore le necessarie fonti di finanziamento per l'ampliamento delle reti di trasporto e di distribuzione urbana del gas nonché per la realizzazione di nuove iniziative di investimento, con particolare riferimento al Mezzogiorno, in linea con gli indirizzi di politica energetica nazionale;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

1) Con l'applicazione del criterio stabilito al punto 3.1.6 del provvedimento CIP del 24 dicembre 1988, tutte le tariffe dei gas provenienti da metano (escluso quelle da carro bombolaio) e distribuito a mezzo rete urbana, escluse le tariffe per usi domestici T1 (cottura cibi e produzione acqua calda), aumentano di L./Mcal 1,23 (L./Kwh 1,06) pari a L./m³ 11,3 per gas metano a 9.200 Kcal/m³st. per tener conto dell'adeguamento della quota fissa del prezzo del metano di pari entità a carico delle aziende distributrici.

2) Fermo restando quanto indicato al punto 1), per le distribuzioni di metano tal quale relative ai comuni riportati negli allegati A, B e C tutte le tariffe, escluse quelle per usi domestici T1 (cottura cibi e produzione acqua calda), variano ulteriormente nella misura indicata negli allegati stessi.

3) Fermo restando, ove necessario, quanto indicato al punto 1), per le distribuzioni di gas diversi dal metano tal quale relative ai comuni riportati nell'allegato D, tutte le tariffe, escluse quelle per usi domestici T1 (cottura cibi e produzione acqua calda), variano nella misura indicata nell'allegato stesso.

Il Presidente delegato del CIP, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, è delegato ad emanare entro novanta giorni dalla data del presente provvedimento, sulla base della attuale procedura automatizzata, i necessari provvedimenti recanti le variazioni tariffarie di competenza dei comuni non indicati negli allegati A, B, C e D della presente delibera.

Il Presidente delegato del CIP è altresì delegato ad emanare eventuali provvedimenti di rettifica conseguenti all'avviamento della procedura.

Entro venti giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, le aziende distributrici sono tenute a notificare al CIP ed ai comitati provinciali prezzi competenti i valori aggiornati delle tariffe conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

I comitati provinciali prezzi sono tenuti a vigilare sulla corretta applicazione delle soprarichiamate disposizioni.

Entro un anno si provvederà alla organica e completa formalizzazione della metodologia adottata ed in tale sede si procederà al riesame del parametro sulle ore di utilizzazione annua delle portate, del parametro sulle perdite di distribuzione dei vari esercizi, del parametro sul recupero di produttività, nonché dell'attuale articolazione dei livelli tariffari.

Roma, 5 luglio 1991

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato - Presidente della giunta*
BODRATO

Allegato A

ESERCIZI A METANO A REGIME

Le variazioni delle tariffe sono espresse in €/mc. Per il corrispondente valore in €/Kcal e in €/Kwh vedere la tabella in calce

COMUNE	Var. PR €/mc	COMUNE	Var. PR €/mc	COMUNE	Var. PR €/mc
ABANO TERME	PD 15	ALZATE BRIANZA	CO 15	ATTIMIS	UD 9
ABBADIA LARIANA	CO 10	AMBIVERE	BG 18	AULLA	MS 16
ABBIATEGRASSO	MI 16	AMEGLIA	SP 15	AVEZZANO	AQ 8
ACQUANEGRA CREMONESE	CR 4	AMELIA	TR 13	AVIANO	PN 9
ACQUANEGRA SUL CHIESE	MN 6	ANAGNI	FR 3	AVIGLIANA	TO 8
ACQUASPARTA	TR 13	ANCARANO	TE 22	AVIGLIANO	PZ 2
ACQUAVIVA PICENA	AP 1	ANCONA	AN -1	AVIO	TN -9
ACQUI TERME	AL 9	ANDORA	SV 22	AZEGLIO	TO 7
ADRARA SAN MARTINO	BG 5	ANDORNO NICCA	VC 3	AZZANELLO	CR 22
ADRARA SAN ROCCO	BG 5	ANDRIA	BA 13	AZZANO D'ASTI	AT 0
ADRIA	RO 9	ANGERA	VA 3	AZZANO MELLA	BS 5
ADRO	BS 6	ANGHIARI	AR 7	AZZANO SAN PAOLO	BG -3
AFFI	VR 6	ANGIARI	VR 1	AZZATE	VA 9
AGLIANA	PT 5	ANGOLO TERME	BS 14	AZZIO	VA -11
AGLIANO	AT 0	ANGRI	SA 16	BADIA PAVESE	PV 3
AGLIE'	TO 8	ANGROGNA	TO 8	BADIA POLESINE	RO 4
AGNADELLO	CR 9	ANGUILLARA SABAZIA	RM 6	BADIA TEDALDA	AR 7
AGRATE BRIANZA	MI 8	ANNICCO	CR 21	BAGNACAVALLO	RA 5
AGRATE CONTURBIA	NO 7	ANNONE DI BRIANZA	CO -6	BAGNARA DI ROMAGNA	RA -1
AGUGLIANO	AN 12	ANNONE VENETO	VE 8	BAGNARIA ARSA	UD 9
AICURZIO	MI 5	ANTEGNATE	BG 5	BAGNATICA	BG 14
AILOCHE	VC 3	ANTIGNANO	AT 8	BAGNI DI LUCCA	LU 6
AIRASCA	TO 8	ANTRODOCO	RI 4	BAGNO A RIPOLI	FI 7
AIROLA	BN 11	ANZANO DEL PARCO	CO 15	BAGNO DI ROMAGNA	FO 8
AIRUNO	CO 15	ANZOLA DELL'EMILIA	BO 9	BAGNOLO CREMASCO	CR -1
ALA	TN 5	APPIANO GENTILE	CO 4	BAGNOLO IN PIANO	RE 9
ALAGNA	PV 12	AQUINO	FR 3	BAGNOLO MELLA	BS 13
ALANNO	PE -2	ARBORIO	VC 8	BAGNOLO PIEMONTE	CN 8
ALANO DI PIAVE	BL 6	ARCADE	TV 6	BAGNOLO SAN VITO	MN 6
ALASSIO	SV 22	ARCENE	CG 11	BAGNOREGIO	VT 3
ALBA	CN -1	ARCISATE	VA 5	BAISO	RE 9
ALBA ADRIATICA	TE 22	ARCOLA	SP 15	BALANGERO	TO 8
ALBAIRATE	MI 6	ARCOLE	VR 1	BALDICHIERI D'ASTI	AT 1
ALBANO LAZIALE	RM 6	ARCONATE	MI 10	BALLABIO	CO 10
ALBANO SANT'ALESSANDRO	BG 14	ARCORE	MI 18	BALZOLA	AL 5
ALBANO VERCELLESE	VC 10	ARCUGNANO	VI 3	BANCHETTE	TO 6
ALBAREDO ARNABOLDI	PV 8	ARDORE	RC 13	BADNE	PD 9
ALBAREDO D'ADIGE	VR 1	ARENA PO	PV 5	BARASSO	VA 2
ALBAVILLA	CO 15	ARENZANO	SV 22	BARBANIA	TO 8
ALBENGA	CV 7	ARESE	MI 8	BARBARIGA	BS 11
ALBESE CON CASSANO	CO 15	AREZZO	AR 7	BARBATA	BG 5
ALBIANO D'IVREA	TO 7	ARGEGNO	CO 15	BARBERINO DI MUGELLO	FI 7
ALBIGNASEGO	PD 15	ARGELATO	BO 9	BARBERINO VAL D'ELSA (01)	FI 7
ALBINEA	RE 9	ARGENTA	FE -2	BARBERINO VAL D'ELSA (02)	FI 7
ALBINO	BG 20	ARIANO NEL POLESINE	RO 15	SARBIANELLO	PV 7
ALBIOLO	CO -8	ARIENZO	CE 14	BARDELLO	VA 2
ALBISOLA MARINA	SV 22	ARIZZANO	NO 7	BARDI	PR 3
ALBISOLA SUPERIORE	SV 22	ARLUNO	MI 16	BARDOLINO	VR 6
ALBIZZATE	VA 4	ARONA	NO 2	BAREGGIO	MI 3
ALBONESE	PV 8	AROSIO	CO 10	BARENGO	NO 8
ALBUZZANO	PV 3	ARPINO	FR 3	BARGA	LU 7
ALDENO	TN 5	ARQUATA SCRIVIA	AL 12	BARGE	CN 8
ALESSANDRIA	AL 10	ARSAGO SEPRIO	VA 8	BARI	BA -3
ALFONSINE	RA 5	ARTEGNA	UD 7	BARIANO	BG 13
ALICE CASTELLO	VC -10	ARTOGNE	BS 14	BARICELLA	BO 9
ALME'	BG -3	ARZAGO D'ADDA	BG 18	BARLASSINA	MI 5
ALMENNO SAN BARTOLOMEO	BG 15	ARZANO	NA 22	BARLETTA	BA 0
ALMENNO SAN SALVATORE	BG 15	ARZERGRANDE	PD 16	BARNI	CO 7
ALMESE	TO 8	ARZIGNANO	VI 8	BAROLO	CN -1
ALPIGNANO	TO 8	ASCOLI SATORIO	FG 0	BARONE CANAVESE	TO 8
ALSERIO	CO 15	ASTIGLIANO VERCELLESE	VC 8	BARZANO	CO 16
ALTARE	SV 13	ASOLA	MN 6	BARZANA	BG 15
ALTAVILLA VICENTINA	VI 3	ASOLO	TV 6	BARZANO'	CO 6
ALTIDONA	AP 1	ASSAGO	MI 3	BASALUZZO	AL 4
ALTISSINO	VI 4	ASSISI	PG 6	BASCIANO	TE 8
ALTIVOLE	TV 6	ASSO	CO 7	BASIANO	MI 4
ALTOPASCIO	LU 4	ARTI	AT 8	BASIGLIO	MI 4
ALZANO SCRIVIA	AL 19	ATESSA	CN 0	BASSANO DEL GRAPPA	VI 8

ESERCIZI A METANO A REGIME

Le variazioni delle tariffe sono espresse in £/mc. Per il corrispondente valore in £/Mcal e in £/Kwh vedere la tabella in calce

COMUNE	Var. PR £/mc	COMUNE	Var. PR £/mc	COMUNE	Var. PR £/mc
BASTIA UMBRA	PG -14	BISTAGNO	AL -2	BOSNASCO	PV 5
BASTIDA DE'DOSSI	PV 7	BISUSCHIO	VA 5	BOTTANUOCO	BG 18
BASTIDA PANCARANA	PV 7	BITONTO	BA 22	BOTTICINO	BS 10
BASTIGLIA	MO 9	BITRITTO	BA 13	BOVALINO	RC 13
BATTAGLIA TERME	PD 16	BIZZARONE	CO -8	BOVES	CN 8
BATTIPAGLIA	SA 22	BOARA PISANI	PD 8	BOVEZZO	BS 5
BATTUDA	PV 13	BOBBIO	PC 17	BOVINO	FG 0
BAVENO	NO 4	BOCA	NO 13	BOVISIO-MASCIAGO	MI -3
BAZZANO	BO 9	BOFFALORA D'ADDA	MI 20	BOVOLONE	VR 17
BEDIZZOLE	BS 10	BOGLIASCO	GE 10	BOZZOLE	AL 18
BEDONIA	PR 22	BOGOGNO	NO 7	BOZZOLO	MN -6
BEDULITA	BG 15	BOISSANO	SV 22	BRA	CN 17
BEE	NO 7	BOJANO	CB 8	BRACCIANO	RM 6
BEINASCO	TO 8	BOLANO	SP 16	BRANDICO	BS 16
BEINETTE	CN 8	BOLGARE	BG 5	BRAONE	BS 14
BELFIORE	VR 1	BOLLATE	MI 9	BREDA DI PIAVE	TV 6
BELGIRATE	NO 4	BOLLENGO	TO 7	BREGANO	VA 2
BELLAGIO	CO 7	BOLOGNA	BO 9	BREGANZE	VI -11
BELLANO	CO 10	BOLSENA	VT 3	BREGNANO	CO 5
BELLANTE	TE -10	BOLTIERE	BG 11	BREMBATE	BG 5
BELLARIA-IGEA MARINA	FO 8	BOLZANO	BZ -14	BREMBATE DI SOPRA	BG 11
BELLEGRA	RM 6	BOLZANO VICENTINO	VI 3	BREMBIO	MI 5
BELLINZAGO NOVARESE	NO 13	BOMPORTO	MO 0	BREME	PV 3
BELLUNO	BL -6	BONATE SOPRA	BG 11	BRENDOLA	VI 8
BELLUSCO	MI 8	BONATE SOTTO	BG 11	BRENNA	CO 15
BELVEDERE OSTRENSE	AN 5	BONAVIGO	VR 1	BRENO	BS 14
BELVEGLIO	AT 0	BONDENO (03)	FE 1	BRENZA	VA 8
BENEVENTO	BN 11	BONDENO (04)	FE 7	BRENZONE	VR 6
BENNA	VC 8	BONEMERSE	CR 6	BRESCELLO	RE 9
BENTIVOGLIO	BO 9	BORDOLANO	CR 20	BRESCIA	BS 10
BERGAZZO CON FIGLIARO	CO 15	BORETTO	RE 16	BRESSANA BOTTARONE	PV 7
BEREGUARDO	PV 13	BORGARELLO	PV 13	BRESSANVIDO	VI 3
BERGAMASCO	AL 8	BORGARO TORINESE	TO 8	BRESSO	MI -14
BERGAMO	BG 10	BORGHETTO DI BORBERA	AL 14	BREZZO DI BEDERO	VA 8
BERGEGGI	SV 22	BORGHETTO LODIGIANO	MI 6	BRICHERASIO	TO 5
BERLINGO	BS 16	BORGHI	FO 8	BRIENNO	CO 15
BERNAREGGIO	MI 5	BORGIO VEREZZI	SV 22	BRIGA NOVARESE	NO 22
BERNEZZO	CN 8	BORGO D'ALE	VC -10	BRIGNANO GERA D'ADDA	BG 16
BERRA	FE 6	BORGO PRIOLO	PV 8	BRIONA	NO 8
BERTINORO	FO 3	BORGO SAN DALMAZZO	CN 8	BRIOSCO	MI 18
BERTONICO	MI 5	BORGO SAN GIACOMO	BS 9	BRISIGHELLA	RA 15
BERZO INFERIORE	BS 14	BORGO SAN GIOVANNI	MI 9	BRISSAGO-VALTRAVAGLIA	VA 8
BESAMA IN BRIANZA	MI 8	BORGO SAN LORENZO	FI 7	BRIVIO	CO 4
BESATE	MI 7	BORGO SAN MARTINO	AL 18	BROGLIANO	VI 4
BESENELLO	TN 9	BORGO TICINO	MO 7	BRONI	PV 3
BESENZONE	PC 22	BORGO TOSSIGNANO	BO -1	BRONTE	CT 7
BESNATE	VA 4	BORGO VAL DI TARO	PR 19	BROSSASCO	CN 8
BESOZZO	VA 4	BORGO VALSUGANA	TN 5	BROVELLO-CARPUGNINO	NO 4
BETTOLA	PC -1	BORGO VELINO	RI 4	BRUGHERIO (05)	MI 8
BEVAGNA	PG 7	BORGO VERCELLI	VC 8	BRUGHERIO (06)	MI 16
BEVILACQUA	VR 1	BORGOFORTE	MN 6	BRUGINE	PD -2
BIANCAVILLA	CT 7	BORGOFRANCO D'IVREA	TO 7	BRUGNERA	PN 9
BIANCO	RC 13	BORGOLAVEZZARO	NO 8	BRUINO	TO 8
BIANDRATE	NO 8	BORGOMANERO	NO' 13	BRUMANO	BG 15
BIANZE'	VC -2	BORGONE SUVA	TO 8	BRUNATE	CO 18
BIASSONO	MI 21	BORGONOVO VAL TIDONE	PC 13	BRUSAPORTO	BG 14
BIBBIANO	RE 9	BORGORICCO	PD 8	BRUSNENGO	VC 8
BIBBIENA	AR 7	BORGOSATOLLO	BS 10	BRUZOLO	TO 8
BIBIANA	TO 8	BORGOSERIA	VC 8	BUBBIANO	MI 7
BICINICO	UD 7	BORNASCO	PV 13	BUCCHIANICO	CN 22
BIELLA	VC 3	BORRIANA	VC -10	BUCCHINASCIO	MI -1
BIENNO	BS 14	BORSO DEL GRAPPA	TV 6	BUDOIA	PN 9
BIENTINA	PI 4	BOSCHI SANT'ANNA	VR 1	BUDRIO	BO 9
BIGARELLO	MN 6	BOSCO MARENGO	AL 0	BUGGIANO	PT 7
BINAGO	CO 15	BOSCONERO	TO 8	BUIA	UD 9
BINASCO	MI -2	BOSENTINO	TN 5	BULCIAGO	CO 7
BIOLGLO	VC 8	BOSIO	AL 7	BULGAROSSO	CO 3
BISCEGLIE	BA 0	BOSISIO PARINI	CO 1	BUNALBERGO	BN 17

ESERCIZI A METANO A REGIME

Le variazioni delle tariffe sono espresse in £/mc. Per il corrispondente valore in £/Mcal e in £/Kwh vedere la tabella in calce

COMUNE	Var. PR £/mc	COMUNE	Var. PR £/mc	COMUNE	Var. PR £/mc
BUONCONVENTO	SI 7	CAMERATA PICENA	AN 14	CAPRIATE SAN GERVASIO (11)	BG 5
BURAGO DI MOLGORA	MI 1	CAMERI	NO 16	CAPRIATE SAN GERVASIO (12)	BG 6
BURIASCO	TO 5	CAMERINO	MC 11	CAPRIE	TO 8
BUROLO	TO 6	CANISANO	CR 1	CAPRINO BERGAMASCO	BG 21
BURONZO	VC 8	CANISANO VICENTINO	VI 8	CAPRINO VERONESE	VR 11
BUSALLA	GE 22	CAMOGLI	GE 11	CAPRIOLO	BS 6
BUSANO	TO 8	CAMPAGNA LUPIA	VE -2	CAPRIVA DEL FRIULI	GO 13
BUSCA	CN 8	CAMPAGNOLA CREMASCA	CR 6	CAPURSO	BA 13
BUSSERO	MI 8	CAMPAGNOLA EMILIA	RE 9	CARAGLIO	CN 8
BUSSETO	PR 6	CAMPARADA	MI 0	CARAMAGNA PIEMONTE	CN 8
BUSSI SUL TIRINO	PE 3	CAMPAGINE	RE 9	CARASCO	GE 11
BUSSOLENGO	VR 6	CAMPI BISENZIO (09)	FI 7	CARATE BRIANZA	MI 7
BUSSOLENO	TO 8	CAMPI BISENZIO (10)	FI 11	CARATE URIO	CO 15
BUSTO ARSIZIO	VA 22	CAMPIGLIA MARITTIMA	LI 1	CARAVAGGIO	BG 8
BUTI	PI 4	CAMPIGNIONE-FENILE	TO 8	CARAVATE	VA 8
BUTTAPIETRA	VR 17	CAMPO LIGURE	GE 5	CARAVINO	TO 7
BUTTIGLIERA ALTA	TO 8	CAMPO SAN MARTINO	PD 18	CARBONARA AL TICINO	PV 16
BUTTRIO	UD 7	CAMPOBASSO	CB 8	CARBONARA SCRIVIA	AL 21
CA' D'ANDREA	CR 16	CAMPOBELLO DI MAZARA	TP 22	CARBONATE	CO 22
CABIATE (07)	CO 13	CAMPODARSEGO	PD 8	CARBONERA	TV 6
CABIATE (08)	CO 12	CAMPOFILONE	AP 1	CARCARE	SV 20
CADELBOSCO DI SOPRA	RE 9	CAMPOFORMIDO	UD 16	CARDANO AL CAMPO	VA 6
CADEO	PC 22	CAMPOFRANCO	CL 21	CARENNO	BG 17
CADONEGHE	PD 9	CAMPOGALLIANO	MO 6	CARESANA	VC 8
CADORAGO	CO 4	CAMPOLONGO MAGGIORE	VE -2	CARESANABLOT	VC 8
CADREZZATE	VA 8	CAMPOLONGO SUL BRENTA	VI 8	CAREZZANO	AL 21
CAERANO DI SAN MARCO	TV 6	CAMPOMORONE	GE 5	CARIGNANO	TO 22
CAFASSE	TO 8	CAMPONOGARA	VE -2	CARIMATE	CO 4
CAGLIO	CO 7	CAMPOSAMPIERO	PD 9	CARISIO	VC -10
CAGNO	CO 15	CAMPOSANTO	MO 9	CARMAGNOLA	TO 8
CAINO	BS 8	CAMPOSPINOSO	PV 8	CARMIGNANO	FI 11
CAIRATE	VA 4	CANALE	CN -1	CARMIGNANO DI BRENTA	PD 9
CAIRO MONTENOTTE	SV 20	CANDELA	FG 0	CARNATE	MI 5
CALAMANDRANA	AT 8	CANDELO	VC 8	CAROBIO DEGLI ANGELI	BG 21
CALASCIBETTA	EN -6	CANDIA CANAVESE	TO 8	CARONNO PERTUSELLA	VA -5
CALCATA	VT 3	CANDIA LOMELLINA	PV 2	CARPANETO PIACENTINO	PC 17
CALCERANICA AL LAGO	TN 5	CANDIOLO	TO 8	CARPENEDOLO	BS -1
CALCI	PI 4	CANEGRATE	MI 17	CARPI	MO 7
CALCINATA	PI 4	CANELLI	AT 8	CARPIGNANO SESIA	NO 8
CALCINATE	BG 5	CANEPINA	VT -3	CARPINETI	RE 9
CALCINATO	BS 10	CANEVA	PN 9	CARRARA	MS 16
CALCIO	BG 5	CANNETO SULL'OGLIO	MN 2	CARRE'	VI 9
CALCO	CO 16	CANONICA D'ADDA	BG 5	CARROSIO	AL 7
CALDERARA DI RENO	BO 9	CANOSA DI PUGLIA	BA 0	CARUGATE	MI 8
CALDIERO	VR 1	CANTAGALLO	FI 11	CARUGO	CO 10
CALDOGNO	VI 9	CANTALUPA	TO 5	CARVICO	BG -3
CALDONAZZO	TN 5	CANTARANA	AT -13	CARZANO	TN 5
CALENDASCO	PC 18	CANTU'	CO 4	CASAGIOVE	CE 14
CALENZANO	FI 11	CANZANO	TE 8	CASAL CERMELLI	AL 0
CALICE LIGURE	SV 22	CANZO	CO 7	CASALBELTRAME	NO 8
CALLIANO	TN 9	CAORLE	VE 14	CASALBORDINO	CH 8
CALOLZIOCORTE	BG 17	CAORSO	PC 22	CASALBUTTANO ED UNITI	CR 13
CALTIGNAGA	NO 9	CAPANNOLI	PI 4	CASALE CORTE CERRO	NO 16
CALTRANO	VI 9	CAPANNORI	LU 6	CASALE CREMASCO-VIDOLASCO	CR 1
CALUSCO D'ADDA	BG 4	CAPENA	RM 6	CASALE DI SCODOSIA	PD 16
CALUSO	TO 8	CAPERGNANICA	CR 6	CASALE MONFERRATO (13)	AL 8
CALVAGESE DELLA RIVIERA	BS 10	CAPIAGO INTIMIANO	CO -3	CASALE MONFERRATO (14)	AL 18
CALVATONE	CR 2	CAPIZZONE	BG 15	CASALE SUL SILE	TV -2
CALVENE	VI 11	CAPODIMONTE	VT 3	CASALECCHIO DI RENO	BO 9
CALVENZANO	BG 11	CAPOLONA	AR 7	CASALEGGIO NOVARA	NO 8
CALVIGNASCO	MI 7	CAPONAGO	MI 8	CASALEONE	VR 17
CALVISANO	BS 13	CAPPELLA CANTONE	CR 22	CASALETTO CEREDANO	CR 6
CAMAIORE	LU 22	CAPPELLA DE'PICENARDI	CR 22	CASALETTO DI SOPRA	CR 6
CAMBIANO	TO 8	CAPPELLA MAGGIORE	TV 6	CASALETTO LODIGIANO	MI 6
CAMBIASCA	NO 7	CAPPELLE SUL TAVO	PE 12	CASALETTO VAPRIO	CR 22
CAMBURZANO	VC 3	CAPRAIA E LIMITE	FI 12	CASALFIUMANESE	BO -1
CAMERANO	AN 5	CAPRALBA	CR 6	CASALGRANDE	RE 9
CAMERATA CORNELLO	BG 5	CAPRIANO DEL COLLE	BS 5	CASALGRASSO	CN 8

ESERCIZI A METANO A REGIME

Le variazioni delle tariffe sono espresse in €/mc. Per il corrispondente valore in €/Mcal e in €/Kwh vedere la tabella in calce

COMUNE	Var. PR €/mc	COMUNE	Var. PR €/mc	COMUNE	Var. PR €/mc
CASALINO	NO 8	CASTEL MADAMA	RM 6	CASTIGLIONE FALLETTO	CN -1
CASALMAGGIORE	CR 4	CASTEL MAGGIORE	BO 9	CASTIGLIONE IN TEVERINA	VT 4
CASALMAIOCCO	MI 22	CASTEL NELLA	BS 5	CASTIGLIONE OLONA	VA 4
CASALMORANO	CR 1	CASTEL ROZZONE	BG 2	CASTIGLIONE TORINESE	TO 8
CASALNOCETO	AL -12	CASTEL SAN GIOVANNI	PC 4	CASTIRAGA VIDARDO	MI 17
CASALPUSTERLENGO	MI 4	CASTEL SAN PIETRO ROMANO	RM 10	CASTORANO	AP 22
CASALSERUGO	PD 15	CASTEL SANT'ELIA	VT 3	CASTREZZATO	BS 16
CASALVOLONE	NO 8	CASTEL VISCARDO	TR 3	CASTRO	BG 7
CASALZUIGNO	VA -11	CASTELBALDO	PD 16	CASTROCARO TERME E TERRA	FO 3
CASANOVA ELVO	VC 8	CASTELBELFORTE	MN 6	CATANIA	CT 22
CASANOVA LONATI	PV 7	CASTELCOVATI	BS 8	CATANZARO	CZ 13
CASAPULLA	CE 14	CASTELCUCCO	TV 6	CATTOLICA	FO 8
CASARILE	MI 13	CASTELDIDONE	CR 4	CAVA DE' TIRRENI	SA 18
CASARSA DELLA DELIZIA	PN 9	CASTELFIDARDO	AN 6	CAVA MANARA	PV 17
CASARSA LIGURE	GE 11	CASTELFIORENTINO	FI 7	CAVACURTA	MI 14
CASATENOVINO	CO 8	CASTELFORTE	LT 12	CAVAGLIA'	VC -10
CASATISMA	PV 7	CASTELFRANCO DI SOPRA	AR 7	CAVAGLIETTO	NO 8
CASAVATORE	NA 22	CASTELFRANCO DI SOTTO	PI 4	CAVAGLIO D'AGOGNA	NO 8
CASAZZA	BG -6	CASTELFRANCO EMILIA	MO 8	CAVAION VERONESE	VR 6
CASCIAGO	VA -1	CASTELFRANCO VENETO	TV -6	CAVALLASCA	CO 2
CASCIANA TERME	PI 4	CASTELGOMBERTO	VI 11	CAVALLERMAGIORE	CN 8
CASCINA	PI 4	CASTELL'ARQUATO	PC 4	CAVALLINO	LE -6
CASCINETTE D'IVREA	TO 6	CASTELLALTO	TE 8	CAVALLIRIO	NO 13
CASEI GEROLA	PV 7	CASTELLAMARE DI STABIA	NA 22	CAVARIA CON PREMEZZO	VA 4
CASELETTE	TO 8	CASTELLAMONTE	TO 8	CAVARZERE	VE 15
CASELLE LANDI	MI -5	CASTELLANA GROTTE	BA 10	CAVASO DEL TOMBA	TV 6
CASELLE LURANI	MI 6	CASTELLANZA	VA 12	CAVENAGO DI BRIANZA	MI 8
CASELLE TORINESE	TO 8	CASTELLAR GUIDOBONO	AL 8	CAVERNAGO	BG 5
CASERTA	CE 14	CASTELLARANO	RE 9	CAVEZZO	MO 9
CASIER	TV 6	CASTELLAZZO BORMIDA	AL 0	CAVOUR	TO 8
CASINA	RE 9	CASTELLAZZO NOVARESE	NO 8	CAVRIAGO	RE 9
CASLINO D'ERBA	CO -10	CASTELLEONE	CR -1	CAVRIANA	MN 16
CASNIGO	BG 8	CASTELLETTO CERVO	VC 8	CAZZAGO SAN MARTINO	BS 16
CASOLA VALSENTO	RA -1	CASTELLETTO DI BRANDUZZO	PV 7	CAZZANO SANT'ANDREA	BG 5
CASORATE PRIMO	PV 13	CASTELLETTO SOPRA TICINO	NO 10	CEGGIA	VE 6
CASORATE SEMPIONE	VA 8	CASTELLETTO STURA	CN 8	CELANO	AQ 3
CASOREZZO	MI 7	CASTELLI	TE 8	CELLA DATI	CR 11
CASSACCO	UD 9	CASTELLI CALEPIO	BG 5	CELLATICA	BS 13
CASSAGO BRIANZA	CO 7	CASTELLINALDO	CN -1	CELLE ENOMONDO	AT 8
CASSANO ALLO IONIO	CS 13	CASTELLO D'AGOGNA	PV 2	CELLE LIGURE	SV 22
CASSANO D'ADDA	MI 11	CASTELLO D'ARGILE	BO -1	CELLENO	VT 4
CASSANO MAGNAGO	VA 12	CASTELLO DI ANNONE	AT 0	CELLINO ATTANASIO	TE 8
CASSANO VALCUVIA	VA 8	CASTELLO DI BRIANZA	CO 16	CENE	BG 4
CASSINA DE'PECCHI	MI 8	CASTELLUCCHIO	MN 2	CENGIO	SV 10
CASSINA RIZZARDI	CO -15	CASTELMARTE	CO 7	CENTALLO	CN 8
CASSINE	AL 0	CASTELNOVO DI SOTTO	RE 9	CENTO	FE -4
CASSINETTA DI LUGAGNANO	MI 6	CASTELNOVO NE' MONTI	RE 9	CEPAGATTI	PE 22
CASSOLA	VI 8	CASTELNUOVO	TN 5	CEPPALONI	BN 11
CASSOLNOVO	PV 4	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	MI 6	CEPRANO	FR 3
CASTAGNARO	VR 1	CASTELNUOVO BORMIDA	AL 0	CERANESI (15)	GE 5
CASTAGNETO CARDUCCI	LI 22	CASTELNUOVO BOZZENTE	CO 15	CERANESI (16)	GE 10
CASTAGNITO	CN -1	CASTELNUOVO CALCEA	AT 0	CERANO	NO 4
CASTAGNOLE DELLE LANZE	AT -13	CASTELNUOVO DEL GARDA	VR -16	CERCENASCO	TO 8
CASTAGNOLE PIEMONTE	TO 8	CASTELNUOVO DI PORTO	RM 6	CERCHIO	AQ 20
CASTANO PRIMO	MI 8	CASTELNUOVO MAGRA	SP 15	CEREA	VR 17
CASTEGGIO	PV 4	CASTELNUOVO RANGONE	MO -5	CERETTO LOMELLINA	PV 2
CASTEGNATO	BS 16	CASTELNUOVO SCRIVIA	AL 5	CERIGNAGO	PV 3
CASTEL BOLOGNESE	RA 15	CASTELRAIMONDO	MC 11	CERIANO LAGHETTO	MI 16
CASTEL CASTAGNA	TE 8	CASTELSPINA	AL 0	CERIGNOLA	FG 12
CASTEL D'ARIO	MN 6	CASTELVECCANA	VA 8	CERINATE	CO 8
CASTEL D'AZZANO	VR 7	CASTELVERDE	CR 22	CERNIGNANO	TE 8
CASTEL DI LAMA	AP 10	CASTELVETRO PIACENTINO	PC 17	CERNOBBIO	CO 15
CASTEL FOCIGNANO	AR 7	CASTENASO	BO 9	CERNUSCO LOMBARDO	CO 15
CASTEL FRENTANO	CH 8	CASTENEDOLO	BS 10	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI 1
CASTEL GABBIANO	CR 1	CASTIGLION FIBOCCHI	AR 7	CERRETO CASTELLO	VC 8
CASTEL GANDOLFO	RM 6	CASTIGLIONE D.PESCAIA	GR 1	CERRETO D'ESI	AN 15
CASTEL GIORGIO	TR 3	CASTIGLIONE DEL LAGO	PG 10	CERRETO GRUE	AL 21
CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	BO -1	CASTIGLIONE DELLE STIVIER	MN 6	CERRETO GUIDI	FI 12

ESERCIZI A METANO A REGIME

Le variazioni delle tariffe sono espresse in €/mc. Per il corrispondente valore in €/Mcal e in €/Kwh vedere la tabella in calce

COMUNE	Var. PR €/mc	COMUNE	Var. PR €/mc	COMUNE	Var. PR €/mc
CERRETO LAZIALE	RM 6	CIVATE	CO 10	CONTARINA	RO 14
CERRIONE	VC -10	CIVENNA	CO 7	CONTROGUERRA	TE -10
CERRO AL LAMBRO	MI 4	CIVEZZANO	TN 5	CONVERSANO	BA 10
CERTALDO	FI 7	CIVIDALE DEL FRIULI	UD 9	COPIANO	PV 3
CERTOSA DI PAVIA	PV 13	CIVIDATE AL PIANO	BG 5	COPPARO (73)	FE 12
CERVARESE SANTA CROCE	PD 15	CIVIDATE CAMUNO	BS 14	CORANA	PV 8
CERVASCA	CN 8	CIVITACASTELLANA	VT -3	CORATO	BA 0
CERVESINA	PV 8	CIVITANOVA MARCHE	MC 7	CORBARA	SA 16
CERVIA	RA 6	CIVITAVECCHIA	RM 6	CORBETTA	MI 17
CERVIGNANO D'ADDA	MI 21	CIVITELLA D'AGLIANO	VT 4	CORBOLA	RO 15
CERVIGNANO DEL FRIULI	UD 2	CIVITELLA DEL TRONTO	TE 22	CORCHIAMO	VT -3
CERVINO	CE 14	CIVITELLA DI ROMAGNA	FO 3	CORCIANO	PG 1
CESANA BRIANZA	CO 10	CIVITELLA IN VAL DI CHIAM	AR 7	CORDEMONS	PN 9
CESANO BOSCONI	MI -3	CIVITELLA SAN PAOLO	RM 6	CORDIGNANO	TV 6
CESANO MADERNO	MI 3	COAZZE	TO 8	CORDOVADO	PN 5
CESATE	MI 12	COAZZOLO	AT -13	COREGLIA ANTELMINELLI	LU 6
CESENA	FO 12	COCCAGLIO	BS -1	CORI	LT 12
CESENATICO	FO 15	COCCUIO-TREVISAGO	VA 2	CORIANO	FO 8
CESSALTO	TV 6	CODEVILLA	PV 22	CORIGLIANO CALABRO	CS 13
CHERASCO	CN 1	CODIGORO	FE 12	CORMANO	MI 15
CHIAMPO	VI 4	CODOGNE'	TV 6	CORNA IMAGNA	BG 15
CHIANNI	PI 4	CODOGNO	MI 8	CORNALE	PV 7
CHIANCOCCO	TO 8	CODROIPO	UD 16	CORNAREDO	MI 3
CHIARANO	TV 6	COGGIOLA	VC 3	CORNATE D'ADDA	MI 5
CHIARAVALLE	AN 17	COGOLETO	GE 22	CORNEDO VICENTINO	VI 4
CHIARI	BS 6	COGOLLO DEL CENGIO	VI 9	CORNEGLIANO LAUDENSE	MI 20
CHIAVARI	GE 11	COGORNO	GE 11	CORNELIANO D'ALBA	CN -1
CHIAVERANO	TO 6	COLAZZA	MO 4	CORNO DI ROSAZZO	UD 7
CHIERI	TO 8	COLI	PC 17	CORNO GIOVINE	MI 10
CHIESINA UZZANESE	PT 7	COLLE BRIANZA	CO 10	CORNOLUPO	MI -5
CHIETI	CH -4	COLLE DI VAL D'ELSA	SI 7	CORNUDA	TV 6
CHIGNOLO D'ISOLA	BG 11	COLLE UMBERTO (17)	TV 9	CORREGGIO	RE 22
CHIGNOLO PO	PV 14	COLLE UMBERTO (18)	TV 6	CORREZZANA	MI 8
CHIOGGIA	VE 16	COLLEBEATO	BS 13	CORRIDONIA	MC 13
CHIORS	PN 6	COLLEDARA	TE 8	CORSICO	MI 9
CHIOPRIS-VISCONI	UD 7	COLLEFERRO	RM 22	CORTE DE' CORTESI CON CIG	CR 20
CHIUDUNO	BG 21	COLLEGGNO	TO 8	CORTE DE'FRATI	CR 11
CHIUPPANO	VI 9	COLLERETTO GIACOSA	TO 6	CORTE FRANCA	BS 6
CHIUSA	BZ 8	COLLESALVETTI	LI 22	CORTEMAGGIORE	PC 4
CHIUSA DI PESIO	CN 8	COLLI DEL TRONTO	AP 22	CORTEMUOVA	BG 5
CHIUSI DELLA VERNA	AR 7	COLLOREDO DI MONTE ALBANO	UD 9	CORTEOLONA	PV 22
CHIVASSO	TO 7	COLMURANO	MC 13	CORTONA	AR 7
CIAMPINO	RM 6	COLOGNA VENETA	VR -11	CORVINO SAN QUIRICO	PV 7
CIANO D' ENZA	RE 9	COLOGNE	BS -1	CORZANO	BS 16
CICILIANO	RM 6	COLOGNO AL SERIO	BG 9	COSEANO	UD 9
CICOGNOLO	CR 22	COLOGNO MONZESE	MI 8	COSENZA	CS 13
CIGLIANO	VC -2	COLONNA	RM 6	COSSATO	VC 8
CIGOGNOLA	PV 3	COLONNELLA	TE -10	COSSOGNO	NO 7
CILAVEGNA	PV 4	COLTURANO	MI 22	COSTA DE' MOBILI	PV 22
CIMADOLMO	TV 6	COLZATE	BG 9	COSTA DI MEZZATE	BG 14
CINISELLO BALSAMO	MI 9	COMACCHIO	FE 8	COSTA DI ROVIGO	RO 8
CINTO CAOMAGGIORE	VE 8	COMAZZO	MI 21	COSTA MASHAGA	CO 7
CIRIÈ'	TO 8	COMERIO	VA 2	COSTA VALLE IMAGNA	BG 15
CIRIMIDO	CO 6	CONEZZANO-CIZZAGO	BS 16	COSTA VOLTINO	BG 7
CIRO' MARINA	CZ 13	COMIGNAGO	NO 7	COSTABISSARA	VI 9
CISANO BERGAMASCO	BG 4	COMMESSAGGIO	MN -6	COSTACCIARO	PG 10
CISERANO	BG 11	CONO	CO 18	COSTANZANA	VE 8
CISLAGO	VA 15	COMPIANO	PR 22	COSTERMANO	VR 6
CISLIANO	MI 7	COMUN NUOVO	BG 4	COSTIGLIOLE D'ASTI	AT -13
CISON DEL GRAPPA	VI 8	CONA	VE 15	COSTIGLIOLE SALUZZO	CN 8
CISON DI VALMARINO	TV 6	CONCAMARISE	VR 17	COTIGNOLA	RA 13
CISTERNA DI LATINA	LT 20	CONCESIO	BS 13	COVO	BG 5
CITTA' DELLA PIEVE	PG 10	CONCORDIA SAGITTARIA	VE 5	COZZO	PV 2
CITTA' DI CASTELLO	PG 9	CONCORDIA SULLA SECCHIA	NO 9	CREAZZO	VI 9
CITTA' SANT'ANGELO	PE 22	CONCOREZZO	MI 8	CREDARO	BG 5
CITTADELLA	PD -3	CONDOVE	TO 8	CREDERA RUBBIANO	CR 6
CITTADUCALE	RI 4	CONEGLIANO	TV 6	CREMA	CR 6
CITTIGLIO	VA 11	CONSELICE	RA 5	CREMELLA	CO 6

ESERCIZI A METANO A REGIME

Le variazioni delle tariffe sono espresse in f/mc. Per il corrispondente valore in f/Mcal e in f/Kwh vedere la tabella in calce

COMUNE	Var. PR f/mc	COMUNE	Var. PR f/mc	COMUNE	Var. PR f/mc
CREMONA	CR 6	EMPOLI	FI 12	FOIANO DELLA CHIANA	AR 7
CREMOSANO	CR 22	ENNA	EN -6	FOLIGNO	PG 7
CRESCENTINO	VC -2	ENTRACQUE	CN 8	FOLLINA	TV 6
CRESPADORO	VI 4	ERBA	CO 9	FOLLO	SP 15
CRESPANNO DEL GRAPPA	TV 6	ERBUSCO	BS 16	FOLLONICA	GR 1
CRESPPELLANO	BO 15	ERCOLANO	NA 22	FOMBIO	MI 10
CRESPINA	PI 4	ESANATOGLIA	MC 11	FONDI	LT 12
CRESSA	NO 8	ESINE	BS 14	FONTANAFREDDA	PN 9
CREVACUORE	VC 3	ESTE	PD 9	FONTANELLA	BG 5
CREVALCORE	BO 10	EUPILIO	CO -10	FONTANELLATO	PR 2
CRISPANO	NA 22	FABBRICO	RE 9	FONTANELLE	TV 6
CROCEPIESCHI	GE 22	FABRIANO	AN 15	FONTANETO D'AGOGNA	NO 8
CROCETTA DEL MONTELLO	TV 6	FABRICA DI ROMA	VT -3	FONTANETTO PO	VC 8
CROSA	VC 8	FABRO	TR 3	FONTANIVA	PD -3
CROTONE	CZ 13	FAEDIS	UD 9	FONTE	TV 6
CROVA	VC 14	FAENZA	RA 6	FONTEVIVO	PR 0
CUCCIAGO	CO 4	FAGAGNA	UD 9	FORENZA	PZ 2
CUCEGLIO	TO 8	FAGNANO OLONA	VA 12	FORESTO SPARSO	BG 5
CUGGIONO	MI 12	FALCONARA MARITTIMA	AN 18	FORLI'	FO 3
CUMIANA	TO 5	FALERIA	VT 3	FORLIMPOPOLI	FO 5
CUNEO	CN 8	FALOPPIO	CO -8	FORMIA	LT 12
CUORGNE'	TO 8	FANNA	PN 9	FORMIGARA	CR 4
CUPRA MARITTIMA	AP 1	FANO (21)	PS -12	FORMIGINE	MO 5
CURA CARPIGNANO	PV 3	FANO (22)	PS -9	FORMIGLIANA	VC 8
CUREGGIO	NO 13	FARA GERA D'ADDA	BG 1	FORMIGNANA	FE 15
CURNO	BG 21	FARA NOVARESE	NO 8	FORNACE	TN 5
CURTAROLO	PD 18	FARA OLIVANA CON SOLA	BG 5	FORNO CANAVESE	TO 8
CURTATONE	MN 15	FARA VICENTINO	VI -11	FORNOVO DI TARO	PR -6
CUSAGO	MI 7	FARRA D'ISONZO	GO 13	FORNOVO SAN GIOVANNI	BG 13
CUSANO MILANINO	MI 16	FARRA DI SOLIGO	TV 6	FORTE DEI MARM	LU 5
CUTRO	CZ 13	FAUGLIA	PI 4	FOSSINOVO	MS 15
CUVEGLIO	VA 8	FAULE	CN 8	FOSSALTA DI PIAVE	VE 6
CUVIO	VA -11	FAVRIA	TO 8	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	VE 5
DAIRAGO	MI 16	FELETO	TO 8	FOSSANO	CN 8
DALMINE	BG 5	FELINO	PR 2	FOSSATO DI VICO	PG 10
DARFO BOARIO TERME	BS 14	FELIZZANO	AL 4	FOSSO	VE -2
DAVERIO	VA 8	FELONICA	MN 1	FRACONALTO	AL 7
DEGO	SV 20	FELTRE	BL 1	FRANCAVILLA AL MARE	CH 3
DELICETO	FG 3	FENEGRO'	CO 6	FRASCATI	RM 6
DELLO	BS 4	FERENTINO	FR 3	FRASSINETO PO	AL 18
DEROVERE	CR 22	FERMO	VA 9	FRASSINORO	MO 9
DERUTA	PG 10	FERRANDINA	MT 2	FRATTA POLESINE	RO 8
DERVIO	CO 10	FERRARA	FE 10	FREGONA	TV 6
DESANA	VC 8	FIANO	TO 8	FRESONARA	AL 4
DESENZANO DEL GARDA	BS 6	FICULLE	TR 3	FRONT	TO 8
DESIO (19)	MI 9	FIDENZA	PR 20	FROSINONE	FR 3
DESIO (20)	MI 12	FIESCO	CR 6	FROSSASCO	TO 5
DIANO D'ALBA	CN -1	FIESOLE	FI 7	FRUGAROLO	AL 0
DICOMANO	FI 7	FIESSO D'ARTICO	VE -2	FUBINE	AL 4
DIGNANO	UD 9	FIGLINE VALDARNO	FI 11	FUCECCHIO	FI 12
DIVIGNANO	NO 7	FILADELFIA	CZ 13	FUIPIANO VALLE IMAGNA	BG 15
DOLO	VE 16	FILAGO	BG 18	FUSIGNANO	RA 5
DOLZAGO	CO 16	FELIGNERA	PV 3	GABBIONETA BINANUOVA	CR 22
DONDOSSOLA	NO 22	FILOTTIANO	AN -6	GABICCE MARE	PS 8
DONADA	RO 14	FINALE EMILIA	NO 1	GADESCO PIEVE DELMONA	CR 22
DORIO	CO 10	FINALE LIGURE	SV 22	GAETA	LT 12
DORNELLETO	NO 2	FINO DEL MONTE	BG 14	GAGGIANO	MI -1
DORZANO	VC -10	FINO MORNASCO	CO 8	GAGLIANICO	VC 8
DOVADOLA	FO 3	FIORANO CANAVESE	TO 6	GAGLIANO CASTELFERRATO	EN -6
DOVERA	CR 22	FIORANO MODENESE	NO 5	GAGLIOLE	MC 11
DOZZA	BO -1	FIRENZE	FI 7	GAIARINE	TV 9
DRESANO	MI 22	FIUGGI	FR 3	GALBIATE	CO 10
DREZZO	CO -8	FIUME VENETO	PN 9	GALEATA	FO 3
DROMERO	CN 8	FIVIZZANO	MS 16	GALGAGNANO	MI 21
DRUENTO	TO 8	FLERO	BS 16	GALLARATE	VA 13
DUEVILLE	VI 9	FOGGIA	FG -8	GALLESE	VT 3
DUSINO SAN NICHELE	AT 1	FOGLIANO REDIPUGLIA	GO 13	GALLIATE	NO 8
ELLO	CO 10	FOGLIZZO	TO 8	GALLIATE LOMBARDO	VA 8

ESERCIZI A METANO A REGIME

Le variazioni delle tariffe sono espresse in €/mc. Per il corrispondente valore in €/Mcal e in €/Kwh vedere la tabella in calce

COMUNE	Var. PR €/mc	COMUNE	Var. PR €/mc	COMUNE	Var. PR €/mc
GALLIAVOLA	PV 8	GIRONICO	CO 11	GUGLIONESI	CB 8
GALLICANO	LU 6	GIULIANOVA	TE -1	GUIDIZZOLO	MN 16
GALLICANO NEL LAZIO	RM 6	GIUSSAGO	PV 13	GUIDONIA MONTECELIO	RM 6
GALLIERA	BO 9	GIUSSANO	MI 12	GUSSAGO	BS 10
GALLIERA VENETA	PD 10	GODEGA DI SANT'URBANO	TV 6	IMBERSAGO	CO 16
GALZIGNANO	PD 9	GODIASCO	PV 8	IMOLA	BO -1
GAMALERO	AL 0	GOITO	MN 6	IMPRUNETA	FI 7
GAMBARANA	PV 8	GOLASECCA	VA 4	INCISA IN VAL D'ARNO	FI 7
GAMBELLARA	VI 8	GOMBITO	CR -1	INDUONO OLONA	VA 3
GAMBETTOLA	FO 5	GOMARS	UD -6	INTROBIO	CO 10
GAMBOLO'	PV 12	GONZAGA	MN 5	INVERIGO	CO 18
GANDINO	BG 5	GORGO AL MONTICANO	TV 6	INVERNO E MONTELEONE	PV -6
GANDOSSO	BG 5	GORGONZOLA	MI 5	INVERSO PINASCA	TO 5
GARAGUSO	MT 22	GORIZIA	GO 13	INVERUNO	MI 21
GARBAGNA	AL -1	GORLA MAGGIORE	VA 7	INVORIO	NO 7
GARBAGNA NOVARESE	NO -1	GORLA MINORE	VA 13	INZAGO	MI 3
GARBAGNATE MILANESE	MI 15	GORLAGO	BG 21	ISEO	BS 10
GARBAGNATE MONASTERO	CO 16	GORLE	BG 14	ISERNIA	IS 8
GARDA	VR 6	GORNATE-OLONA	VA 1	ISOLA DEL CANTONE	GE -10
GARDONE RIVIERA	BS 6	GORO	FE -9	ISOLA DEL GRAN SASSO	TE 8
GARDONE VAL TROMPIA	BS -5	GOSOLENGO	PC 8	ISOLA DEL LIRI	FR 3
GARGNANO	BS 6	GOVONE	CN -1	ISOLA DELLA SCALA	VR 17
GARLASCO	PV 10	GOZZANO	NO 22	ISOLA DOVARESE	CR 16
GARLATE	CO 10	GRADARA	PS 8	ISOLA RIZZA	VR 1
CASSINO TORINESE	TO 8	GRADISCA D'ISONZO	GO 13	ISOLA SANT'ANTONIO	AL 8
GATTATICO	RE 9	GRAFFIGNANA	MI 8	ISOLA VICENTINA	VI 9
GATTEO	FO 5	GRAFFIGNANO	VT 4	ISORELLA	BS 13
GATTICO	NO 7	GRAGLIA	VC 3	ISSO	BG 5
GATTINARA	VC 8	GRAGNANO	NA 22	ISTRANA	TV 6
GAVARDO	BS 6	GRAGNANO TREBBIENSE	PC 17	ITRI	LT 12
GAVERTINA TERME	BG -6	GRAMAROLO DELL'EMILIA	BO 9	IVANO FRACENA	TN 5
GAVI	AL 15	GRANCONA	VI 8	IVREA	TO 6
GAVIRATE	VA 2	GRANZOZZO CON MONTICELLO	NO 8	IZANO	CR 6
GAVORRANO	GR 1	GRANTOLA	VA 8	JESI	AN 15
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	MN 9	GRANTORTO	PD 12	JOLANDA DI SAVOIA (23)	FE 15
GAZZADA SCHIANNO	VA 9	GRASSANO	MT 2	JOLANDA DI SAVOIA (24)	FE 21
GAZZANIGA	BG 22	GRASSOBBIO	BG 9	L'AQUILA	AG -3
GAZZO	PD 12	GRAVELLONA LOMELLINA	PV 16	LA LOGGIA	TO 8
GAZZO VERONESE	VR 6	GRAVELLONA TOCE	NO 14	LA SPEZIA	SP 15
GAZZUOLO	MN -6	GRAVINA IN PUGLIA	BA 12	LACCHIARELLA	MI 3
GELA	CL 21	GREGGIO	VC 10	LAGLIO	CO 15
GEMONA DEL FRIULI	UD 10	GREVE IN CHIANTI	FI 7	LAGOSANTO	FE 8
GEMONIO	VA 11	GREZZAGO	MI 8	LAIGUEGLIA	SV 22
GENAZZANO	RM 6	GRIGNASCO	NO 8	LAINATE	MI 8
GENIVOLTA	CR 22	GRIGNO	TN 5	LAJATICO	PI 4
GENOVA	GE 10	GRINZANE CAVOUR	CN -1	LALLIO	BG 18
GENZANO DI ROMA	RM 6	GRISIGNANO DI ZOCCO	VI 15	LAMBRUGO	CO 15
GENZONE	PV -6	GRONTARDO	CR 22	LAMEZIA TERME	CZ 13
GERANO	RM 6	GROPELLO CAIROLI	PV 13	LAMPORECCHIO	PT 7
GERENZAGO	PV -6	GROSSO	TO 8	LAMPORO	VC -2
GERENZANO	VA 7	GROTTAFERRATA	RM 6	LANCIANO	CN 8
GERMAGNANO	TO 8	GROTAMMARE	AP 1	LANDICIA	NO 8
GERMIGNAGA	VA 8	GROTTOLE	MT -11	LANDRIANO	PV 0
GERRE DE'CAPRICCI	CR -8	GRUARO	VE 5	LANGHIRANO	PR 4
GESSATE	MI 1	GRUGLIASCO	TO 8	LANGOSCO	PV 8
GHEDI	BS 6	GRUMELLO CREMONESE ED UNI	CR 12	LANZO TORINESE	TO 8
GHEMME	NO 8	GRUMELLO DEL MONTE	BG 21	LAPEDONA	AP 1
GHIFFA	NO 3	GRUNOLO DELLE ABBADESSE	VI 12	LARCIAHO	PT 7
GHISALBA	BG 5	GUALDO TADINO	PG 10	LARI	PI 4
GHISLARENDO	VC 8	GUALTIERI	RE 9	LARINO	CB 15
GIANICO	BS 14	GUANZATE	CO 4	LASNIGO	CO 7
GIAROLE	AL 18	GUARDABOSOME	VC 3	LASTRA A SIGNA	FI 11
GIAVENO	TO 8	GUARDAMIGLIO	MI 14	LATERINA	AR 7
GIAVERA DEL MONTELLO	TV 6	GUARDIAGRELE	CN 8	LATINA	LT 20
GIGNESE	NO 4	GUARENTE	CN -1	LATISANA	UD 9
GIOIA DEL COLLE	BA 13	GUASTALLA	RE 9	LAVAGNA	GE 11
GIOIOSA IONICA	RC 13	GUBBIO	PG 10	LAVAGNO	VR 1
GIOVINAZZO	BA 12	GUDO VISCONTI	MI 10	LAVENO-NOMBELLO	VA 5

ESERCIZI A METANO A REGIME

Le variazioni delle tariffe sono espresse in €/mc. Per il corrispondente valore in €/Mcal e in €/Kwh vedere la tabella in calce

COMUNE	Var. PR €/mc	COMUNE	Var. PR €/mc	COMUNE	Var. PR €/mc
LAVIS	TN 5	LOVERE	BG 7	MARANO VICENTINO	VI 9
LAZISE	VR 6	LOZZA	VA -1	MARCALLO CON CASONE	MI 9
LAZZATE	MI 5	LOZZOLO	VC 8	MARCARIA	MN 2
LECCE	LE -6	LUBRIANO	VT 3	MARCELLINA	RM 6
LECCO	CO 10	LUCCA	LU 6	MARCIANO DELLA CHIARA	AR 7
LEFFE	BG 8	LUCERA	FG 3	MARCIGNAGO	PV 13
LEGGIUNO	VA 8	LUCIGNANO	AR 7	MARCON	VE 2
LEGNAGO	VR 6	LUCO DEI MARSI	AQ 7	MARENO DI PIAVE	TV 6
LEGNANO	MI 10	LUGAGNANO VAL D'ARDA	PC 11	MARGHERITA DI SAVOIA	FG 0
LEGNARO	PD -2	LUGO	RA 5	MARIANA MANTOVANA	MN 6
LEINI	TO 8	LUGO DI VICENZA	VI -11	MARIANO COMENSE (25)	CO 7
LEIVI	GE 11	LUINO	VA 8	MARIANO COMENSE (26)	CO 12
LENDINARA	RO 9	LUISAGO	CO 11	MARIANO DEL FRIULI	GO 13
LENNA	BG 5	LUMEZZANE	BS -1	MARINA DI GIOIOSA IONICA	RC 13
LENO	BS 13	LURAGO D'ERBA	CO 18	MARINO	RM 6
LENTA	VC 8	LURAGO MARINONE	CO 6	MARMIROLO	MN -1
LENTATE SUL SEVESO	MI 10	LURANO	BG 2	MARNATE	VA 7
LERICI	SP 15	LURATE CACCIVIO	CO 15	MARONE	BS 10
LESA	NO 4	LUSERNA SAN GIOVANNI	TO 8	MAROSTICA	VI 8
LESMO	MI 8	LUSERNETTA	TO 8	MARSALA	TP 22
LESSOLO	TO 6	LUSIA	RO 8	MARSCIANO	PG 7
LESSONA	VC 8	LUVINATE	VA 2	MARTA	VT 3
LEVATE	BG 5	LUZZARA	RE 9	MARTELLAGO	VE 8
LEVICO TERME	TN 5	MACELLO	TO 5	MARTIGNANA DI PO	CR 7
LEVONE	TO 8	MACERATA	MC 13	MARTINENGO	BG 5
LICCIANA MARDI	MS 16	MACERATA FELTRIA	PS 8	MARTINSICURO	TE 22
LIERNA	CO 10	MACHERIO	MI 19	MARUDO	MI 17
LIGNANA	VC 8	MACLODIO	BS 16	MARZABOTTO	BO 9
LIGNANO SABBIAADORO	UD 9	MADDALONI	CE 14	MASATE	MI 4
LIMANA	BL -6	MADIGNANO	CR 6	MASER	TV 6
LIMBIATE	MI -10	MADONE	BG 18	MASERADA SUL PIAVE	TV 6
LIMENA	PD 15	MAGENTA	MI 6	MASI	PD 16
LIMIDO COMASCO	CO 6	MAGGIORA	NO 13	MASI TORELLO	FE 15
LIMONE PIEMONTE	CN 8	MAGHERO	PV 3	MASIO	AL 4
LINAROLO	PV 22	MAGIONE	FG 10	MASLIANICO	CO 15
LIPOMO	CO 15	MAGLIANO ALFIERI	CN -1	MASON VICENTINO	VI -11
LISCATE	MI 8	MAGLIONE	TO -2	MASONE	GE 5
LISSONE	MI 18	MAGNACAVALLLO	MN 22	MASSA	MS 16
LIVORNO	LI 22	MAGNANO IN RIVIERA	UD 9	MASSA E COZZILE	PT 7
LIVORNO FERRARIS	VC -2	MAGREGLIO	CO 7	MASSA FISCAGLIA	FE 15
LIVRAGA	MI -2	MAIOLO	PS 8	MASSA LOMBARDA	RA -1
LOANO	SV 22	MAIRAGO	MI 15	MASSA MARITTIMA	GR 1
LOCATE DI TRIULZI	MI 17	MAIRANO	BS 16	MASSA MARTANA	PG 10
LOCATE VARESENO	CO 22	MAJANO	UD 9	MASSAFRA	TA -9
LOCATELLO	BG 15	MALAGNINO	CR 4	MASSALENGO	MI 14
LODI	MI 10	MALALBERGO	BO 9	MASSANZAGO	PD 9
LODI VECCHIO	MI 22	MALEGNNO	BS 14	MASSAROSA	LU -4
LOGRATO	BS 16	MALEO	MI 14	MASSERANO	VC 8
LOMAGNA	CO 5	MALGESSO	VA 2	MASSIGNANO	AP 1
LOMAZZO	CO 4	MALGRATE	CO 10	MASSINO VISCONTI	NO 4
LOMBRIASCO	TO 8	MALNATE	VA 12	MATELICA	MC 11
LONATE CEFFINO	VA 4	MALO	VI 9	MATERA	MT 2
LONATE PCZZOLO	VA 5	MALTIGNANO	AP 22	MATHI	TO 8
LONATO	BS 6	MANMOLA	RC 13	MAZARA DEL VALLO	TP 22
LONDA	FI 7	MANDELLO DEL LARIO	CO 10	MAZZANO	BS 10
LONGARE	VI 3	MANDELLO VITTA	NO 8	MAZZANO ROMANO	RM 6
LONGHERA	BS 16	MANERBA DEL GARDA	BS 13	MAZZE'	TO -1
LONGIANO	FO 12	MANERBIO	BS 7	MEDA	MI 12
LONGONE AL SEGRINO	CO -10	MANGO	CN -13	MEDESANO	PR 14
LONIGO	VI -8	MANIAGO	PH 9	MEDICINA	BO 5
LORANZE'	TO 6	MANSUE'	TV 6	MEDIGLIA	MI 3
LOREGGIA	PD 13	MANTA	CN 8	MEDOLAGO	BG 7
LORENZANA	PI 4	MANTOVA	MN 15	MEDOLE	MN 16
LOREO	RO 14	MANZANO	UD 7	MEDOLLA	MO 9
LORETO	AN 0	MANZIANA	RM 6	MEDUNA DI LIVENZA	TV 6
LORO CIUFFENNA	AR 7	MAPELLO	BG 3	MEGLIADINO SAN FIDENZIO	PD 16
LORO PICENO	MC 13	MARANELLO	NO 13	MEGLIADINO SAN VITALE	PD 16
LOSINE	BS 14	MARANO TICINO	NO 13	MEINA	NO 4

ESERCIZI A METANO A REGIME

Le variazioni delle tariffe sono espresse in £/mc. Per il corrispondente valore in £/Mcal e in £/Kwh vedere la tabella in calce

COMUNE	Var. PR £/mc	COMUNE	Var. PR £/mc	COMUNE	Var. PR £/mc
MEL	BL -6	MONASTEROLO DEL CASTELLO	BG -6	MONTEREALE VALCELLINA	PN 9
MELDOLA	FO 5	MONASTIER DI TREVISO	TV 6	MONTERONI D'ARBIA	SI 7
MELE	GE 10	MONCALIERI	TO 8	MONTEROSI	VT 3
MELEGNANO	MI 22	MONCRIVELLO	VC -2	MONTEROTONDO	RM 8
MELETI	MI 6	MONDAINO	FO 8	MONTERUBBIANO	AP 1
MELFI	PZ 2	MONDOLFO	PS -12	MONTESILVANO	PE 22
MENTANA	RM 7	MONDOVI'	CN 8	MONTESPERTOLI	FI 11
MEOLO	VE 6	MONEGLIA	GE 11	MONTEU ROERO	CN -1
MERANO	BZ 22	MONFALCONE	GO 3	MONTEVARCHI	AR 7
MERATE	CO 15	MONFUMO	TV 6	MONTEVECCHIA	CO 6
MERCATO SARACENO	FO 8	MONGRANDO	VC 3	MONTEVEGLIO	BO 9
MERCENASCO	TO 8	MONGUZZO	CO 18	MONTEVIALE	VI 9
MERGOZZO	NO 4	MONIGA DEL GARDA	BS 13	MONTIANO	FO 12
MERLARA	PD 16	MONLEALE	AL -12	MONTICELLI BRUSATI	BS 10
MERLINO	MI 21	MONOPOLI	BA 13	MONTICELLI D'ONGINA	PC 21
MERONE	CO 18	MONSANO	AN 5	MONTICELLI PAVESE	PV 14
MESENZANA	VA 8	MONSELICE	PD 9	MONTICELLO BRIANZA	CO 6
MESERO	MI 19	MONSUMMANO TERME	PT 7	MONTICELLO CONTE OTTO	VI 3
MESOLA	FE -5	MONTAGNANA	PD 16	MONTICELLO D'ALBA	CN 1
MESSINA	ME 14	MONTATONE	FI 4	MONTICHIARI	BS 6
MESTRINO	PD 15	MONTALBANO IONICO	MT 2	MONTIGNOSO	MS 16
MEZZAGO	MI 5	MONTALCINO	SI 7	MONTIRONE	BS 10
MEZZANE DI SOTTO	VR 1	MONTALENGHE	TO 8	MONTODINE	CR 4
MEZZANINO	PV 7	MONTALTO DORA	TO 6	MONTORFANO	CO 15
MEZZOCORONA	TN 5	MONTALTO UFFUGO	CS 13	MONTORIO AL VOMANO	TE 8
MEZZOMERICO	NO 13	MONTANARO	TO 8	MONTORSO VICENTINO	VI 4
MIAGLIANO	VC 3	MONTANASO LOMBARDO	MI 8	MONVALLE	VA 1
MIANE	TV 6	MONTANERA	CN 8	MONZA (35)	MI 8
MIAZZINA	NO 7	MONTAURO	CZ 13	MONZA (36)	MI 15
MIGLIARINO (27)	FE 15	MONTE DI MALO	VI 9	MONZAMBANO	MN 16
MIGLIARINO (28)	FE 8	MONTE MARENZO	BG 5	MORANO CALABRO	CS 13
MIGLIARNO	FE 15	MONTE PORZIO	PS -12	MORANO SUL PO	AL 8
MIGNANEGO	GE 22	MONTE PORZIO CATONE	RM 6	MORARO	GO 13
MILANO (29)	MI 8	MONTE SAN PIETRO	BO 9	MORCIANO DI ROMAGNA	FO 13
MILANO (30)	MI 9	MONTE SAN SAVINO	AR 7	MORENGO	BG 13
MILLESIMO	SV 10	MONTE SAN VITO	AN 5	MORESCO	AP 1
MINERBE	VR 1	MONTE URANO	AP 18	MORETTA	CN 8
MINERBIO	BO 9	MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	PV 8	MORGANO	TV 6
MINTURNO	LT 12	MONTEBELLO VICENTINO	VI 9	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	TV 6
MIRA	VE -2	MONTEBELLUNA	TV 9	MORICONE	RM 6
MIRABELLO	FE 3	MONTECARLO	LU 4	MORIMONDO	MI 16
MIRADOLE TERME	PV 14	MONTECATINI-TERME	PT 7	MORLUPO	RM 6
MIRANDOLA (31)	MO 1	MONTECCHIA DI CROSARA	VR 8	MORNAGO	VA 8
MIRANDOLA (32)	MO 9	MONTECCNIO EMILIA	RE 9	MORNICO AL SERIO	BG 5
MISANO ADRIATICO	FO 8	MONTECCNIO MAGGIORE	VI 10	MORRO D'ALBA	AN 5
MISANO DI GERA D'ADDA	BG 5	MONTECCNIO PRECALCINO	VI -11	MORRO D'ORO	TE 22
MISINTO	MI 5	MONTECHIARUGOLO	PR -6	MORTARA	PV -7
MISSAGLIA	CO 6	MONTECOMPATRI	RM 6	MORUZZO	UD 9
MODENA	MO 8	MONTECOTILO	PS 8	MOSCAZZANO	CR 6
MODIGLIANA	FD 6	MONTECOSARO	MC 13	MOSCUFO	PE 12
MODUGNO	BA 13	MONTEFALCO	PG 7	MOSSA	GO 13
MOGGIO UDINESE	UD 7	MONTEFIASCONE	VT 3	MOSSO SANTA MARIA	VC 3
MOGLIA	MN 5	MONTEFIORINO	MO 9	MOTTA BALUFFI	CR 7
MOGLIANO	MC 13	MONTEFORTE D'ALPONE	VR 8	MOTTA DE'CONTI (37)	VC 8
MOGLIANO VENETO (33)	TV 12	MONTEGALDA	VI 3	MOTTA DE'CONTI (38)	VC 8
MOGLIANO VENETO (34)	TV -2	MONTEGRIDOLFO	FO 8	MOTTA DI LIVENZA	TV 6
MOIO DE' CALVI	BG 5	MONTEGRINO-VALTRAVAGLIA	VA 8	MOTTA VISCONTI	MI 7
MOLA DI BARI	BA 13	MONTEGROTTO TERME	PD 16	MOTTALCIATA	VC 8
MOLFETTA	BA 0	MONTELEONE D'ORVIETO	TR 3	MOZZANICA	BG 5
MOLINELLA	BO 5	MONTelibretti	RM 6	MOZZATE	CO 5
MOLINO DEI TORTI	AL 19	MONTELLO	BG 21	MOZZECANE	VR 6
MOLTENO	CO 16	MONTELUPO FIORENTINO	FI 12	MOZZO	BG 8
MOLTRASIO	CO 15	MONTELUPONE	MC 13	MUGGIO'	MI 5
MOLVENA	VI -11	MONTENARCANO	AN 2	MULAZZANO	MI 22
MONBERCELLI	AT 0	MONTENARLO	FI 11	MUSCOLINE	BS 10
MONDO	NO -12	MONTEPAONE	CZ 13	MUSILE DI PIAVE	VE 2
MONALE	AT 1	MONTEPRANDONE	AP 12	MUSSOLENTE	VI 8
MONASTERO BORNIDA	AT -2	MONTERADO	AN -4	MUZZANA DEL TURGNANO	UD 9

ESERCIZI A METANO A REGIME

Le variazioni delle tariffe sono espresse in €/mc. Per il corrispondente valore in €/Mcal e in €/Kwh vedere la tabella in calce

COMUNE	Var. PR €/mc	COMUNE	Var. PR €/mc	COMUNE	Var. PR €/mc
MUZZANO	VC 3	OLGIATE MOLGORA	CO 16	PALAZZOLO VERCELLESE	VC -2
NAGO TORBOLE	TN 5	OLGIATE OLONA	VA 7	PALERMO	PA 22
NAPOLI	NA 22	OLGINATE	CO 10	PALESTRINA	RM 10
NARNI	TR 8	OLMENETA	CR 22	PALLANZANO	NO 6
NARZOLE	CN 1	OLMO AL BREMBO	BG 5	PALMANOVA	UD 9
NAVE	BS 5	OLTRONA DI SAN MAMETTE	CO 15	PALO DEL COLLE	BA 12
NAVE SAN ROCCO	TN 5	OME	BS 10	PALOMBARA SABINA	RM 6
NEBBIUNO	NO 4	OMEGNA	NO 16	PALOSCO	BG 5
NEIVE	CN -13	OPPEANO	VR 1	PALU'	VR 1
NEMBRO	BG 22	ORBASSANO	TO 8	PANCALIERI	TO 8
NEMI	RM 6	ORCIANO PISANO	PI 4	PANCARANA	PV 7
NEPI	VT 3	ORIGGIO	VA 3	PANDINO	CR -10
NERETO	TE -10	ORINO	VA -11	PANICALE	PG 10
NERVESIA DELLA BATTAGLIA	TV 6	ORIO AL SERIO	BG 13	PANTIGLIATE	MI 8
NERVIANO	MI 10	ORIO CANAVESE	TO 8	PARABIAGO	MI 5
NIARDO	BS 14	ORIO LITTA	MI 9	PARATICO	BS 6
NIBBIOLO	NO -1	ORMELLE	TV 6	PARE'	CO 2
NIBIONNO	CO 7	ORNAGO	MI 8	PARMA	PR 22
NICHELINO	TO 8	ORNAVASSO	NO 22	PARONA	PV 17
NICORVO	PV 8	ORSAGO	TV 6	PARRE	BG 14
NICOSIA	EN -6	ORSENIGO	CO 15	PARUZZARO	NO 20
NIMIS	UD 9	ORSOGNA	CH 8	PASIAN DI PRATO	UD -11
NIZZA MONFERRATO	AT 8	ORTA SAN GIULIO	NO 13	PASIANO DI PORDENONE	PN 6
NOALE	VE 8	ORTONOVO	SP 15	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	PG 10
NOCCIANO	PE 22	ORVIETO	TR 3	PASSIRANO	BS 16
NOCERA INFERIORE	SA 0	ORZINUOVI	BS 13	PASTRENGO	VR 5
NOCERA UMBRA	PG 10	ORZIVECCHI	BS 13	PASTURANA	AL 4
NOCI	BA 13	OSASCO	TO 5	PASTURO	CO 10
NOGAREDO	TN 9	OSASIO	TO 8	PAULLO	MI 21
NOICATTARO	BA 12	OSIMO	AN 7	PAVIA	PV 0
NOLE	TO 8	OSIO SOPRA	BG 5	PAVIA DI UDINE	UD 16
NOLI	SV 22	OSIO SOTTO	BG 11	PAVONE CANAVESE	TO 6
NOMI	TN 9	OSNAGO	CO 15	PAVULLO NEL FRIGNANO	NO 11
NOWANTOLA	MO 3	OSOPPO	UD 9	PECCIOLI	PI 4
NOWE	TO 8	OSPEDALETTO	TN 5	PECETTO TORINESE	TO 8
NOSATE	MI 8	OSPEDALETTO EUGANEO	PD 9	PEDASO	AP 1
NOVA MILANESE	MI 12	OSPEDALETTO LODIGIANO	MI 9	PEDEROBBA	TV 6
NOVAFELTRIA	PS 8	OSPITALETTO	BS 6	PEDRENGO	BG 2
NOVALEDO	TN 5	OSSONA	MI 7	PEGOGNAGA	MN 9
NOVARA	NO -1	OSTELLATO	FE 15	PEIA	BG 8
NOVATE MILANESE	MI 22	OSTIANO	CR 22	PELAGO	FI 7
NOVE	VI 4	OSTIGLIA	MN 6	PELLA	NO 4
NOVEDRATE	CO 14	OVIGLIO	AL 8	PENNA SANT'ANDREA	TE 8
NOVELLARA	RE 9	OZEGNA	TO 8	PENNABILLI	PS 8
NOVENTA DI PIAVE	VE 2	OZZANO DELL'EMILIA	BO 9	PEREGO	CO 16
NOVENTA PADOVANA	PD 15	OZZERO	MI 16	PERGINE VALDARNO	AR 7
NOVI DI MODENA	MO 0	PADENGHE SUL GARDA	BS 6	PERO	MI 18
NOVI LIGURE	AL 4	PADERNA	AL 21	PEROSA ARGENTINA	TO 5
NOVIGLIO	MI 4	PADERNO D'ADDA	CO 16	PEROSA CANAVESE	TO 8
NUMANA	AN 6	PADERNO DEL GRAPPA	TV 6	PERSICO DOSIMO	CR 22
NUVOLENTO	BS 10	PADERNO DUGNANO	MI -8	PERTENGO	VC 8
NUVOLERA	BS 10	PADERNO FRANCIACORTA	ES 13	PERUGIA	PG 11
OCCHIEPPO INFERIORE	VC 3	PADERNO PONCHIELLI	CR 6	PESARO	PS 19
OCCHIEPPO SUPERIORE	VC 3	PADOVA	PD 9	PESCANTINA	VR 6
ODERZO	TV 9	PAESE	TV 6	PESCARA	PE -10
OFFANENGO	CR 13	PAGANI	SA 0	PESCAROLO ED UNITI	CR 22
OFFIDA	AP -13	PAGAZZANO	BG 4	PESCATE	CO 10
OFFLAGA	BS 13	PAGLIETA	CH 22	PESCHIERA BORROMEO (39)	MI 3
OGGIONA CON SANTO STEFANO	VA 4	PAITONE	BS 10	PESCHIERA BORROMEO (40)	MN 9
OGGIONO	CO -6	PALADINA	SS 21	PESCHIERA DEL GARDA	VR -16
OGLIANICO	TO 8	PALAGANO	PD 9	PESCIA	PT 7
OLCENENGO	VC -10	PALAIÀ	PI 4	PESCINA	AQ -16
OLDENICO	VC -10	PALAZZAGO	EG 15	PESSANO CON BORNAGO	MI 8
OLEGGIO	NO 13	PALAZZO CANAVESE	TO 7	PESSINA CREMOESE	CR 22
OLEGGIO CASTELLO	NO 20	PALAZZO PIGNANO	CR 22	PETACCIATO	CB 22
OLEVANO DI LOMELLINA	PV 3	PALAZZO SAN GERVASIO	PZ 2	PETRIOLO	MC 13
OLEVANO ROMANO	RM 6	PALAZZOLO DELLO STELLA	UD 9	PETRITOLI	AP 1
OLGIATE COMASCO	CO 15	PALAZZOLO SULL'OGGIO	BS 8	PETTENASCO	NO 4

ESERCIZI A METANO A REGIME

Le variazioni delle tariffe sono espresse in £/mc. Per il corrispondente valore in £/Mcal e in £/Kwh vedere la tabella in calce

COMUNE	Var. PR £/mc	COMUNE	Var. PR £/mc	COMUNE	Var. PR £/mc
PETTINENGO	VC 8	POGNO	NO 4	POVIGLIO	RE 9
PEVERAGNO	CN 8	POIRINO	TO 7	POVOLETTO	UD 9
PEZZANA	VC 8	POLCENIGO	PN 9	POZZAGLIO ED UNITI (43)	CR 22
PIACENZA	PC 12	POLICORO	MT 22	POZZAGLIO ED UNITI (44)	CR 11
PIAN CAMUNO	BS 14	POLIGNANO A MARE	BA 12	POZZO D'ADDA	MI 4
PIAN DI SCO	AR 7	POLLENZA	MC 13	POZZOLEONE	VI 3
PIANCOGNO	BS 14	POLLONE	VC 3	POZZOLO FORMIGARO	AL 9
PIANELLA	PE 22	POLONGHERA	CN 8	POZZONOVO	PD 8
PIANENGO	CR 6	POLPENAZZE DEL GARDA	BS 13	POZZUOLO DEL FRIULI	UD 16
PIANEZZA	TO 8	POLVERARA	PD -2	POZZUOLO MARTESANA	MI 8
PIANEZZE	VI -11	POMARETTO	TO 5	PRADAMANO	UD 7
PIANICO	BG 18	POMAROLO	TN 9	PRALUNGO	VC 3
PIANIGA	VE -2	POMBIA	NO 7	PRAMAGGIORE	VE 8
PIANORO	BO 9	POMEZIA	RH 22	PRAROLO	VC 8
PIASCO	CN 8	POMPEI	NA 16	PRATA DI PORDENONE	PN 9
PIATTO	VC -8	PONPIANO	BS 13	PRATO	FI 11
PIAZZA ARMERINA	EN -6	PONPONESCO	MN 16	PRATO SESIA	NO 8
PIAZZA BREMBANA	BG 5	PONCARALE	BS 16	PRATOLA PELIGNA	AO 3
PIAZZOLA SUL BRENTA	PD 8	PONDERANO	VC 8	PRAVISDOMINI	PN 6
PIEDIMULERA	NO 6	PONSACCO	PI 4	PRAY	VC 3
PIEGARO	PG 10	PONT-CANAVESE	TO 8	PRECENICCO	UD 9
PIERANICA	CR 6	PONTASSIEVE	FI 7	PREDAPPIO	FO 3
PIETRA LIGURE	SV 22	PONTE BUGGIANESE	PT 7	PREDORE	BG 5
PIETRARUBBIA	PS 8	PONTE DELL'OLIO	PC -1	PREGANZIOL	TV 6
PIETRASANTA	LU 4	PONTE DI PIAVE	TV 6	PREGNANA MILANESE	MI 6
PIEVE A NIEVOLE	PT 7	PONTE LAMBRO	CO 7	PREMARIACCO	UD -11
PIEVE D'OLMI	CR 6	PONTE SAN NICOLA	PD 9	PREMOSELLO-CHIOVENDA	NO -1
PIEVE DEL CAIRO	PV 8	PONTE SAN PIETRO	BG 7	PREVALLE	BS 10
PIEVE DI SOLIGO	TV 6	PONTECORVO	FR 3	PRIGNANO SULLA SECCHIA	MO 9
PIEVE LIGURE	GE 10	PONTECURONE	AL -12	PRIMALUNA	CO 10
PIEVE PORTO MORONE	PV 3	PONTEDERA	PI 22	PRIOCCA	CN -1
PIEVE SAN GIACOMO	CR 22	PONTELONGO	PD 16	PROSERPIO	CU -10
PIEVE VERGONTE	NO -1	PONTENURE	PC 16	PROVAGLIO D'ISEO	BS 10
PINAROLO PO	PV 7	PONTERANICA	BG 9	PUEGNAGO SUL GARDA	BS 13
PINASCA	TO 5	PONTESTURA	AL 18	PUMENGO	BG 5
PINEROLO	TO 5	PONTEVICO	BS 12	PUSIANO	CO -10
PINETO	TE 22	PONTI	AL -2	QUAREGNA	VC 8
PINO TORINESE	TO 8	PONTI SUL MINCIO	MN 16	QUARGNENTO	AL 4
PIOBESI D'ALBA	CN -1	PONTIDA	BG 21	QUARONA	VC 3
PIOBESI TORINESE	TO 8	PONTINIA	LT 12	QUARRATA	PT 9
PIOLTELLO	MI -9	PONTIROLO NUOVO	BG 13	QUARTO D'ALTINO	VE -2
PIOMBINO	LI 1	PONTOGLIO	BS 16	QUATTORDIO	AL 4
PIOMBINO DESE	PD 13	PONTREMOLI	MS 16	QUATTRO CASTELLA	RE 9
PIOSSASCO	TO 8	PONZANO VENETO	TV 9	QUERO	BL 6
PIOVE DI SACCO	PD 16	POPOLI	PE 3	QUILTANO	SV 22
PIOVENE ROCCHETTE	VI 9	PORANO	TR 3	QUINCINETTO	TO 6
PISA	PI 4	PORCIA	PN 9	QUINGENTOLE	MN 4
PISANO	NO 4	PORDERONE	PN 9	QUINTANO	CR 6
PISCIWA	TO 5	PORTALBERA	PV 8	QUINTO DI TREVISO	TV 6
PISOGNE	BS 5	PORTE	TO 5	QUINTO VERCELLESE	VC -10
PISONIANO	RH 6	PORTICI	NA 22	QUINTO VICENTINO	VI 3
PISTICCI	MT 22	PORTICO E SAN BENEDETTO	FO 3	QUINZANO D'OGGIO	BS 7
PISTOIA	PT 9	PORTO MANTOVANO	MN -1	QUISTELLO	MN 8
PIVERONE	TO -10	PORTO SAN GIORGIO	AP 4	RACCONIGI	CN 8
PIZZALE	PV 7	PORTO SANT'ELPIDIO	AP 1	RAGOGNA	UD 5
PIZZIGHETTONE (41)	CR 22	PORTO TOLLE	RO 15	RANCO VALCUVIA	VA 8
PIZZIGHETTONE (42)	CR -14	PORTO VALTRAVAGLIA	VA 8	RANCO	VA 3
PIZZO	CZ 13	PORTOBUFFOLE'	TV 6	RANDEZZO	CT 7
PLODIO	SV 20	PORTOFINO	GE 11	RANICA	BG 1
POCENIA	UD 9	PORTOGRUARO	VE 5	RAPALLO	GE 11
PODENZANA	MS 16	PORTOMAGGIORE	FE 15	RAVARINO	MO 19
PODENZANO	PC 6	PORTOVENERE	SP 15	RAVENNA	RA 11
POGGIBONSI	SI 7	PORTULA	VC 3	REA	PV 7
POGGIO A CAIANO	FI 11	POSSAGNO	TV 6	REANO	TO 8
POGGIO BERNI	FO 8	POTENZA	PZ 2	RECANATI	MC 11
POGGIO RENATICO	FE 8	POTENZA PICENA	MC -15	RECCO	GE 11
POGGIO RUSCO	MN 1	POVE DEL GRAPPA	VI 8	RECETTO	NO 8
POGLIANO MILANESE	MI 8	POVEGLIANO	TV 6	RECCARO TERME	VI 11

ESERCIZI A METANO A REGIME

Le variazioni delle tariffe sono espresse in €/mc. Per il corrispondente valore in €/Mcal e in €/Kwh vedere la tabella in calce

COMUNE	Var. PR €/mc	COMUNE	Var. PR €/mc	COMUNE	Var. PR €/mc
REDAVALLE	PV 8	RODANO	MI 8	SACILE	PN 9
REDONDESCO	MN 6	RODDI	CN -1	SAGLIANO MICCA	VC 3
REFRONTOLO	TV 6	RODENGO-SAIANO	BS 10	SAGRADO	GO 13
REGGELLO	FI 7	RODERO	CO -8	SALA BAGANZA	PR 8
REGGIO NELL'EMILIA	RE 9	RODIGO	MN 6	SALA BOLOGNESE	BO 9
REGGIOLO	RE 9	ROGENO	CO 7	SALASCO	VC 14
REMANZACCO	UD 7	ROGNO	BG 14	SALASSA	TO 8
RENATE	MI 10	ROLETO	TO 5	SALCEDO	VI -11
RENDE	CS 13	ROLO	RE 9	SALE MARASINO	BS 10
RESANA	TV 6	ROMA	RM 6	SALERANO CANAVESE	TO 6
RESCALDINA	MI 4	ROMAGNANO SESIA	NO 8	SALERANO SUL LAMBRO	MI 6
RETORBIDO	PV 22	ROMANENGO	CR 13	SALERNO	SA 0
REVERE	MN 6	ROMANO CANAVESE	TO 8	SALETTO	PD 16
REVIGLIASCO D'ASTI	AT 8	ROMANO D'EZZELINO	VI 8	SALGAREDA	TV 6
REVINE LAGO	TV 6	ROMANO DI LOMBARDIA	BG 19	SALI VERCELLESE	VC 8
REZZAGO	CO 7	ROMANS D'ISONZO	GO 13	SALICE SALENTINO	LE 13
REZZATO	BS 6	ROMENTINO	NO -2	SALO'	BS 6
RIANO	RM 6	RONAGO	CO -8	SALORNO	BZ 5
RICCIONE	FO 6	RONCA'	VR 8	SALSOMAGGIORE TERME	PR 11
RICCO DEL GOLFO DI SPEZIA	SP 15	RONCADE	TV 6	SALUOCIO	FO 8
RICENGO	CR 1	RONCADELLE	BS 5	SALUGGIA	VC 0
RIESE PIO X	TV 6	RONCEGNO	TN 5	SALUSSOLA	VC -10
RIGNANO FLAMINIO	RM 6	RONCHI DEI LEGIONARI	GO 12	SALUZZO	CN 8
RIGNANO SULL'ARNO	FI 7	RONCHIS	UD 9	SALVIROLA	CR 6
RIMINI	FO 8	RONCO ALL'ADIGE	VR 1	SALZANO	VE 8
RIO SALICETO	RE 9	RONCO BIELLESE	VC 8	SAMBUCI	RM 6
RIOLO TERME	RA -1	RONCO BRIANTINO	MI 5	SAMONE (45)	TN 5
RIPALTA ARPINA	CR 4	RONCO SCRIVIA	GE -10	SAMONE (46)	TO 6
RIPALTA CREMASCA	CR 3	RONCOFERRARO	MN 6	SAN BASSANO	CR 22
RIPALTA GUERINA	CR 3	RONCOFREDDO	FO 8	SAN BENEDETTO DEI MARSI	AG -16
RIPATRANSONE	AP 1	RONCOLA	BG 15	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP 1
RIPE SAN GINESIO	MC 13	RONDISSONE	TO -1	SAN BENEDETTO PO	MN 6
RIVA DEL GARDA	TN 1	RONSECCO	VC 8	SAN BENIGNO CANAVESE	TO 8
RIVA LIGURE	IM 9	ROPOLO	VC -10	SAN BERNARDINO VERBANO	NO 7
RIVA PRESSO CHIERI	TO 7	ROSA'	VI 8	SAN BIAGIO DI CALLALTA	TV 6
RIVALTA BORMIDA	AL 0	ROSATE	MI 7	SAN BONIFACIO (47)	VR 8
RIVALTA DI TORINO	TO 8	ROSCIANO	PE 22	SAN BONIFACIO (48)	VR 10
RIVANAZZANO	PV 8	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE 22	SAN CAZIAN D'ISONZO	GO 12
RIVARA	TO 8	ROSIGNANO MARITTIMO	LI 22	SAN CARLO CANAVESE	TO 8
RIVAROLO CANAVESE	TO 8	ROSOLINA	RO 14	SAN CASCIANO IN VAL DI PE	FI 7
RIVAROLO DEL RE ED UNITI	CR 4	ROSSANA	CN 8	SAN CATALDO	CL 21
RIVAROLO MANTOVANO	MN 4	ROSSANO	CS 13	SAN CESARIO SUL PANARO	MO 6
RIVE	VC 8	ROSSANO VENETO	VI 8	SAN CIPRIANO PO	PV 8
RIVE D'ARCANO	UD 9	ROSSIGLIONE	GE 5	SAN CLEMENTE	FO 8
RIVERGARO	PC 13	ROSTA	TO 8	SAN COLOMBO AL LAMBRO	MI 5
RIVIGNANO	UD -11	ROTA D'IMAGNA	BG 15	SAN COLOMBO CERTENOLI	GE 11
RIVOLI	TO 8	ROTOFRENO	PC 17	SAN DAMIANO AL COLLE	PV 5
RIVOLI VERONESE	VR 6	ROVAGNATE	CO 16	SAN DAMIANO D'ASTI	AT 8
RIVOLTA D'ADDA	CR 0	ROVASENDA	VC 8	SAN DANIELE DEL FRIULI	UD 9
RO	FE -7	ROVATO	BS 16	SAN DANIELE PO	CR -13
ROASCHIA	CN 8	ROVELLASCA	CO 7	SAN DONA'DI PIAVE	VE 2
ROASIO	VC 8	ROVERBELLA	MN 6	SAN DONATO MILANESE	MI 16
ROBASSOMERO	TO 8	ROVERCHIARA	VR 1	SAN FELICE DEL BENACO	BS 13
ROBIATE	CO 16	ROVERE' DELLA LUNA	TN 5	SAN FELICE SUL PANARO	MO 9
ROBECCHETTO CON INDUNO	MI 8	ROVEREDO IN PIANO	PN 9	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	FG 0
ROBECCO D'OGGIO	CR 13	ROVERETO	TN 9	SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	CO 18
ROBECCO PAVESE	PV 7	ROVETTA	BG 14	SAN FIOR	TV 6
ROBECCO SUL NAVIGLIO	MI 12	ROVIGO	RO 6	SAN FIORANO	MI 10
ROBILANTE	CN 8	ROZZANO	MI 22	SAN FRANCESCO AL CAMPO	TO 8
ROCCA D'ARAZZO	AT 0	RUBANO	PD 15	SAN GINESIO ED UNITI	PV 13
ROCCA SAN CASCIANO	FO 3	RUBIERA	RE 9	SAN GERMANO CHISONE	TO 5
ROCCABIANCA	PR 1	RUDIANO	BS 16	SAN GERMANO VERCELLESE (49)	VC -10
ROCCAFORTE MONDOVI'	CN 8	RUFINA	FI 7	SAN GERMANO VERCELLESE (50)	VC 14
ROCCAPIEMONTE	SA 16	RUSSI	RA 2	SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	MN 1
ROCCAVERNATE	SV 10	RUTIGLIANO	BA 4	SAN GIACOMO VERCELLESE	VC 8
ROCCAIONE	CN 8	RUVO DI PUGLIA	BA 0	SAN GIMIGNANO	SI 7
ROCCELLA IONICA	RC 13	SABBIONETA	MN 4	SAN GIORGIO A CREMANO	NA 22
ROCCETTA TANARO	AT 0	SACCOLONGO	PD 15	SAN GIORGIO CANAVESE	TO 8

ESERCIZI A METANO A REGIME

Le variazioni delle tariffe sono espresse in €/mc. Per il corrispondente valore in €/Mcal e in €/Kwh vedere la tabella in calce

COMUNE	Var. PR €/mc	COMUNE	Var. PR €/mc	COMUNE	Var. PR €/mc
SAN GIORGIO DELLE PERTICH	PD 13	SAN QUIRINO	PN 9	SANTO STEFANO AL MARE	IM 9
SAN GIORGIO DI MANTOVA	MN 15	SAN RAFFAELE CIMENA	TO 8	SANTO STEFANO BELBO	CN 8
SAN GIORGIO DI PIANO	BO -1	SAN ROCCO AL PORTO	MI 7	SANTO STEFANO DI MAGRA	SP 15
SAN GIORGIO IN BOSCO	PD -3	SAN SALVO	CH 8	SANTO STEFANO LODIGIANO	MI 10
SAN GIORGIO PIACENTINO	PC 17	SAN SECONDO DI PINEROLO	TO 5	SANTO STEFANO TICINO	MI 6
SAN GIORGIO SU LEGNANO	MI 5	SAN SECONDO PARMESE	PR 2	SANTO STINO DI LIVENZA	VE 8
SAN GIOVANNI AL NATISONE	UD 7	SAN SEVERINO MARCHE	MC 11	SANTORSO	VI 9
SAN GIOVANNI BIANCO	BG 5	SAN SEVERO	FG 12	SAONARA	PD 9
SAN GIOVANNI DEL DOSSO	MN 1	SAN VALENTINO TORIO	SA 16	SARCEDO	VI -11
SAN GIOVANNI ILARIONE	VR 8	SAN VENDEMIANO	TV 6	SAREGO	VI 8
SAN GIOVANNI IN CROCE	CR 4	SAN VINCENZO	LI 22	SARMATO	PC 4
SAN GIOVANNI IN MARIIGNANO	FO 8	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PN 9	SARMEDE	TV 6
SAN GIOVANNI IN PERSICETO	BO 13	SAN VITO DI FAGAGNA	UD 9	SARNANO	MC 13
SAN GIOVANNI TEATINO	CH 12	SAN VITO DI LEGUZZANO	VI 9	SARNICO	BG 5
SAN GIOVANNI VALDARNO	AR 21	SAN VITO ROMANO	RM 6	SARNO	SA 16
SAN GIULIANO MILANESE	MI 22	SAN VITTORE OLONA	MI 15	SARONNO	VA 7
SAN GIULIANO TERME	PI 4	SAN ZENO DI MONTAGNA	VR 6	SARSINA	FO 8
SAN GIUSTINO	PG 11	SAN ZENO NAVIGLIO	BS 13	SARTIRANA LOMELLINA	PV 3
SAN GIUSTO CANAVESE	TO 8	SAN ZENONE AL LAMBRO	MI -15	SARZANA	SP 16
SAN GODENZO	FI 7	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	TV 6	SASSO MARCONI	BO 9
SAN LAZZARO DI SAVENA	BO 5	SANDIGLIANO	VC -10	SASSUOLO	MO 5
SAN LEO	PS 8	SANDRIGO	VI -11	SAVIGLIANO	CN 8
SAN LORENZO ISONTINO	GO 13	SANFRE'	CN 8	SAVIGNANO SUL PANARO	MO 8
SAN MARCELLO	AN 5	SANGANO	TO 8	SAVIGNANO SUL RUBICONE	FO 5
SAN MARCO EVANGELISTA	CE 14	SANGIANO	VA 1	SAVONA	SV 22
SAN MARTINO ALFIERI	AT 8	SANGUINETTO	VR 17	SCAFA	PE 22
SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR 17	SANSEPOLCRO	AR 7	SCAFATI	SA 16
SAN MARTINO DALL'ARGINE	MN -6	SANT'AGATA BOLOGNESE	BO 6	SCALENGHE	TO 8
SAN MARTINO DEL LAGO	CR 4	SANT'AGATA DE' GOTI	BN 11	SCANDIANO	RE 9
SAN MARTINO DI LUPARI	PD 10	SANT'AGATA FELTRIA	PS 8	SCANDICCI	FI 11
SAN MARTINO IN PENSILIS	CB 15	SANT'AGATA FOSSILI	AL 21	SCANDOLARA RAVARA	CR 4
SAN MARTINO IN RIO	RE 9	SANT'AGATA SUL SARNERNO	SA 5	SCANDOLARA RIPA D'OGGIO	CR 22
SAN MARTINO SICCOMARIO	PV 8	SANT'AGOSTINO	FE 5	SCANZOROSCIATE	BG 9
SAN MARZANO OLIVETO	AT 8	SANT'AMBROGIO DI TORINO	TO 8	SCARLINO	GR 1
SAN MARZANO SUL SARNO	SA 16	SANT'AMBROGIO DI VALPOLIC	VR 17	SCARMAGNO	TO 8
SAN MAURIZIO CANAVESE	TO 8	SANT'ANGELO DI PIOVE DI S	PD -2	SCARPERIA	FI 7
SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	NO 4	SANT'ANGELO LODIGIANO	MI 17	SCHEGGIA E PASCELUPU	PG 10
SAN MAURO PASCOLI	FO 5	SANT'ANGELO ROMANO	RM 6	SCHIAVON	VI -11
SAN MAURO TORINESE	TO 8	SANT'ANTONINO DI SUSÀ	TO 8	SCHIGNANO	CO 15
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	VE 8	SANT'ANTONIO ABATE	NA 16	SCHIO	VI 4
SAN MICHELE ALL'ADIGE	TN 5	SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA	FO 8	SCHIVENOGLIA	MN 1
SAN MICHELE MONDOVI	CN 8	SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	TE 22	SCORZE'	VE 8
SAN NINIATO	PI 4	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALB	SA 16	SCURCOLA MARSCIANA	AQ 8
SAN NAZARIO	VI 8	SANT'ELENA	PD 8	SCURELLE	TN 5
SAN NAZZARO SESIA	NO 8	SANT'ELPIDIO A MARE	AP 1	SECUGNAGO	MI 5
SAN NICOLA LA STRADA	CE 14	SANT'ILARIO D'ENZA	RE 9	SEDICO	BL -6
SAN PAOLO	BS 9	SANT'OMERO	TE -10	SEDRIANO	MI 19
SAN PAOLO D'ARGON	BG -6	SANT'OMOBONO INAGNA	BG 15	SEDRIHA	BG 18
SAN PELLEGRINO TERME (51)	BG 14	SANT'ONESTE	RM 6	SEGUSINO	TV 6
SAN PELLEGRINO TERME (52)	BG 5	SANTA CRISTINA E BISSONE	PV 3	SELVAZZANO DENTRO	PD 15
SAN PIER D'ISONZO	GO 13	SANTA CROCE SULL'ARNO	PI 4	SEMIANA	PV 3
SAN PIERO A SIEVE	FI 7	SANTA GIULETTA	PV 8	SENAGO	MI 16
SAN PIETRO AL NATISONE	UD 9	SANTA GIUSTINA IN COLLE	PD -3	SENIGALLIA	AN 10
SAN PIETRO DI FELETTO	TV 6	SANTA LUCE	PI 4	SENNA COMASCO	CO -3
SAN PIETRO DI MORUBIO	VR 17	SANTA LUCIA DI PIAVE	TV 6	SENNA LODIGIANA	MI 9
SAN PIETRO IN CASALE	BO -1	SANTA MARGHERITA D'ADIGE	PD 16	SERAVEZZA	LU 4
SAN PIETRO IN CERRO	PC 9	SANTA MARGHERITA LIGURE	GE 11	SEREGNO	MI 12
SAN PIETRO IN GU	PD 12	SANTA MARIA DI SALA	VE -2	SERGNANO	CR 7
SAN PIETRO MOZZOZZO	NO -1	SANTA MARIA HOE'	CO 16	SERIATE	BG 11
SAN PIETRO MUSSOLINO	VI 4	SANTA MARIA LA CARITA'	NA 16	SERLE	BS 10
SAN PIETRO VAL LEMINA	TO 5	SANTA MARIA LA LONGA	UD 7	SERMIDE	MN 1
SAN POLO D'ENZA	RE 9	SANTA MARIA NUOVA	AN 15	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	TV 6
SAN POLO DEI CAVALIERI	RM 6	SANTA MARINELLA	RM 6	SERRA RICCO	GE 10
SAN POLO DI PIAVE	TV 6	SANTA SOFIA	FO 3	SERRADIFALCO	CL 21
SAN POSSIDONIO	NO 9	SANTA VITTORIA D'ALBA	CN -1	SERRALUNGA D'ALBA	CN -1
SAN PRISCO	CE 14	SANTENA	TO 8	SERRAMAZZONI	NO -6
SAN PROSPERO	MO 9	SANTHIA'	VC 14	SERRAVALLE A PO	MN 6
SAN QUIRICO D'ORCIA	SI 7	SANTI COSMA E DAMIANO	LT 12	SERRAVALLE PISTOIESE	PT 9

ESERCIZI A METANO A REGIME

Le variazioni delle tariffe sono espresse in €/mc. Per il corrispondente valore in €/Kcal e in €/Kwh vedere la tabella in calce

COMUNE	Var. PR €/mc	COMUNE	Var. PR €/mc	COMUNE	Var. PR €/mc
SERRAVALLE SCRIVIA	AL 14	SOVICILLE	SI 7	TECLIO VENETO	VE 5
SERRAVALLE SESIA	VC 8	SOVICO	MI 7	TELGATE	BG 5
SESSA AURUNCA	CE 0	SCVIZZO	VI 9	TELVE	TN 5
SESTO AL REGHEA	PN 5	SOZZAGO	NO -1	TELVE DI SOPRA	TN 5
SESTO CALENDE	VA 4	SPELLO	PG 7	TEHNA	TN 5
SESTO ED UNITI	CR 4	SPERA	TN 5	TEOLO	PD 15
SESTO FIORENTINO (53)	FI 7	SPERLONGA	LT 12	TEOR (59)	UD 9
SESTO FIORENTINO (54)	FI 11	SPIGNO NONFERRATO	AL -2	TEOR (60)	UD -11
SESTO SAN GIOVANNI (55)	MI 9	SPILAMBERTO	NO 5	TERAMO	TE 8
SESTO SAN GIOVANNI (56)	MI -3	SPILIMBERGO	PN 9	TERDOBBIATE	NO -1
SESTRI LEVANTE	GE 11	SPINADESCO	CR 8	TERMOGLI	CB 8
SETTALA	MI 8	SPINAZZOLA	BA 12	TERNATE	VA 16
SETTIMO MILANESE	MI 8	SPINEDA	CR 4	TERNENGO	VC 8
SETTIMO ROTTARO	TO 7	SPINETO SCRIVIA	AL 21	TERNI	TR 8
SETTIMO TORINESE	TO 21	SPINETOLI	AP 7	TERNO D'ISOLA	BG 18
SETTIMO VITTORE	TO 6	SPINO D'ADDA	CR 13	TERRACINA	LT 12
SEVESO	MI 2	SPINONE AL LAGO	BG -6	TERRANOVA DA SISARI	CS 13
SEZZADIO	AL 0	SPOLETO	PG 19	TERRANOVA BRACCIOLINI	AR 7
SEZZE	LT 12	SPOLTORO	PE 12	TERRICCIOLA	PI 4
SIDERHO	RC 13	SPOTORNO	SV 22	TEZZE SUL BRENTA	VI 2
SIENA	SI 7	SPRESIANO	TV 6	TICINETO	AL 18
SIGILLO	PG 10	STAGNO LOMBARDO	CR 5	TIVOLI	RM 6
SIGNA	FI 11	STALETTI	CZ 13	TOANO	RE 9
SILEA	TV 9	STANGHELLA	PD 8	TOCCO DA CASAURIA	PE 5
SILLAVENGO	NO 8	STARANZANO	GO 12	TODI	PG 10
SILVANO PIETRA	PV 8	STAZZANO	AL 14	TOIRANO	SV 22
SILVI	TE 22	STAZZENA	LU 4	TOLENTINO	MC 22
SIRMIONE	BS 6	STEAZZANO	BG -3	TOLLEGNO	VC 3
SIROLO	AN 6	STIGLIANO	MT 2	TOLMEZZO	UD -11
SIRONE	CO 16	STRA	VE -2	TOMBOLO	PD 10
SIRTORI	CO 16	STRADELLA (57)	PV 16	TORANO NUOVO	TE 8
SISSA	PR 4	STRADELLA (58)	PV 5	TORBOLE CASAGLIA	BS 16
SIZIANO	PV 5	STRAMBINO	TO 8	TORGIANO	PG -13
SIZZANO	NO 8	STRESA	NO 4	TORINO	TO 8
SOGLIANO AL RUBICONE	FO 8	STREVI	AL 0	TORNACO	NO -1
SOIANO DEL LAGO	BS 6	STRIGNO	TN 5	TORNATA	CR 2
SOLAGNA	VI 8	STROPPIANA	VC 8	TORRAZZA COSTE	PV 7
SOLARO	MI 16	STROZZA	BG 15	TORRAZZA PIEMONTE	TO -1
SOLAROLO	RA 15	SUARDI	PV 8	TORRE ANNUNZIATA	NA 22
SOLAROLO RAINERIO	CR 4	SUBBIANO	AR 7	TORRE BOLDONE	BG 1
SOLBIATE	CO 15	SUELLO	CO 10	TORRE D'ISOLA	PV 13
SOLBIATE ARNO	VA 4	SUISIO	BG 1	TORRE DE'BUSI	BG 5
SOLBIATE OLONA	VA 7	SULBIATE	MI 10	TORRE DE'PICENARDI	CR 16
SOLERO	AL 4	SULMONA	AQ 3	TORRE DE'ROVERI	BG 18
SOLESINO	PD 8	SULZANO	BS 10	TORRE DEL GRECO	NA 22
SOLFERINO	MN 16	SUNO	NO 8	TORRE DI MOSTO	VE 6
SOLIERA	NO 6	SURBO	LE -6	TORRE MONDOVI'	CH 8
SOLZA	BG 7	SUSA	TO 8	TORRE PALLAVICINA	BG 5
SOMAGLIA	MI 15	SUSEGANA	TV 6	TORRE PELLICE	TO 8
SOMMA LOMBARDO	VA 8	SUSTINENTE	MN 6	TORREANO	UD 9
SOMMACAMPAGNA	VR -7	SUZZARA	MN 3	TORREBELVICINO	VI 9
SOMMARIVA DEL BOSCO	CN 8	TAGLIO DI PO	RO 15	TORREGLIA	PD 15
SOMMARIVA PERNO	CN -1	TAINO	VA 3	TORRI DEL BENACO	VR 6
SOMMO	PV 17	TALANELLO	PS 8	TORRI DI QUARTESOLO	VI 3
SONCINO	CR 13	TARANTASCA	CN 8	TORRIANA	FO 8
SORA	FR 3	TARANTO	TA 8	TORRICELLA SICURA	TE 8
SORBOLO	PR 9	TARCENTO	UD 9	TORRICELLA VERZATE	PV 8
SORDEVOLO	VC 3	TARVISIO	UD 4	TORTONA	AL 19
SORDIO	MI 22	TARZO	TV 6	TORTORETO	TE 7
SORESINA	CR 13	TASSAROLO	AL 4	TOSCOLANO MADERNO	BS 6
SORI	GE 11	TAVAGNACCO	UD -11	TOSSICIA	TE 8
SORISOLE	BG 9	TAVAGNASCO	TO 6	TRADATE	VA 9
SORMANO	CO 7	TAVARNELLE VAL DI PESA	FI 7	TRANA	TO 8
SOSPIRO	CR 4	TAVAZZANO CON VILLAVESCO	MI 22	TRANI	BA 12
SOSSANO	VI 11	TAVERNERIO	CO -3	TRAVACO' SICCOMARIO	PV 8
SOSTEGNO	VC 8	TAVIGLIANO	VC 3	TRAVAGLIATO	BS 9
SOVERATO	CZ 13	TAVULLIA	PS 8	TRAVEDONA-MONATE	VA 8
SOVERE	BG 8	TEAMO	CE 0	TRAVERSETOLO	PR 15

ESERCIZI A METANO A REGIME

Le variazioni delle tariffe sono espresse in £/mc. Per il corrispondente valore in £/Mcal e in £/Kwh vedere la tabella in calce

COMUNE	Var. PR £/mc	COMUNE	Var. PR £/mc	COMUNE	Var. PR £/mc
TRAVO	PC 17	VALDIERI	CN 8	VERMEZZO	MI -2
TREBASELEGHE	PD 13	VALDOBBIADENE	TV 6	VERNANTE	CN 8
TRECASALI	PR 5	VALDUGGIA	VC 8	VERNATE	MI -10
TRECASTAGNI	CT 7	VALEGGIO	PV -16	VERNIO	FI 11
TRECASTAGNI	NO 10	VALEGGIO SUL MINCIÒ	VR 8	VEROLANUOVA	BS 3
TRECENTA	RO 8	VALENZA	AL -1	VEROLAVECCHIA	BS 22
TREDOZIO	FO 6	VALENZANO	BA 12	VEROLENGO	TO -2
TRENTO	TN 5	VALFENERA	AT 1	VERONA	VR 17
TREZZANO	BS 16	VALGREGENTINO	CO 10	VERONELLA	VR 1
TREPPA GRANDE	UD 9	VALGUARNERA CAROPEPE	EN -6	VERRONE	VC 8
TREPUIZZI	LE -6	VALLANZENO	VC 8	VERRUA PO	PV 7
TRESCORE BALNEARIO	BG 9	VALLE DI MADDALONI	CE 14	VERTEMATE CON MINOPRIO	CO 8
TRESCORE CREMASCO	CR 22	VALLE LOMELLINA	PV 3	VERTOVA	BG 22
TRESIGALLO	FE 15	VALLE MOSSO	VC 3	VERUCCHIO	FO 8
TREVI	PG 7	VALLE SALIMBENE	PV 22	VERUNO	NO 7
TREVIGLIO	BG -18	VALLE SAN NICOLA	VC 8	VERZUOLO	CN 8
TREVIGNANO	TV 6	VALLERANO	VT -3	VESCOVATO	CR 4
TREVIOLIO	BG 1	VALLI DEL PASUBIO	VI 9	VESPOLATE	NO 8
TREVISO	TV 9	VALMADRERA	CO 10	VEZZA D'ALBA	CN -1
TREZZANO ROSA	MI 4	VALMOREA	CO -8	VEZZANO LIGURE	SP 15
TREZZANO SUL NAVIGLIO	MI 10	VALNEGRA	BG 5	VEZZANO SUL CROSTOLO	RE 9
TRIBANO	PD 8	VALPERGA	TO 8	VIADANA	MN 16
TRIBIANO	MI 21	VALSECCA	BG 15	VIADANICA	BG 5
TRICERRO	VC 8	VALSTAGNA	VI 8	VIANO	RE 9
TRICHIANA	BL -6	VANZAGHELLO (74)	MI 12	VIAREGGIO	LU 12
TRIESTE	TS 16	VANZAGO	MI 8	VIBO VALENTIA	CZ 13
TRIGGIANO	BA 10	VAPRIO D'ADDA	MI 8	VICCHIO	FI 7
TRIGOLO	CR 4	VAPRIO D'AGOGNA	NO 8	VICENZA	VI 3
TRINO	VC 8	VAPALLO	VC 3	VICOFORTE	CN 8
TRISSINO	VI 4	VAPALLO POMBIA	NO 10	VICOLUNGO	NO 8
TRIVERO	VC 3	VARANO BORCHI	VA 16	VICOPISSANO	PI 4
TRIVIGNANO UDINESE	UD 7	VARANO DE' MELEGARI	PR 14	VIDOR	TV 6
TRIVOLZIO	PV 13	VARAZZE	SV 22	VIGANO'	CO 6
TROFARELLO	TO 8	VAREDO	MI 5	VIGARANO MAINARDA (61)	FE 8
TROINA	EN -6	VARENNA	CO 10	VIGARANO MAINARDA (62)	FE 13
TROMELLO	PV 12	VARESE	VA -1	VIGASIO	VR 7
TRONZANO VERCELLESE	VC 0	VARISELLA	TO 8	VIGEVANO	PV 14
TROVO	PV 13	VAS	BL 6	VIGLIANO BIELLESE	VC 8
TRUCCAZZANO	MI 0	VASANELLO	VT -3	VIGNANELLO	VT -3
TUORO SUL TRASIMENO	PG 10	VASTO	CH 8	VIGNOLA	MO 9
TURANO LODIGIANO	MI 5	VATTARO	TN 5	VIGNOLE BORBERA	AL 14
TURATE	CO 22	VAZZOLA	TV 6	VIGNOLO	CN 8
TURBICO	MI 8	VECCHIANO	PI -8	VIGNONE	NO 7
TURI	BA 13	VEDANO AL LAMBRO	MI 14	VIGODARZERE (63)	PD 18
TURRIACO	GO 12	VEDANO OLONA	VA 22	VIGODARZERE (64)	PD 9
UBIALE CLANEZZO	BG 15	VEDELAGO	TV 9	VIGOLO VATTARO	TN 5
UBOLDO	VA 4	VEDUGGIO CON COLZANO	MI 10	VIGOLZONE	PC -1
UDINE	UD 13	VEGGIANO	PD 15	VIGONE	TO 8
UGGIATE-TREVANO	CO -8	VELLETRI	RM -8	VIGONOVO	VE -2
URAGO D'OGGIO	BS 16	VELLEZZO BELLINI	PV 13	VIGONZA (65)	PD -2
URBANA	PD 16	VELO D'ASTICO	VI 9	VIGONZA (66)	PD 9
URBISAGLIA	MC 13	VENAFRO	IS 8	VIGUZZOLO	AL 8
URGNANO	BG 7	VENARIA	TO 8	VILLA AGNEDO	TN 5
URURI	CB 15	VENASCA	CN 8	VILLA BARTOLOMEA	VR 1
USMATE VELATE	MI 0	VENEZONO INFERIORE	VA 6	VILLA CARCINA	BS 5
UZZANO	PT 7	VENEZONO SUPERIORE	VA 9	VILLA CORTESE	MI 15
VADO LIGURE	SV 22	VENEZIA	VE 14	VILLA D'ADDA	BG 15
VAGLIA	FI 7	VENTIANO	CO 6	VILLA D'ALME'	BG -3
VAIANO	FI 11	VERANO BRIANZA	MI 7	VILLA DEL BOSCO	VC 8
VAIANO CREMASCO	CR 4	VERBANIA	NO 12	VILLA DEL CONTE	PD -3
VAIE	TO 8	VERCELLI	VC 8	VILLA DI SERIO	BG 5
VAILATE	CR 3	VERCURAGO	BG 5	VILLA ESTENSE	PD 8
VAJONT	PN 9	VERDELLINO	BG 11	VILLA GUARDIA	CO 11
VAL DELLA TORRE	TO 8	VERDELLO	BG 11	VILLA LAGARINA	TN 9
VALBREMO	BG 10	VERDERIO INFERIORE	CO 16	VILLA MINOZZO	RE 9
VALBRONA	CO 7	VERDERIO SUPERIORE	CO 16	VILLA POMA	MN 1
VALDAGNO	VI 6	VERGHERETO	FO 8	VILLADOSE	RO 9
VALDENGO	VC 8	VERGIATE	VA 8	VILLADOSSOLA	NO 8

Allegato B

ESERCIZI CHE HANNO CONCLUSO IL PERIODO DI AVVIAMENTO

Le variazioni delle tariffe sono espresse in $\text{€}/\text{mc}$. Per il corrispondente valore di $\text{€}/\text{Mcal}$ e in $\text{€}/\text{kwh}$ vedere la tabella in calce

COMUNE	Var. PR $\text{€}/\text{mc}$	COMUNE	Var. PR $\text{€}/\text{mc}$	COMUNE	Var. PR $\text{€}/\text{mc}$
ABRADIA CERRETO	MI -80	CASTELBELLINO	AN -80	CAZZOLA	PC -30
ACI CATENA	CT 0	CASTELGRANDE	PZ -50	GENOLA	CN -50
ACI SANT'ANTONIO	CT 0	CASTELL'ALFERO	AT -90	GIARDINI	ME 0
ACQUAFREDDA	BS -40	CASTELLANETA	TA -20	GIOIA TAURO	RC 0
AGAZZANO	PC -30	CASTELLAVAZZO	BL 0	GOTTOLENGO	BS -40
AGNOSINE	BS -30	CASTELLEONE DI SUASA	AN -40	GRANA	AT -90
AGRIGENTO	AG 0	CASTELLETTO D'ORBA	AL -80	GRANDATE	CO -40
ALFIANELLO	BS -40	CASTELLETTO MERLI	AL -90	GRAVINA DI CATANIA	CT 0
ALFIANO NATTA	AL -90	CASTELLINA MARITTIMA	PI -10	GRAZZANO BADOGLIO	AT -90
ALLUVIONI CAMBIO'	AL -80	CASTELMASSA	RO -50	GROPPARELLO	PC 0
ALTAMURA	BA -20	CASTELNOVETTO	PV -30	GROTTAGLIE	TA -70
ALTAVILLA IRPINA	AV -40	CASTELNOVO BARIANO	RO -50	GROTTAZZOLINA	AP 0
AMENO	NO -20	CASTELPANIO	AN -80	GROTTE	AG 0
ANZIO	RM 0	CASTELVISCONTI	CR -10	GRUMENTO NOVA	PZ 0
ANZOLA D'OSSOLA	NO -70	CASTO	BS -30	GUARDISTALDO	PI -10
APPIGNANO	MC -20	CASTROVILLARI	CS -20	GUAZZORA	AL -50
ARCEVIA	AN -40	CAVRIGLIA	AR -110	ILLASI	VR -50
ARMENO	NO -20	CECCANO	FR -30	LAGNASCO	CN 0
ATRIPALDA	AV -50	CECINA	LI -10	LARDIRAGO	PV -40
AUGUSTA	SR 0	CENATE SOPRA	BG -40	LARIANO	RM -10
AVELLINO	AV -50	CENATE SOTTO	BG -40	LATIANO	BR -20
BADIA CALAVENA	VR -50	CERANOVA	PV -40	LENTIAI	BL -10
SARAGIANO	PZ -50	CERESARA	MN -90	LICATA	AG 0
BARCELONA POZZO DI GOTTO	ME 0	CERVINARA	AV -70	LOCRI	RC 0
BARGHE	BS -30	CESIOMAGGIORE (01)	SL 0	LONGARONE	BL 0
BASSANO ROMANO	VT -50	CESIOMAGGIORE (02)	BL -10	LUGAGNANO VAL D'ARDA	PC 0
BASSIGNANA	AL -90	CEVA	CN 0	MAFALDA	CB -20
BELFORTE MONFERRATO	AL -80	CHIUSANO D'ASTI	AT 0	MAGLIANO DI TENNA	AP 0
BELMONTE DEL SANNIO	IS -50	CIGOLE	BS -40	MAIOLATI SPONTINI	AN -80
BENE VAGIENNA	CN -100	CINAGLIO	AT 0	MANFREDONIA	FG -60
BERGANTINO	RO -50	CINGOLI	MC -20	MARETTO	AT 0
BERNATE TICINO	MI -80	CINQUEFRONDI	RC 0	MARSICO NUOVO	PZ 0
BEURA CARDEZZA	NO 0	COCCONATO	AT 0	MARSICOVETERE	PZ -100
BIBBONA	LI -10	COMABIO	VA -50	MARTIGNACCO	UD -20
BITETTO	BA -20	CONFIGNA	PV -30	MARTINA FRANCA	TA -20
BOLZANO NOVARESE	NO -20	CORFINIO	AQ -110	MARZANO	PV -40
BORGO SAN SIRO	PV -10	CORINALDO	AN -40	MELARA	RO -50
BORGOFRANCO SUL PO	MN -130	CORLETO PERTICARA	PZ 0	MERCALLO	VA -50
BORNO	BS 0	CORSIGNE	AT -90	MERCOGLIANO	AV -50
BRINDISI	BR -20	CORTANCONI	AT 0	MERGO	AN -80
CAGNANO AMITERNO	AQ -90	CORTANZE	AT 0	MESAGNE	BR -20
CALLIANO	AT -90	CORTAZZONE	AT 0	MEZZANA BIGLI	PV -60
CALTANISSETTA	CL -100	CORTE PALASIO	MI -80	MEZZANA RABATTONI	PV -60
CAMERANO CASASCO	AT 0	COSCONARATO	AT 0	MEZZANI	PR -60
CANINATA	PC -20	CRESPIATICA	MI -80	MIASINO	NO -20
CAMPANELLO DI LICATA	AG 0	CROSIO DELLA VALLE	VA -130	MIGNANO MONTE LUNGO	CE -130
CAPRANICA	VT -50	CROTTA D'ADDA	CR -60	MILAZZO	ME 0
CAPRAROLA	VT -50	CUPELLO	CH 0	MILZANO	BS -40
CAPRIATA D'ORBA	AL -80	CUPRA MONTANA	AN -80	MIRABELLA ECLANO	AV 0
CAPRIGLIO	AT 0	ERICE	TP 0	MOLITERNO	PZ 0
CARAPELLE	FG -20	FALERONE	AP 0	MONCALVO	AT -90
CARBONARA	VT -50	FARRA D'ALPAGO	BL 0	MONSAMPALO DEL TRONTO	AP -120
CARONARA DI PO	RV -110	FIANO ROMANO	RM -30	MONTAFIA	AT 0
CARINOLA	CE 0	FIESSE	BS -40	MONTANO LUCICO	CO -40
CARPENETO	AL -20	FIESSO UBERTIANO	RO -50	MONTE ROBERTO	AN -80
CASALE MARITTIMO	PI -10	FILMINATA	MC -20	MONTE ROMANO	VT 0
CASALNUOVO	MN -40	FOLIGNANO	AP -40	MONTE SAN GIUSTO	MC -130
CASALOLDO	MN -90	FONZANO	BL -10	MONTE SAN PIETRANGELI	AP -130
CASALROMANO	MN -40	FRANCAVILLA BISIO	AL -70	MONTECAROTTO	AN -80
CASNATE CON BERNATE	CO -40	FRANCAVILLA D'ESTE	AP -130	MONTECATINI VAL DI CECINA	PI -10
CASORIA	NA 0	FRANCAVILLA DI SICILIA	ME 0	MONTECHIARO D'ASTI	AT 0
CASORZO	AT -50	FRANCAVILLA FONTANA	ER -20	MONTECILFONE	CB -80
CASSANO SPINOLA	AL -10	FRATTAMAGGIORE	NA 0	MONTECRESTESE	NO 0
CASSINO	FR -60	FRINCO	AT -90	MONTEFALCIONE	AV -50
CASTAGNOLE MONFERRATO	AT -90	FURCI	CH -80	MONTEFANO	MC -20
CASTEGNERO	VI -50	CAMPARA	BS -40	MONTEFIORE DELL'ASO	AP -130
CASTEL COLONNA	AN -40	CAVAZZANA	AL -10	MONTÉGALDELLA	VI -60
CASTEL SANT'ANGELO	RI 0	GAVI	AL -80	MONTegiorgio	AP 0

ESERCIZI A METANO A REGIME

Le variazioni delle tariffe sono espresse in £/mc. Per il corrispondente valore in £/Mcal e in £/Kwh vedere la tabella in calce

COMUNE	Var. PR £/mc	COMUNE	Var. PR £/mc	COMUNE	Var. PR £/mc
VILLAFALLETTO	CN 8	VILLIMPENTA	MN 6	VOLTAGGIO	AL 14
VILLAFRANCA D'ASTI	AT -13	VILLONGO	BG 5	VOLVERA	TO 8
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	MS 16	VILLORBA	TV 6	ZAGAROLO	RN 0
VILLAFRANCA PADOVANA	PD 15	VIMERCATE	MI 16	ZAMBANA	TN 5
VILLAFRANCA PIEMONTE	TO 8	VINODRONE	MI 8	ZANDOBBIO	BG 18
VILLALVERNIA	AL 21	VINCINIO	AT 0	ZANE'	VI 9
VILLANOVA CANAVESE	TO 8	VINCI	FI 12	ZANICA	BG 22
VILLANOVA D'ARDENGI	PV 16	VINOVO	TO 8	ZECCONE	PV 13
VILLANOVA D'ASTI	AT 1	VINZAGLIO	NO 8	ZELO BUON PERSICO	MI 21
VILLANOVA DEL GHEBBO	RO 8	VIRGILIO	MN 15	ZELO SURREGONE	MI -2
VILLANOVA DEL SILLARO (67)	MI 17	VIRLE PIEMONTE	TO 8	ZEME	PV 3
VILLANOVA DEL SILLARO (68)	MI 14	VISANO	BS 13	ZENEVREDO	PV 5
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIER	PD 13	VISCHE	TO -1	ZENSON DI PIAVE	TV 6
VILLANOVA MONDOVI'	CN 8	VISONE	AL -2	ZERBO	PV 22
VILLANOVA MONFERRATO	AL 8	VISTARINO	PV 3	ZERBOLO'	PV 13
VILLANOVA SULL'ARDA	PC -2	VITERBO	VT 4	ZERMEGNEO	VI 9
VILLANTERIO	PV 17	VITTORIO VENETO (69)	TV 9	ZERO BRANCO	TV -2
VILLANOVA SUL CLISI	BS 6	VITTORIO VENETO (70)	TV 6	ZEVIO	VR 1
VILLAR DORA	TO 8	VIVERONE	VC -10	ZIBELLO	PR -2
VILLAR FOCCHIARDO	TO 8	VIZZOLA TICINO	VA 8	ZIBIDO SAN GIACOMO (71)	MI -2
VILLAR PEROSA	TO 5	VIZZOLO PREDABISSI	MI 22	ZIBIDO SAN GIACOMO (72)	MI 9
VILLARBASSE	TO 8	VOGHERA	PV 15	ZIMELLA	VR 3
VILLARBOIT	VC -10	VOGHIERA	FE 16	ZOAGLI	GE 11
VILLAREGGIA	TO -2	VOGONZA	NO -1	ZOGNO	BG 14
VILLAROHAGNANO	AL 21	VOLANO	TH 9	ZOLA PREDOSA	BO 5
VILLASANTA	MI 8	VOLPAGO DEL MONTELLO	TV 6	ZONE	BS 10
VILLASTELLONE	TO 8	VOLPEDO	AL -12	ZOPPOLA	PN 9
VILLATA	VC 8	VOLPIANO	TO 8	ZUGLIANO	VI -11
VILLAVERLA	VI 9	VOLTA MANTOVANA	MN 16	ZUMAGLIA	VC 8
VILLESSE	GO 13				

NOTA RELATIVAMENTE ALLA ZONA SERVITA DA:

- (01) FIORENTINA GAS SPA
- (02) GAS INT. AZ. CONS. INTERPROV
- (03) METANODOTTI PADANI SPA
- (04) COMUNE DI BONDENO
- (05) SOC. ITALIANA PER IL GAS SPA
- (06) METANO CITTA' SPA
- (07) ASTER ASSOCIATE TERMOIMPIANTI SPA
- (08) AZ. MUN.SERV.PUBBL.SEREGNO
- (09) FIORENTINA GAS SPA
- (10) AZIENDA CONS.ACQUA E GAS PRATO
- (11) BREMO GAS SRL
- (12) COOP. DI CONSUMO CRESPI D'ADDA
- (13) AZ.AUTON.SERV.MUNICIP.VERCELLI
- (14) AZIENDA MUNICIPALIZZATA CASALESE
- (15) METANO CITTA' SPA
- (16) AZ. MUN. GAS ED ACQUA-GENOVA
- (17) SOC. ITALIANA PER IL GAS SPA
- (18) CONSORZIO BIM PIAVE DI TREVISO
- (19) AZ.MUN.SERV.PUBBL.DESIO
- (20) AZ. MUN.SERV.PUBBL.SEREGNO
- (21) SADORI GAS SRL
- (22) COMUNE DI FANO
- (23) SOCIETA' ADRIATICA PER IL GAS SPA
- (24) CONSORZIO SERVIZIO GAS METANO
- (25) COLOMBO INDUSTRIA GAS SPA
- (26) AZ. MUN.SERV.PUBBL.SEREGNO
- (27) SOCIETA' ADRIATICA PER IL GAS SPA
- (28) CAMUZZI - GAZOMETRI SPA
- (29) SOC. ITALIANA PER IL GAS SPA
- (30) AZ. ENERGETICA MUNICIPALE MILANO
- (31) METANODOTTI PADANI SPA
- (32) A.I.N.A.G. - MIRANDOLA
- (33) SPIM - SERVIZI PUBBLICI INTEGRATI
- (34) DELTA GAS SPA
- (35) SOC. ITALIANA PER IL GAS SPA
- (36) A.G.A.M. - MONZA
- (37) CAMUZZI - GAZOMETRI SPA

NOTA RELATIVAMENTE ALLA ZONA SERVITA DA:

- (38) AZ.AUTON.SERV.MUNICIP.VERCELLI
- (39) ARCALGAS SPA
- (40) AZ. ENERGETICA MUNICIPALE MILANO
- (41) RURAL GAS SRL
- (42) COMUNE DI PIZZIGHETTONE
- (43) EMPA GAS SRL
- (44) ARDA GAS SRL
- (45) S.I.T. - SOCIETA' INDUSTRIALE
- (46) AZIENDA ESERCIZIO GAS DI IVREA
- (47) CAMUZZI - GAZOMETRI SPA
- (48) COMUNE DI SAN BONIFACIO
- (49) ESERCIZIO DISTRIBUZIONE GAS SRL
- (50) SAIMETANO SRL IMP. METANO
- (51) IMETAN SRL
- (52) CAMUZZI - GAZOMETRI SPA
- (53) FIORENTINA GAS SPA
- (54) AZIENDA CONS.ACQUA E GAS PRATO
- (55) AZ. ENERGETICA MUNICIPALE MILANO
- (56) COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
- (57) METANO CITTA' SPA
- (58) NATIONALGAS BRIANTEA SPA
- (59) SOC. ITALIANA PER IL GAS SPA
- (60) COMP. INSTALLAZIONE GAS-COMPIGAS SR
- (61) CAMUZZI - GAZOMETRI SPA
- (62) COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
- (63) DIM GAS SAS
- (64) A.N.A.G. PADOVA
- (65) DELTA GAS SPA
- (66) A.N.A.G. PADOVA
- (67) METANO S.ANGELO LODIGIANO SPA
- (68) SOCIETA' MILANESE IMPIANTI TECNICI
- (69) SOC. ITALIANA PER IL GAS SPA
- (70) CONSORZIO BIM PIAVE DI TREVISO
- (71) A.S.M. GESTIONE IMPIANTI SRL
- (72) METANO BORGO SAN GIOVANNI SRL
- (73) AZ. GAS COCCANILE E CESTA
- (74) IMIGAS S.R.L.

Allegato C

ESERCIZI IN AVVIAMENTO

Le variazioni delle tariffe sono espresse in €/mc. Per il corrispondente valore in €/Mcal e in €/Kwh vedere la tabella in calce

COMUNE	Var. PR €/mc	COMUNE	Var. PR €/mc	COMUNE	Var. PR €/mc
ACQUALAGHA	PS 22	CAPREZZO	NO 15	FERRERA DI VARESE	VA 15
AGNA	PD 14	CARCERI	PD 15	FERRERE	AT 15
AGNONE	IS 20	CARDITO	NA 22	FICAROLO	RO 12
ATELLO DEL FRIULI	UD 14	CARENTINO	AL 15	FILATTIERA	MS 22
ALBETTONE	VI 13	CARRARA SAN GIORGIO	PD 15	FILIAMO	PZ 22
ALICE BEL COLLE	AL 13	CARRARA SANTO STEFANO	PD 15	FIUMEFREDDO DI SICILIA	CT 22
ALTAVILLA MONFERRATO	AL 14	CARRU'	CN 19	FLUMERI	AV 22
AMANDOLA	AP 22	CARTOCETO	PS 22	FONTANAROSA	AV 22
AMARO	UD 21	CARTOSIO	AL 15	FONTANILE	AT 15
ANDALO VALTELLINO	SO 12	CARTURA	PD 15	FONTENO	BG 14
ANDEZENO	TO 15	CASALBORGONE	TO 15	FORNAZZA	NO 15
ANGUILLARA VENETA	PD 14	CASALEGGIO BOIRO	AL 13	FORTUNAGO	PV 15
APECCNIO	PS 22	CASANDRINO	NA 22	FOSSOMBONE	PS 22
APRILIA	LT 22	CASELLA	GE 15	FOZA	VI 15
ARCO	TN 13	CASSINELLE	AL 15	FRANCAVILLA MARITTIMA	CS 22
ARDENNO	SO 12	CASTAGNETO PO	TO 15	FRASCARO	AL 15
ARIGNANO	TO 15	CASTANA	PV 15	FRASSINELLE POLESINE	RO 12
ARQUA'POLESINE	RO 12	CASTEL BOGLIONE	AT 13	GABIANO	AL 15
ARRE	PD 14	CASTEL GOFFREDO	MN 15	GAIBA	RO 12
ARRONE	TR 21	CASTEL ROCCHERO	AT 13	GALLIO	VI 15
ASIAGO	VI 15	CASTELGUGLIELMO	RO 12	GARGALLO	NO 15
AVIGLIANO UMBRO	TR 21	CASTELLETTO MOLINA	AT 15	GAVELLO	RO 11
BACENO	NO 15	CASTELLETTO MONFERRATO	AL 14	GERA LARIO	CO 12
BAGNARIA	PV 16	CASTELNUOVO BELBO	AT 15	GIACCIANO CON BARUCHELLA	RO 12
BAGNOLI DI SOPRA	PD 14	CASTELNUOVO DON BOSCO	AT 15	GOLFERENZO	PV 15
BAGNOLI IRPINO	AV 22	CASTIONE DELLA PRESOLANA	BG 14	GRADOLI	VT 22
BAGNOLO DI PO	RO 12	CASTIONS DI STRADA	UD 16	GRANZE	PD 16
BAGNONE	MS 22	CAVAGNOLO	TO 15	GROGNARDO	AL 15
BAIRO	TO 19	CAVATORE	AL 15	GRONE	BG 12
BALVANO	PZ 22	CAVAZZO CARNICO	UD 21	GROSSETO	GR 22
BARBONA	PD 16	CAVE	RM 22	GROTTE DI CASTRO	VT 22
BASILIANO	UD 16	CECINA	PV 16	GUARDA VENETA	RO 12
BEDERO VALCUVIA	VA 15	CELLARENGO	AT 15	GUIGLIA	MO 14
BELVEDERE LANGHE	CN 19	CENESELLI	RO 12	INCISA SCAPACCINO	AT 15
BENE VAGIENNA	CN 19	CERCINO	SO 12	INTRAGNA	NO 15
BERBENNO	BG 10	CERCOLA	NA 22	ISCHIA DI CASTRO	VT 22
BERTIOLO	UD 10	CEREGNANO	RO 11	ISOLABELLA	TO 15
BERZANO DI SAN PIETRO	AT 15	CERETE	BG 16	LA MORRA	CN 10
BERZO SAN FERMO	BG 12	CERRINA MONFERRATO	AL 15	LACEDONIA	AV 22
BETTONA	PG 22	CIGOGNOLA	PV 15	LATERA	VT 22
BIANZANO	BG 14	CLAVESANA	CN 19	LAVELLO	PZ 22
BORE	PR 15	COLBORDOLO	PS 22	LAVENA-PONTE TRESA	VA 15
BORGIO DI TERZO	BG 12	COMACCHIO	FE 15	LEQUIO TANARO	CN 19
BORGIO PRIOLO	PV 15	CONCO	VI 15	LERMA	AL 13
BORGORATTO ALESSANDRINO	AL 15	CONSELVE	PD 14	LESIGNANO DE'BAGNI	PR 15
BORGORATTO MORMOROLO	PV 15	CONTRADA	AV 22	LESTIZZA	UD 16
BOSARO	RO 12	CONZANO	AL 14	LIDI N	?? 15
BOVOLENTA	PD 14	CORTIGLIONE	AT 15	LIRIO	PV 15
BREMBILLA	BG 10	COSSIGNANO	AP 16	LODRINO	BS 16
BRUNO	AT 15	CRAVEGGIA	NO 18	LOZZO ATESTINO	PD 15
BRUSASCO	TO 15	CREMENAGA	VA 15	LU	AL 14
BRUSIMPIANO	VA 15	CRESPINO	RO 11	LUOGOSANO	AV 22
BUGLIO IN MONTE	SO 12	CRODO	NO 15	LUSIANA	VI 15
BUTTIGLIERA D'ASTI	AT 15	CUCCARO MONFERRATO	AL 14	LUZZANA	BG 12
CADEGLIANO-VICOMAGO	VA 15	CUGLIATE-FABIASCO	VA 15	LUZZI	CS 20
CAIVANO	NA 22	CUNARDO	VA 15	MAGLIANO ALPI	CN 14
CALTO	RO 12	DELEBIO	SO 12	MANTELLO	SO 12
CAMAGNA MONFERRATO	AL 14	DOGLIANI	CN 19	MARANO SUL PANARO	MO 14
CAMINATA	PC 15	DOSOLO	MN 15	MARAZZANA	AT 15
CANINO	AL 15	DRUGNO	NO 18	MARCHENO	BS 16
CAMPILIA DEI BERICI	VI 13	DUBINO	SO 12	MARCHIROLO	VA 15
CAMPOLONGO AL TORRE	UD 14	ENDINE GAIANO	BG 14	MARCIANISE	CE 22
CANARO	RO 12	ENEGO	VI 15	MARENTINO	TO 15
CANDA	RO 12	ENTRATICO	BG 12	MARGARITA	CN 14
CANEVINO	PV 15	ERBE'	VR 14	MARZIO	VA 15
CANNERO RIVIERA	NO 15	FARIGLIANO	CN 19	MASCIAGO PRIMO	VA 15
CANNETO PAVESE	PV 15	FERENTILLO	TR 21	MASERA	NO 18
CANNOBIO	NO 15	FERMIGNANO	PS 22	MASERA'DI PADOVA	PD 14

ESERCIZI CHE HANNO CONCLUSO IL PERIODO DI AVVIAMENTO

Le variazioni delle tariffe sono espresse in €/mc. Per il corrispondente valore di €/Mcal e in €/Kwh vedere la tabella in calce

COMUNE	Var. PR €/mc	COMUNE	Var. PR €/mc	COMUNE	Var. PR €/mc
MONTEGRANARO	AP -80	PRALBOINO	BS -40	SENISE	PZ 0
MONTEMAGGIORE AL METAURO	PS -130	PREDOSA	AL -20	SEREN DEL GRAPPA	BL -10
MONTEMAGNO	AT -90	PRESSANA	VR -30	SERRA DE'CONTI	AN -40
MONTEMESOLA	TA -20	PUOS D'ALPAGO	BL 0	SERRA SAN QUIRICO	AN -80
MONTEMIETTO	AV -50	RAIANO	AG -40	SETTIME	AT 0
MONTERADO	AN -40	RAVANUSA	AG 0	SILVANO D'ORBA	AL -80
MONTESCUDAIO	PI -10	REANA DEL ROIALE	UD -20	SIRACUSA	SR -10
MONTIGLIO	AT 0	REFRANCORE	AT -90	SOGLIO	AT 0
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	PI -120	REMEDELLO	BS -40	SOLOFRA	AV -10
MONTORO SUPERIORE	AV -50	RIPARBELLA	PI -10	SOLTO COLLINA	BG 0
MORI	TN -50	RIPE	AN -40	SORIANO NEL CIMINO	VT -20
MORROVALLE	MC -80	RIPOSTO	CT 0	SPADAFORA	ME 0
MOTTEGGIANA	MN -130	RIVARONE	AL -90	SPESSA	PV -10
NANTO	VI -50	ROBBIO	PV -30	SQUINZANO	LE -20
NETTUNO	RM 0	ROCCA GRIMALDA	AL -20	STAFFOLO	AN -80
NIBBIANO	PC -20	ROCCA PRIORA	RM -10	STIENTA	RO -50
NOTARESCO	TE -130	ROCCAVIVARA	CB -50	SUTRI	VT -50
OCCHIOBELLO	RO -50	ROE'VOLCIANO	BS -30	TAGLIOLO MONFERRATO	AL -80
ODOLO	BS -30	RONCARO	PV -40	TAORMINA	ME 0
ORTONA	CH -80	RONCIGLIONE	VT -50	TARQUINIA	VT 0
ORTUCCIO	AO -100	ROSASCO	PV -30	TERLIZZI	BA -20
OSSIMO	BS 0	ROSORA	AN -80	TERRANOVA DEI PASSERINI	MI -30
OSTRA	AN -40	ROTELLO	CB 0	TOMCO	AT -90
OSTRA VETERE	AN -40	ROTONDA	PZ -130	TORLINO VINERCATI	CR -70
PAGNACCO	UD -20	ROVEREDO DI GUA'	VR -30	TORRE D'ARESE	PV -40
PALESTRO	PV -30	ROVESCALA	PV -20	TORRE DE'NEGRI	PV -10
PARODI LIGURE	AL -130	ROVOLON	PD -50	TORRE LE MOCELLE	AV -50
PATERNO'	CT 0	SABBIO CHIÈSE	BS -30	TORRE SAN PATRIZIO	AP -130
PATTI	ME 0	SALANDRA	MT -50	TORREVECCHIA PIA	PV -40
PAVONE DEL MELLA	BS -40	SALE	AL -80	TRAMUTOLA	PZ 0
PECORARA	PC -20	SALE DELLE LANGHE	CN 0	TRAPANI	TP 0
PEDAVENA	BL -10	SALTARA	PS -130	TREBISACCE	CS 0
PENANGO	AT -90	SAN BUONO	CN -50	TREGNAGO	VR -50
PERGINE VALSUGANA	TN -130	SAN COSTANZO	PS -130	TREIA	MC -20
PIANA CRIXIA	SV -10	SAN CRISTOFORO	AL -80	TREMESTIERI ETNEO	CT 0
PIANELLO VAL TIDONE	PC -40	SAN GEMINI	TR -40	TRICESIMO	UD -20
PIARIO	BG -30	SAN GERVASIO BRESCIANO	BS -40	TRINITAPOLI	FG -50
PIEA	AT 0	SAN GIULIANO DI PUGLIA	CB -50	TROIA	FG -20
PIETRA MARAZZI	AL -50	SAN PAOLO DI CIVITATE	FG -70	TRONTANO	NO 0
PIETRADEFUSI	AV -50	SAN PAOLO DI JESI	AN -80	VALERA FRATTA	MI -40
PIEVE ALBIGNOLA	PV -60	SAN PIETRO VERNOTICO	BR -20	VESTONE	BS -30
PIEVE D'ALPAGO	BL 0	SAN ZENONE AL PO	PV -10	VETRALLA	VT -50
PINCARA	RO -50	SANNAZZARO DE'BURGONDI	PV -60	VIALE	AT 0
PIORACCO	MC -20	SANSEPOLCRO	AR -50	VIARIGI	AT -90
PIOVA'MASSAIA	AT 0	SANT'AGATA LI BATTIATI	CT 0	VILLA SAN SECONDO (03)	AT 0
PIOVERA	AL -80	SANT'ALESSIO CON VIALONE	PV -40	VILLA SAN SECONDO (04)	AT -90
PIOZZANO	PC -20	SANT'ANGELO LOMELLINA	PV -30	VILLACHIARA	BS -20
POGGIO SAN MARCELLO	AN -80	SANTA GIUSTINA	BL 0	VILLAFRANCA TIRRENA	ME 0
POGGIO SANMITA	IS -20	SANTA MARIA A MONTE	PI -120	VILLANOVA D'ALBENGA	SV 0
POIANA MAGGIORE	VI -50	SANTA MARIA DELLA VERSA	PV -20	VITORCHIANO	VT -50
POLISTENA	RC -40	SARDIGLIANO	AL -10	VOBARNO	BS -30
POMARANACE	PI -10	SCIACCA	AG 0	VOLONGO	CR -40
POMIGLIANO D'ARCO	NA -50	SCOPPITO	AG 0	VOLTERRA	PI -10
PONTE NELLE ALPI	BL 0	SCURZOLENGO	AT -90	VOLTIDO	CR -30
PORCARI	LU 0	SENIGA	BS -40	ZIANO PIACENTINO	PC -20
PORTACOMARO	AT -90	SENIGALLIA	AN -40	ZINASCO	PV -60

NOTA RELATIVAMENTE ALLA ZONA SERVITA DA:

-
- (01) CONSORZIO S.I.M. PIAVE BELLUNO (Fraz. CESIONAGGIORE e CESIONINORE)
 - (02) CONSORZIO S.I.M. PIAVE BELLUNO (Fraz. BUSCHE e PEZ)
 - (03) SO.GAS SPA
 - (04) BIAMINO CAV.GIUSEPPE & FIGLI SNC

ESERCIZI IN AVVIAMENTO

Le variazioni delle tariffe sono espresse in €/mc. Per il corrispondente valore in €/Mcal e in €/Kwh vedere la tabella in calce

COMUNE	Var. PR €/mc	COMUNE	Var. PR €/mc	COMUNE	Var. PR €/mc
MELAZZO	AL 15	PERNUMIA	PD 15	SASSELLO	SV 15
MELICUCCO	RC 22	PETTORAZZA	RO 11	SATRIANO DI LUCANIA	PZ 22
MERCATO SAN SEVERINO	SA 22	PIACENZA D'ADIGE	PD 15	SAVIGNONE	GE 15
MERETO DI TOMBA	UD 16	PIANFEI	CN 14	SCANDELUZZA	AT 15
MIRABELLO MONFERRATO	AL 14	PIANSANO	VT 22	SEPINO	CB 22
MOINACCO	UD 16	PIANTEDO	SO 12	SERRUNGARINA	PS 22
MONBARUZZO	AT 15	PIETRA DE'GIORGI	PV 15	SORGA'	VR 14
MOMBELLO DI TORINO	TO 15	PIETRELCINA	BN 19	SORISO	NO 15
MOMBELLO MONFERRATO	AL 15	PIEVE SANTO STEFANO	AR 22	STRADELLA	PV 15
MONCHIERO	CN 10	PIEVE TORINA	MC 22	STRONCONE	TR 21
MONCUCCO TORINESE	AT 15	PIEVEBOVIGLIANA	MC 22	TALAMONA	SO 12
MONDAVIO	PS 22	PIOBBICO	PS 22	TALMASSONS	UD 10
MONFORTE D'ALBA	CN 10	PIOZZO	CN 19	TAPOGLIANO	UD 14
MONTA'	CN 15	PIUBEGA	MN 15	TALURASI	AV 22
MONTABONE	AT 14	POLESELLA	RO 12	TAVERNOLE SUL MELLA	BS 16
MONTALDEO	AL 13	POMARO MONFERRATO	AL 14	TERRASSA PADOVANA	PD 14
MONTALDO BORMIDA	AL 13	PONTE NIZZA	PV 16	TERZO	AL 15
MONTALDO TORINESE	TO 15	PONTEBBA	UD 20	TIGLIOLE	AT 15
MONTALTO PAVESE	PV 15	PONTECCHIO POLESINE	RO 12	TOCENO	NO 18
MONTECALVO VERSIGGIA	PV 15	PONZONE	AL 15	TORRE CANAVESE	TO 19
MONTECASSIANO	MC 22	POZZOL GROPPA	AL 16	TRAREGO VIGGIONA	NO 15
MONTECASTELLO	AL 16	POZZOLENGO	BS 18	TRESANA	MS 22
MONTECASTRILLI	TR 21	PRALORNO	TO 15	TREVENZUOLO	VR 12
MONTEFELCINO	PS 22	PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	AV 22	TRISOBBIO	AL 13
MONTEFRANCO	TR 21	PRATOLA SERRA	AV 22	URBANIA	PS 22
MONTELABBATE	PS 22	PREMENO	NO 15	URBINO	PS 22
MONTESARCHIO	BN 22	PREMIA	NO 15	VAGLIO SERRA	AT 15
MONTESCAHO	PV 15	QUALIANO	NA 22	VAL DI NIZZA	PV 15
MONTESGALE	PV 15	QUARANTI	AT 13	VALENTANO	VT 22
MONTEU DA PO	TO 15	RANZANICO	BG 14	VALGANNA	VA 15
MONTU'BECCARIA	PV 18	RE	NO 18	VALMACCA	AL 14
MORBEGNO	SO 12	RICALDONE	AL 13	VALMONTONE	RM 19
MORBELLO	AL 15	RIVA DI SOLTÒ	BG 14	VALVERDE	PV 15
MORIONDO TORINESE	TO 15	ROAMA	VI 15	VARSÌ	PR 15
MORNESE	AL 13	ROATTO	AT 15	VARZI	PV 16
MORNICO LOSANA	PV 15	ROCCA DE'BALDI	CN 14	VENZONE	UD 15
MOROZZO	CN 14	ROCCA DE'GIORGI	PV 15	VERDUNO	CN 10
MORSANO AL TAGLIAMENTO	PN 10	ROCCA SUSELLA	PV 15	VERNASCA	PC 15
MORTEGLIANO	UD 12	ROCCHETTA PALAFAE	AT 14	VECOVANA	PD 16
MUCCIA	MC 22	ROGOLO	SO 12	VIALFRE'	TO 19
MUGNANO DI NAPOLI	NA 22	ROMAGNESE	PV 15	VIGANO SAN MARTINO	BG 12
MULAZZO	MS 22	ROTZO	VI 15	VIGHIZZOLO D'ESTE	PD 15
MURISENGO	AL 15	RUINO	PV 15	VIGNALE MONFERRATO	AL 14
NEGRAR	VR 17	SALARA	RO 12	VILLA CASTELLI	BR 22
NIBBIANO	PC 15	SAN BELLINO	RO 12	VILLANARZANA	RO 12
NOGARA	VR 14	SAN FELE	PZ 22	VILLANOVA DEL BATTISTA	AV 22
NOGAROLE ROCCA	VR 12	SAN GIORGIO MORGETO	RC 22	VILLANOVA MARCHESANA	RO 11
NOVELLO	CN 10	SAN LEUCIO DEL SANNIO	BN 19	VILLARICCA	NA 22
OCCIMIANO	AL 14	SAN LORENZO IN CAMPO	PS 22	VILLETTE	NO 18
ODALENGO GRANDE	AL 15	SAN LORENZO NUOVO	VT 22	VISCO	UD 14
OGGEBBIO	NO 15	SAN MARTINO CANAVESE	TO 19	VOLLA	NA 22
OLIVA GESSI	PV 15	SAN MARTINO DI VENEZZE	RO 11	VOLPARA	PV 15
OLIVOLA	AL 14	SAN PAOLO SOLBRITO	AT 15	ZAVATTARELLO	PV 15
ONORE	BG 14	SAN PIETRO VININARIO	PD 14	ZOCCA	NO 14
ORCIANO DI PESARO	PS 22	SAN SALVATORE MONFERRATO	AL 14		
ORGIANO	VI 13	SAN SALVATORE TELESINO	BN 19		
ORSARA BORMIDA	AL 13	SAN SEBASTIANO DA PO	TO 15		
OTTIGLIO	AL 14	SAN VITO AL TORRE	UD 14		
PADULI	BN 19	SAN VITO CHIETINO	CH 22		
PALAGIANO	TA 22	SANT'ANDREA DI CONZA	AV 22		
PAPOZZE	RO 11	SANT'ANGELO ALL'ESCA	AV 22		
PAVAROLO	TO 15	SANT'ANGELO IN LIZZOLA	PS 22		
PECETTO DI VALENZA	AL 16	SANT'ANGELO IN VADO	PS 22		
PECORARA	PC 15	SANT'ELIA A PIANISI	CB 22		
PEGLIO	PS 22	SANT'IPPOLITO	PS 22		
PELLEGRINO PARMENSE	PR 15	SANT'URBANO	PD 15		
PENNE	PE 22	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE 22		
PERGOLA	PS 22	SANTA MARIA DELLA VERSA	PV 15		

Allegato D**ESERCIZI A GAS DIVERSI DA METANO**

Le variazioni delle tariffe sono le seguenti:

COMUNE	PR	per a	
		£/Mcal	£/kwh
AZZONE	BG	1.5	1.29
BORDIGNERA	IM	2.4	2.06
BUCCINASCO	MI	2.4	2.06
CAGLIARI	CA	2.4	2.06
CAMPOROSSO	IM	2.4	2.06
CASTIGLIONE D.PESCAIA	GR	2.0	1.72
CORSICO	MI	2.3	1.98
DORNO	PV	.9	.77
IMPERIA	IM	2.4	2.06
MILANO	MI	2.4	2.06
MONTEPARO	AP	2.4	2.06
PALERMO	PA	2.4	2.06
RHO	MI	1.1	.95
SAN REMO	IM	2.4	2.06
SARROCH	CA	2.4	2.06
SCALDASOLE	PV	2.4	2.06
SONDRIO	SO	2.4	2.06
STORO	TN	1.7	1.46
TAGGIA	IM	2.4	2.06
VALLECROSCIA	IM	2.4	2.06
VENTIMIGLIA	IM	2.4	2.06
VILMINORE	BG	1.5	1.29

Tabella di conversione da £/mc in £/Mcal e £/Kwh

£/mc	-130	-120	-110	-100	-90	-80	-70	-60	-50	-40	-30
£/Mcal	-14.1	-13.0	-12.0	-10.9	-9.8	-8.7	-7.6	-6.5	-5.4	-4.3	-3.3
£/Kwh	-12.1	-11.2	-10.3	-9.3	-8.4	-7.5	-6.5	-5.6	-4.7	-3.7	-2.8

£/mc	-22	-21	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12
£/Mcal	-2.39	-2.38	-2.17	-2.07	-1.96	-1.85	-1.74	-1.63	-1.52	-1.41	-1.30
£/Kwh	-2.06	-1.96	-1.87	-1.78	-1.68	-1.59	-1.50	-1.40	-1.31	-1.21	-1.12

£/mc	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1
£/Mcal	-1.20	-1.09	-0.98	-0.87	-0.76	-0.65	-0.54	-0.43	-0.33	-0.22	-0.11
£/Kwh	-1.03	-0.93	-0.84	-0.75	-0.65	-0.56	-0.47	-0.37	-0.28	-0.19	-0.09

£/mc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
£/Mcal	0.11	0.22	0.33	0.43	0.54	0.65	0.76	0.87	0.98	1.09	1.20
£/Kwh	0.09	0.19	0.28	0.37	0.47	0.56	0.65	0.75	0.84	0.93	1.03

£/mc	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
£/Mcal	1.30	1.41	1.52	1.63	1.74	1.85	1.96	2.07	2.17	2.28	2.39
£/Kwh	1.12	1.21	1.31	1.40	1.50	1.59	1.68	1.78	1.87	1.96	2.06

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 30 maggio 1991.

Approvazione del piano di investimenti negli aeroporti italiani.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 15 giugno 1984, n. 245, concernente l'elaborazione del piano generale dei trasporti;

Visto l'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, che prevede la redazione di un piano funzionale triennale che attui le scelte del piano generale dei trasporti e che venga adottato, nelle more dell'istituzione del CIPET, con delibera di questo Comitato;

Vista la propria delibera del 20 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 1991, n. 115, con la quale è stato approvato il primo aggiornamento del piano generale dei trasporti e sono state dettate più specifiche prescrizioni di ordine procedurale per la predisposizione e la verifica sull'attuazione del citato piano funzionale triennale;

Preso atto che, nella riunione del 27 marzo 1991, il Ministro dei trasporti ha comunicato di aver promosso uno studio per l'elaborazione di un piano di investimenti negli aeroporti, piano del quale ha anticipato i contenuti ed avvertito la stretta coerenza con il programma degli investimenti che l'A.A.A.V.T.A.G. dovrà predisporre con le disponibilità finanziarie previste dall'art. 6 della richiamata legge n. 385/1990;

Vista la lettera n. GAB/006287/PGT del 2 maggio 1991, con la quale il Ministro dei trasporti ha trasmesso il piano di cui sopra;

Rilevato che il piano in questione, pur recando «stime» di costo riferite ad un arco temporale quinquennale, si articola in una prima tranche relativa al triennio 1991/93, che è da considerare uno stralcio del piano funzionale triennale;

Considerata l'opportunità di procedere intanto all'approvazione del piano suddetto quale atto programmatico-quadro, che risulti complementare ai programmi di intervento intesi alla fluidificazione delle aerovie e al miglioramento dell'accesso agli aeroporti, nel contesto di un ampio processo di razionalizzazione del settore aereo;

Udita la relazione del Ministero dei trasporti che ha, tra l'altro, comunicato di aver sentito — ai sensi della richiamata delibera del 20 dicembre 1990 — il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per i progetti interessanti le regioni meridionali;

Delibera:

1. È approvato il piano degli interventi sugli aeroporti italiani, edizione aprile 1991, quale atto programmatico-quadro.

2. La segreteria tecnica del P.G.T., in collaborazione con gli organi della programmazione economica generale, procederà entro il 31 dicembre 1991 alla valutazione delle

varie azioni progettuali previste dal piano di cui al punto precedente secondo i criteri dell'analisi costi-benefici e della fattibilità degli interventi.

3. Il programma finale, quale quadro organico delle azioni progettuali definite, verrà sottoposto all'approvazione di questo Comitato.

4. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del bilancio, valuterà — promuovendo, se del caso, opportune modifiche legislative — le modalità più idonee a consentire un efficace controllo sui programmi e sui risultati della gestione finanziaria delle società di gestione.

Roma, 30 maggio 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

91A3144

DELIBERAZIONE 30 maggio 1991.

Programma triennale 1991-93 dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale per l'adeguamento e potenziamento dei servizi di assistenza all'attività aerea civile.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 6, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, recante l'ordinamento dell'Azienda di assistenza al volo per il traffico aereo generale, che riserva la Ministro dei trasporti la competenza di provvedere all'approvazione della pianificazione pluriennale per lo sviluppo e l'adeguamento delle strutture dei servizi di competenza della suddetta Azienda alle esigenze, nonché dei programmi di investimento e di finanziamento pluriennale, deliberati dal Consiglio di amministrazione, da sottoporre al CIPE per la definitiva approvazione;

Visto l'art. 6, punto 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, recante disposizioni in materia di trasporti, che autorizza la suddetta Azienda, posta sotto la vigilanza del Ministro dei trasporti, a contrarre prestiti e ad emettere obbligazioni garantite dallo Stato, per il finanziamento delle spese di acquisizione dei beni mobili ed immobili strumentali all'espletamento dei servizi attribuiti alla sua competenza, necessari per la copertura del fabbisogno previsto dalla pianificazione approvata ai sensi del soprarichiamato art. 6, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 145/1981, fino ad un massimo di lire 983 miliardi, negli esercizi 1990-93;

Visto il programma triennale 1991-93 dell'Azienda di assistenza al volo per il traffico aereo generale per l'adeguamento e potenziamento dei servizi di assistenza all'attività aerea civile, che prevede interventi per complessivi 911.200 milioni di lire, in ragione di 293.528 milioni di lire per il 1991, di 288.157 milioni di lire per il 1992 e di 329.515 milioni di lire per il 1993;

Considerato che detti importi annuali si intendono comprensivi della quota di indebitamento per la parte eccedente l'ammontare del trasferimento in conto capitale determinato dallo Stato ai sensi del comma 3 dell'art. 6 della stessa legge n. 385;

Vista la deliberazione n. 1 adottata dal consiglio di amministrazione dell'A.A.A.V.T.A.G. nell'adunanza n. 1 del 10 gennaio 1991, con la quale è stato sottoposto al Ministro dei trasporti, ai sensi del soprarichiamato art. 6 lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 145/81, il piano di ammodernamento e potenziamento dei servizi di controllo del traffico aereo civile (A.T.C.), per il triennio 1991-93, predisposto dalla stessa Azienda;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dall'A.A.A.V.T.A.G. in data 13 maggio 1991 e 16 aprile 1991, dietro espresse richieste formulate dal Ministro dei trasporti a seguito dell'esame istruttorio dallo stesso effettuato;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti n. 87/T in data 24 maggio 1991 con cui il programma è stato approvato;

Vista la lettera n. GAB/007719/UV del 28 maggio 1991, con la quale il Ministero dei trasporti ha trasmesso alla Segreteria del CIPE il suddetto piano triennale;

Tenute presenti le considerazioni formulate dal Ministero della difesa - I.T.A.V., con nota n. 000/029/ISP in data 8 maggio 1991 e dalla Direzione generale dell'Aviazione civile con nota n. 01978 in data 15 maggio 1991;

Udita la relazione del Ministro dei trasporti;

Delibera:

È approvato il programma triennale 1991-93, di cui alle premesse, predisposto dall'A.A.A.V.T.A.G., con le seguenti indicazioni vincolanti:

sia data priorità assoluta alla copertura radar completa dell'intero territorio nazionale, necessaria al fine di integrare il sistema di controllo del traffico aereo civile italiano con quello europeo;

sia garantito il raccordo di detto programma con il piano quinquennale di investimenti negli aeroporti, approvato dal CIPE con deliberazione in data odierna;

sia privilegiata la transizione al sistema di avvicinamento strumentale a microne (M.L.S.), in linea con la determinazione dell'I.C.A.O., intesa a completare il piano di transizione dal sistema di avvicinamento strumentale ad alte frequenze (V.H.F.) entro il 1998.

Demanda

al Ministro dei trasporti, d'intesa con il Ministro del bilancio, la vigilanza sull'attuazione del programma, nel rispetto delle raccomandazioni sopra indicate. Con la medesima procedura il Ministro dei trasporti potrà autorizzare, nei limiti del 20% del costo previsto, variazioni e/o compensazioni tra le diverse voci di spesa nella fase esecutiva; rimodulazioni di maggiore entità complessiva saranno sottoposte al CIPE.

Roma, 30 maggio 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

91A3145

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO, RETTORALE 7 marzo 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi accademici di questa Università intese ad ottenere la modifica dell'art. 14-bis lettera a), inserendo per la facoltà di medicina e chirurgia la scuola diretta a fini speciali per «terapisti della riabilitazione» e l'inserimento nello statuto medesimo dell'articolato relativo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici succitate e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Vista la propria nota n. 23940 del 9 settembre 1989 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le delibere degli organi accademici succitate;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 7 febbraio 1990 favorevole all'istituzione della scuola diretta a fini speciali in questione riducendo il numero degli studenti da ammettere da venti a quindici per anno di corso;

Vista la nota ministeriale n. 1056 del 12 giugno 1990 con la quale si invita a predisporre il provvedimento formale ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 14-bis di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1987, relativo all'elenco delle scuole dirette a fini speciali annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è integrato con l'aggiunta della scuola diretta a fini speciali per «terapisti della riabilitazione».

Art. 2.

Dopo l'art. 210 e con lo spostamento della numerazione successiva è inserito il seguente articolo unico relativo alla istituzione della scuola diretta a fini speciali per «terapisti della riabilitazione»;

Art. 211 (*Scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione*).

A) È istituita la scuola diretta a fini speciali in terapisti della riabilitazione presso l'Università degli studi di Ancona.

La scuola ha lo scopo di dare una preparazione teorico-pratica su problemi della riabilitazione dei minorati fisici, psichici e di quelli affetti da disturbi delle funzioni corticali superiori suscettibili di recupero funzionale e sociale, mediante la rieducazione motoria, la riabilitazione cognitiva, le terapie fisiche e chinesiterapiche, occupazionali e del linguaggio.

La scuola rilascia il diploma di terapeuta della riabilitazione, indirizzo neurologico e indirizzo riabilitazione apparato locomotore.

B) Il corso di studi ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Al termine del secondo anno lo studente indica l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di quarantacinque studenti.

C) Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

D) Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinabile al superamento di un esame mediante prova scritta con domande e risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

E) Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

anatomia generale e funzionale del sistema nervoso e dell'apparato motore (*);
fisiologia generale del sistema nervoso e dell'apparato locomotore (*);
chinesiologia;
psicologia (*);
igiene e medicina sociale;
fisioterapia;
nozioni di medicina generale.

2° Anno:

nozioni di neurologia;
nozioni di ortopedia e traumatologia;
psicologia e psicomelia;
riabilitazione speciale (in geriatria, reumatologia, malattie apparato cardio-respiratorio);
nozioni di fisioterapia;
nozioni di chinesiterapia;
metodologie riabilitative I;
teoria e pratica della riabilitazione I;
nozioni di neuropsichiatria infantile;
terapia occupazionale;
terapia del linguaggio.

3° Anno - indirizzo neurologico:

psichiatria;
terapia strumentale;
neuropsicologia e psicolinguistica;
diagnostica strumentale applicata alla riabilitazione;
metodologie riabilitative II;
teoria e pratica della riabilitazione II.

3° Anno - indirizzo riabilitazione apparato locomotore:

fisioterapia;
protesi ortopedica;
nozioni teorico-pratiche di pronto soccorso;
nozioni teorico-pratiche di chinesiterapia posturale e ginnastica respiratoria;
chinesiterapia;
nozioni teorico-pratiche di ginnastica medica;
nozioni teorico-pratiche di reumatologia.

Gli insegnamenti con asterisco sono mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali (scuola per tecnici neurofisiopatologici, scuola per tecnici della riabilitazione psichiatrica).

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico.

L'esame relativo da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

F) Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza presso i laboratori, reparti e divisioni della U.S.L. ed enti convenzionati.

La frequenza per complessive quattrocento ore avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola predispose apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

G) L'attività pratica comporta: approccio riabilitativo al paziente affetto da patologia dei diversi sistemi ed apparati.

Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in attività pratica di valutazione e riabilitazione ed ha la durata di duecento ore per ogni anno di corso.

La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico si svolgono nel modo seguente: mediante prove scritte ed orali e valutazione clinica dei pazienti affetti da diverse patologie.

H) All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame del diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 7 marzo 1991

Il rettore: BRUNI

91A3147

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 9 maggio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università;

Sentito il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 dicembre 1990;

Considerata la delibera n. 65 del 19 marzo 1991, con la quale il consiglio della facoltà di economia e commercio ha recepito il suddetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il testo dell'art. 53, relativo al corso di laurea in economia e commercio, è modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

- analisi economica;
- economia applicata;
- economia e politica industriale;
- economia del lavoro;
- teoria dello sviluppo economico;
- finanza degli enti locali;
- economia regionale;
- economia del benessere;
- economia matematica;
- diritto bancario;
- legislazione bancaria;
- storia dell'industria;
- storia della banca;
- geografia regionale;
- matematica generale II;

teoria delle decisioni;
calcolo delle probabilità;
statistica economica;
teoria dei campioni;
statistica sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 9 maggio 1991

Il rettore: ELIA

91A3148

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 20 maggio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* 2 ottobre 1989, n. 230) relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in lingue e letterature straniere;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Udito il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 10 ottobre 1990, che accoglie le modifiche proposte formulando alcune osservazioni;

Preso atto che la facoltà di magistero nell'adunanza del 22 marzo 1990 ha accolto le osservazioni e deliberato quindi il nuovo testo dello statuto;

Viste le deliberazioni adottate dal senato accademico dell'università nell'adunanza del 20 febbraio 1991 e del consiglio di amministrazione nell'adunanza del 26 febbraio 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 70 viene soppresso e sostituito con il seguente articolo:

«Art. 70. — La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere (europee) è di quattro anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle norme vigenti.

1) Il corso di laurea si articola in bienni ed indirizzi. Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami, con quattro prove scritte e orali di lingua. Il secondo biennio si articola in tre indirizzi (filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale), ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte e orali di lingua.

Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua le cui modalità sono determinate dal consiglio di corso di laurea. Questo potrà prevedere anche uno sbarramento tra il primo e il secondo biennio per lo studente che non abbia superato tutti gli esami di lingue e letterature straniere previsti per il primo biennio.

Le scelte didattiche dello studente potranno essere fatte fra le discipline attivate o mutate incluse nelle seguenti aree didattiche, che comprendono una o più discipline omogenee:

a) Lingue e letterature straniere:

1) anglistica: lingua e letteratura inglese; storia della lingua inglese; letteratura inglese moderna e contemporanea; letteratura nord-americana; lingua inglese; letteratura dei Paesi di lingua inglese;

2) francesistica: lingua e letteratura francese; storia della lingua francese; lingua francese;

3) germanistica: lingua e letteratura tedesca; storia della lingua tedesca; lingua tedesca; storia della letteratura austriaca; letteratura tedesca moderna e contemporanea; letteratura svizzero-tedesca;

4) ispanistica: lingua e letteratura spagnola; lingua spagnola; storia della lingua spagnola; letteratura ispano-americana;

5) slavistica: lingua e letteratura russa; storia della lingua russa; lingua e letteratura slovena; lingua e letteratura serbocroata; lingua e letteratura polacca; lingua e letteratura ceca; storia della letteratura russa contemporanea;

6) area di lingue europee annuali: lingua e letteratura olandese; lingua e letteratura rumena; lingue e letterature scandinave; lingua e letteratura ungherese; lingua e letteratura neo-greca; lingua e letteratura portoghese; lingua e letteratura della Cecoslovacchia.

b) Italianistica:

lingua e letteratura italiana; letteratura italiana moderna e contemporanea; lingua italiana; storia della lingua italiana.

c) Scienze del linguaggio:

linguistica generale; glottologia; linguistica applicata; linguistica italiana; psicolinguistica; filosofia del linguaggio; linguistica francese; sociolinguistica; linguistica tedesca; linguistica spagnola; linguistica slava.

d) Scienze glottodidattiche:

glottodidattica; didattica della lingua italiana; didattica delle lingue moderne; didattica.

e) Scienze dell'educazione:

pedagogia; storia della pedagogia; psicologia pedagogica; didattica; pedagogia comparata; metodologia degli insegnamenti linguistici.

f) scienze geografiche:

geografia; storia della geografia e delle esplorazioni geografiche; storia della cartografia; geografia linguistica; geografia dell'Europa occidentale; geografia dell'Europa orientale; geografia regionale; geografia politica ed economica; geografia storica.

g) Scienze filosofiche:

filosofia; storia della filosofia; filosofia morale; storia della filosofia medioevale; filosofia della storia; filosofia della religione; filosofia del linguaggio.

h) Lingue e culture classiche:

lingua e letteratura latina; filologia latina medioevale e umanistica; cultura greca; grammatica greca e latina.

i) Scienze dell'arte, della musica, dello spettacolo:

storia dell'arte medioevale e moderna; storia dell'arte moderna e contemporanea; storia del teatro; storia del cinema; storia della musica.

k) Scienze filologiche:

filologia germanica; filologia italiana; filologia romanza; filologia slava.

l) Scienze storiche:

storia romana; storia medioevale; storia moderna; storia contemporanea; storia dell'Europa occidentale; storia dell'Europa orientale; storia degli Stati Uniti d'America; storia dell'America latina.

m) Scienze storico culturali:

storia della Chiesa; storia del cristianesimo; storia delle religioni; cultura greca; storia della cultura inglese; storia della civiltà francese; storia della cultura ispanica; storia della civiltà e della cultura russa; storia delle tradizioni popolari.

n) Scienze della letteratura:

letterature comparate; storia della critica; teoria della letteratura.

o) Scienze della comunicazione:

semiologia; sociologia della comunicazione; psicolinguistica; sociologia delle relazioni etniche; storia del giornalismo; teoria dei mezzi di comunicazione; sociolinguistica.

2) Il biennio comune prevede le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una di italianistica (da scegliersi tra «letteratura italiana» e «lingua e letteratura italiana»), cui è propedeutica una prova scritta;

una di scienze storiche;

una di scienze del linguaggio;

una a scelta libera (la scelta dello studente può aver luogo tra tutte le discipline attivate o mutuabili);

una a scelta guidata (la scelta dello studente è limitata alle discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, italianistica, scienze storico culturali, scienze della letteratura, scienze geografiche, lingue e culture classiche).

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi: filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale.

L'indirizzo filologico-letterario comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una della filologia afferente alla lingua triennale;

due dell'area della lingua e letteratura quadriennale;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze della letteratura, lingue e culture classiche, italianistica, scienze glottodidattiche).

L'indirizzo linguistico-glottodidattico comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze del linguaggio;

una di scienze glottodidattiche;

una di scienze dell'educazione;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, scienze filosofiche, scienze della comunicazione).

L'indirizzo storico-culturale comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze storiche;

due da scegliersi tra le seguenti aree: scienze filosofiche, scienze geografiche, scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;

due a scelta libera.

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze storico-culturali, area della lingua e letteratura quadriennale, lingue e culture classiche, italianistica).

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami per un totale di diciannove esami con sette prove scritte ed orali di lingue straniere. La tesi di laurea verrà scelta all'interno dell'indirizzo di specializzazione e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale. Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale sia l'indirizzo di specializzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 20 maggio 1991

Il rettore

91A3165

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenzza al valor civile

Con decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1991, sono stati concessi i seguenti attestati di pubblica benemerenzza al valor civile alle persone sottoindicate per le azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

Vigile urbano Alfonso Sorvillo, il 29 ottobre 1988, in Striano (Napoli). — Con alto senso civico collaborava con i militi dell'Arma dei carabinieri alla ricerca ed alla cattura di alcuni malviventi, responsabili di un sanguinoso tentativo di rapina.

Roberto Rossi, il 25 luglio 1989, in Rimini (Forlì). — Nel corso di una regata interveniva prontamente per trarre in salvo i componenti di alcune imbarcazioni, in difficoltà per un improvviso temporale.

Aldo Patetta e Andrea Nocerino, il 5 luglio 1989, in Bari. — Al fine di evitarne l'esplosione, unitamente ad altro animoso, disponeva in un luogo sicuro un ordigno bellico, col quale erano intenti a giocare alcuni bambini.

Andrea Biasio, Angelo Corbetta, Renzo Dal Mas, Verulio Della Libera, Fabio De Marchi, Bruno Falchi, Carlo Giacometti, Giancarlo Porracin, Daniele Santin, Gimmi Santin, Giuliano Santin e Antonio Surian, il 30 maggio 1989, in Cusano di Zoppola (Pordenone). — Interveniva tempestivamente, insieme ad altre persone, sul luogo di un grave incidente stradale, per estrarre da una vettura in fiamme i due occupanti, gravemente feriti.

Vice sovrintendente capo Polstato Luigi Bocchini, agente Polstato Maria Marchi Boscolo, vice sovrintendente Polstato Salvatore Perrone e vigile del fuoco Franco Famulari, il 31 dicembre 1988, in Canal Lombardo - Chioggia (Venezia). — Con prontezza si prodigava; unitamente ad altri generosi, a trarre in salvo gli occupanti di un'autovettura semisommersa dalle acque di un canale.

Vigile del fuoco Maurizio Angeletti e vigile del fuoco ausiliario Paolo Fava, il 3 novembre 1989, in autostrada A/14 - Ancona. — Con generoso slancio interveniva, insieme ad altri colleghi, in aiuto di una persona imprigionata tra le fiamme di un autocarro alimentato a gas metano, rimanendo ferito da un'improvvisa esplosione.

Gaetano D'Angelo, Alessandro Petrucci, Angelo Farroni, Fabio D'Angelo e Salvatore Di Lorenzo, il 1° agosto 1989, in Marina Velca di Tarquinia (Viterbo). — Richiamato dalle invocazioni di aiuto di alcuni bagnanti non esitava, insieme ad altre persone, a tuffarsi in mare e, nonostante le forti correnti, riusciva, dopo strenui sforzi, a trarli in salvo a riva.

91A3116

MINISTERO DEL TESORO

N. 133

Corso dei cambi del 10 luglio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1355,250	1355,250	1255,10	1355,250	1355,250	1355,250	1354,790	1355,250	1355,250	1355,25
E.C.U.	1528,950	1528,950	1530 —	1528,950	1528,950	1528,950	1529,060	1528,950	1528,950	1528,95
Marco tedesco	743,930	743,930	744,25	743,930	743,930	743,930	743,940	743,930	743,930	743,93
Franco francese.	219,310	219,310	219,75	219,310	219,310	219,310	219,320	219,310	219,310	219,31
Lira sterlina.	2190,300	2190,300	2194,50	2190,300	2190,300	2190,300	2189,800	2190,300	2190,300	2190,30
Fiorino olandese	660,660	660,660	660,75	660,660	660,660	660,660	660,650	660,660	660,660	660,66
Franco belga	36,130	36,130	36,18	36,130	36,130	36,130	36,136	36,130	36,130	36,13
Peseta spagnola.	11,844	11,844	11,88	11,844	11,844	11,844	11,848	11,844	11,844	11,84
Corona danese	192,270	192,270	192,50	192,270	192,270	192,270	192,270	192,270	192,270	192,27
Lira irlandese	1990,400	1990,400	1992 —	1990,400	1990,400	1990,400	1990,400	1990,400	1990,400	—
Dracma greca.	6,820	6,820	6,80	6,820	6,820	6,820	6,821	6,820	6,820	—
Escudo portoghese	8,571	8,571	8,54	8,571	8,571	8,571	8,570	8,571	8,571	8,57
Dollaro canadese.	1180,400	1180,400	1182 —	1180,400	1180,400	1180,400	1180,290	1180,400	1180,400	1180,40
Yen giapponese.	9,778	9,778	9,78	9,778	9,778	9,778	9,778	9,778	9,778	9,77
Franco svizzero.	858,300	858,300	858,25	858,300	858,300	858,300	858,370	858,300	858,300	858,30
Scellino austriaco.	105,691	105,691	105,80	105,691	105,691	105,691	105,697	105,691	105,691	105,69
Corona norvegese	190,710	190,710	190,75	190,710	190,710	190,710	190,700	190,710	190,710	190,71
Corona svedese.	205,700	205,700	205,75	205,700	205,700	205,700	205,660	205,700	205,700	205,74
Marco finlandese	309,450	309,450	309,50	309,450	309,450	309,450	309,500	309,450	309,450	—
Dollaro australiano.	1038,850	1038,850	1039 —	1038,850	1038,850	1038,850	1039,600	1038,850	1038,850	1038,10

Media dei titoli del 10 luglio 1991

Rendita 5% 1935	66,750	Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92.	99,100
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	99,050	» » » 8,75% 18- 6-1987/93.	93,200
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,175	» » » 8,75% 17- 7-1987/93.	97,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,975	» » » 8,50% 19- 8-1987/93.	96,175
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94.	862 —	» » » 8,50% 18- 9-1987/93.	113,250
» » » 21- 4-1987/94	85,550	» » » 13,95% 1- 1-1990/94.	102,425
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1985/95.	100,200	» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,150
» » » 12,50% 19- 6-1989/95.	100,225	» » » TR 2,5% 1983/93	100,100
» » » 12,50% 18- 7-1989/95.	100,100	» » » Ind. 1- 8-1984/91 . . .	99,950
» » » 12,50% 16- 8-1989/95.	100,075	» » » » 1- 9-1984/91 . .	100,175
» » » 12,50% 20- 9-1989/95.	100,100	» » » » 1-10-1984/91	100,600
» » » 12,50% 19-10-1989/95.	100,100	» » » » 1-11-1984/91 . .	100,325
» » » 12,50% 20-11-1989/95.	100,075	» » » » 1-12-1984/91	100,375
» » » 12,50% 18-12-1989/95.	100,150	» » » » 1- 1-1985/92 . . .	100,225
» » » 12,50% 17- 1-1990/96.	99,875	» » » » 1- 2-1985/92	100,200
» » » 12,50% 19- 2-1990/96.	99,900	» » » » 18- 4-1986/92.	100,525
» » » 12,50% 16- 5-1990/96.	99,950	» » » » 19- 5-1986/92.	100,800
» » » 12,50% 15- 6-1990/96.	99,925	» » » » 20- 7-1987/92.	100,325
» » » 12,50% 19- 9-1990/96.	99,825	» » » » 19- 8-1987/92.	100,250
» » » 12,50% 20-11-1990/96.	99,850	» » » » 1-11-1987/92.	100,450
» » » 10,25% 1-12-1988/96.	97,425	» » » » 1-12-1987/92.	100,250
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,950	» » » » 1- 1-1988/93.	100,125
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,275		

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,050	Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,700	
» » » »	1- 3-1988/93	100,075	» » »	11,50%	21-12-1991	99,850	
» » » »	1- 4-1988/93	100,325	» » »	9,25%	1- 1-1992	99,095	
» » » »	1- 5-1988/93	100,700	» » »	9,25%	1- 2-1992	98,950	
» » » »	1- 6-1988/93	100,825	» » »	11,00%	1- 2-1992	99,225	
» » » »	18- 6-1986/93	100,375	» » »	9,15%	1- 3-1992	98,575	
» » » »	1- 7-1988/93	100,800	» » »	12,50%	17- 3-1992	99,975	
» » » »	17- 7-1986/93	99,875	» » »	9,15%	1- 4-1992	98,550	
» » » »	1- 8-1988/93	100,200	» » »	11,00%	1- 4-1992	99,075	
» » » »	19- 8-1986/93	99,750	» » »	12,50%	1- 4-1992	100 —	
» » » »	1- 9-1988/93	99,900	» » »	12,50%	1- 4-1990/92	100,100	
» » » »	18- 9-1986/93	99,275	» » »	12,50%	18- 4-1992	100 —	
» » » »	1-10-1988/93	100,325	» » »	9,15%	1- 5-1992	98,500	
» » » »	20-10-1986/93	99,550	» » »	11,00%	1- 5-1992	98,975	
» » » »	1-11-1988/93	100,550	» » »	12,50%	1- 5-1992	100,025	
» » » »	18-11-1987/93	99,750	» » »	12,50%	17- 5-1992	100,025	
» » » »	19-12-1986/93	99,925	» » »	9,15%	1- 6-1992	99,050	
» » » »	1- 1-1989/94	100,300	» » »	10,50%	1- 7-1992	99,850	
» » » »	1- 2-1989/94	100,125	» » »	11,50%	1- 7-1992	99,725	
» » » »	1- 3-1989/94	100,150	» » »	11,50%	1- 8-1992	99,400	
» » » »	15- 3-1989/94	100,150	» » »	12,50%	1- 9-1992	100,200	
» » » »	1- 4-1989/94	100,175	» » »	12,50%	1-10-1992	100,175	
» » » »	1- 9-1988/94	99,875	» » »	12,50%	1- 2-1993	100,125	
» » » »	1-10-1987/94	99,125	» » »	12,50%	1- 7-1993	100,125	
» » » »	1-11-1989/94	100 —	» » »	12,50%	1- 8-1993	99,875	
» » » »	1- 1-1990/95	99,600	» » »	12,50%	1- 9-1993	99,725	
» » » »	1- 2-1985/95	100,375	» » »	12,50%	1-10-1993	99,625	
» » » »	1- 3-1985/95	99,375	» » »	12,50%	1-11-1993	99,700	
» » » »	1- 3-1990/95	99,425	» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,800	
» » » »	1- 4-1985/95	99,500	» » »	12,50%	17-11-1993	99,700	
» » » »	1- 5-1985/95	99,450	» » »	12,50%	1-12-1993	99,500	
» » » »	1- 5-1990/95	99,800	» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,675	
» » » »	1- 6-1985/95	99,100	» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,625	
» » » »	1- 7-1985/95	99,825	» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,300	
» » » »	1- 7-1990/95	99,450	» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,300	
» » » »	1- 8-1985/95	98,975	» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,300	
» » » »	1- 9-1985/95	98,800	» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,250	
» » » »	1- 9-1990/95	99,400	» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,325	
» » » »	1-10-1985/95	99,050	» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,175	
» » » »	1-10-1990/95	99,725	» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,350	
» » » »	1-11-1985/95	99,235	» » »	12,50%	1- 6-1990/97	98,200	
» » » »	1-11-1990/95	99,700	» » »	12,50%	16- 6-1990/97	98,325	
» » » »	1-12-1985/95	99,675	» » »	12,50%	1-11-1990/97	98,150	
» » » »	1-12-1990/95	99,675	Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	98,550	
» » » »	1- 1-1986/96	99,475	» » »	» »	21- 9-1987/91	8,75%	99,250
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,250	» » »	» »	21- 3-1988/92	8,50%	97,850
» » » »	1- 2-1986/96	99,675	» » »	» »	26- 4-1988/92	8,50%	97,425
» » » »	1- 3-1986/96	99,825	» » »	» »	25- 5-1988/92	8,50%	97,700
» » » »	1- 4-1986/96	99,850	» » »	» »	22-11-1984/92	10,50%	100,725
» » » »	1- 5-1986/96	99,875	» » »	» »	22- 2-1985/93	9,60%	100,150
» » » »	1- 6-1986/96	99,900	» » »	» »	15- 4-1985/93	9,75%	100,050
» » » »	1- 7-1986/96	99,500	» » »	» »	22- 7-1985/93	9,00%	98,550
» » » »	1- 8-1986/96	98,775	» » »	» »	25- 7-1988/93	8,75%	96,150
» » » »	1- 9-1986/96	98,925	» » »	» »	28- 9-1988/93	8,75%	96,500
» » » »	1-10-1986/96	98,075	» » »	» »	26-10-1988/93	8,65%	95,650
» » » »	1-11-1986/96	98,125	» » »	» »	22-11-1985/93	8,75%	98,350
» » » »	1-12-1986/96	98,200	» » »	» »	28-11-1988/93	8,50%	95,100
» » » »	1- 1-1987/97	98,050	» » »	» »	28-12-1988/93	8,75%	95,850
» » » »	1- 2-1987/97	98,225	» » »	» »	21- 2-1986/94	8,75%	98,200
» » » »	18- 2-1987/97	98,200	» » »	» »	25- 3-1987/94	7,75%	94,075
» » » »	1- 3-1987/97	98,500	» » »	» »	19- 4-1989/94	9,90%	101,200
» » » »	1- 4-1987/97	98,800	» » »	» »	26- 5-1986/94	6,90%	94 —
» » » »	1- 5-1987/97	99,050	» » »	» »	26- 7-1989/94	9,65%	100,125
» » » »	1- 6-1987/97	99,175	» » »	» »	30- 8-1989/94	9,65%	98,750
» » » »	1- 7-1987/97	98,750	» » »	» »	26-10-1989/94	10,15%	101 —
» » » »	1- 8-1987/97	98,300	» » »	» »	22-11-1989/94	10,70%	101,525
» » » »	1- 9-1987/97	98,350	» » »	» »	24- 1-1990/95	11,15%	103,400
			» » »	» »	27- 3-1990/95	12,00%	103,400
			» » »	» »	24- 5-1989/95	9,90%	100,550
			» » »	» »	29- 5-1990/95	11,50%	106,250

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, ad accettare alcuni legati ed alcune eredità

Con decreto ministeriale 22 maggio 1991, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, via F. Corridoni, n. 7, è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella somma di lire 40 milioni disposto dal sig. Arnaldo Belzoni con testamento olografo pubblicato per atto dott. Elio Borromeo, notaio in Roma, numero di repertorio 59809/19608.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1991, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, via F. Corridoni n. 7, è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente in beni immobili siti nel comune di Fino Mornasco (Como) del periziato valore di L. 694.027.000, disposto dal sig. Ruggero Serrano con testamento olografo pubblicato per atto dott. Francesco Peronese, notaio in Como, numero di repertorio 27161/8020.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1991, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, via F. Corridoni n. 7, è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente in un appartamento sito in La Spezia, via V. Veneto n. 258, del periziato valore di lire 90 milioni, disposto dalla sig.ra Ada Merani con testamento olografo pubblicato per atto dott. Roberto Ferrara, notaio in La Spezia, numero di repertorio 237573.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1991, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, via F. Corridoni n. 7, è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nel ricavato della vendita della quota parte di proprietà della *decuis* degli immobili siti in:

- S. Angelo d'Alife (Caserta), via Agricola n. 86; Pietravairano, località Limatelle;
- S. Angelo d'Alife (Caserta), contrada Cerreto; Catania, via Ninfo angolo via Stella,

disposto dalla sig.ra Eva D'Ambrosio con testamento olografo pubblicato per atto dott. Salvatore Laurenza, notaio in Napoli, numero di repertorio 55178/4958.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1991, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, via F. Corridoni n. 7, è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente in tre capannoni industriali siti nel comune di Settala del periziato valore di L. 685.000.000, disposto dal sig. Rezzonico Pindemonte con testamento olografo pubblicato per atto dott. Francesco Piccaluga, notaio in Carate Brianza, numero di repertorio 87344/4737.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1991, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, via F. Corridoni n. 7, è stata autorizzata ad accettare l'eredità, consistente in 3/11 del totale delle attività liquide per un valore di L. 25.000.000, disposta dalla sig.ra Giuseppina Siri con testamento pubblico numero di repertorio 6798 per atto dott. Roberto Priano, notaio in Torino.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1991, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, via F. Corridoni n. 7, è stata autorizzata ad accettare l'eredità, consistente nella quota del 50% dell'asse ereditario e cioè in beni immobili per L. 639.500.000 e beni mobili per L. 156.000.000, disposta dalla sig.ra Gesina Ronca con testamento olografo pubblicato per atto dott. Luciano Bignozzi, notaio in Bologna, numero di repertorio 21706.

91A3151

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Modificazioni a progetti di investimento di alcune società approvati ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Il CIPI, nella seduta del 18 aprile 1991, ha deliberato quanto segue:

1) Sono revocate le agevolazioni a suo tempo concesse alla Eridania zuccherifici nazionali S.p.a. per lo stabilimento di Mezzano a seguito della chiusura di quest'ultimo.

2) È approvata la seguente riduzione delle agevolazioni per il programma di ristrutturazione della Italttractor I.T.M. S.p.a. relativo allo stabilimento di Castelvetro (Modena) in proporzione agli investimenti realizzati pari a lire 9.165,6 milioni, entro la data prevista per l'ultimazione del programma al 10 dicembre 1988:

contributo sugli interessi per il finanziamento di lire 4.580 milioni.

3) Le agevolazioni, a suo tempo concesse ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675/1977 e dell'art. 69 del testo unico n. 218/1978, alla Italsider S.p.a. per lo stabilimento di Bagnoli sono intestate alla Ilva S.p.a.

4) Sono approvate le seguenti modifiche al programma di ristrutturazione predisposto dalla Mollificio S. Ambrogio S.p.a. relativo agli stabilimenti di Lecco (Como), Abbazia Lariana (Como) e Cisano Bergamasco (Como):

modifica dell'ammontare degli investimenti che passa da lire 10.800 milioni a lire 14.776 milioni con conferma dell'agevolazione a suo tempo concessa;

proroga del termine di ultimazione del programma al 31 dicembre 1990.

5) Le agevolazioni, a suo tempo concesse, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675/1977 e dell'art. 69 del testo unico n. 218/1978, alla Tubificio Dalmine Italsider S.p.a. per lo stabilimento di Torre Annunziata (Napoli) sono intestate alla TDI - Tubi Dalmine Ilva S.r.l.

6) Le agevolazioni a suo tempo concesse, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675/1977, alla Tubificio Dalmine Italsider S.p.a. per lo stabilimento di Piombino (Livorno) sono intestate alla TDI - Tubi Dalmine Ilva S.r.l., con sede in Genova.

7) Sono approvate le seguenti modifiche al programma di ristrutturazione predisposto dalla Alfa Romeo veicoli commerciali e lavorazioni meccaniche S.p.a.:

riduzione delle agevolazioni rapportate agli investimenti agevolabili, pari a 32.404 milioni di lire oltre a 3.370 milioni per scorte, come segue:

art. 4, primo comma, della legge n. 675/1977:

lettera a): mutuo diretto di lire 10.732 milioni;

lettera b): contributo sugli interessi per il finanziamento di

complessive lire 6.532 milioni di cui:

lire 2.177 milioni relativi all'I.M.I.;

lire 726 milioni relativi alla B.N.L.;

lire 324 milioni relativi al Banco di Napoli;

lire 726 milioni relativi al Banco di Sicilia;

lire 2.579 milioni relativi all'ISVEIMER.

art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno:

contributo in conto capitale nella misura di lire 7.777

milioni;

intestazione delle nuove agevolazioni alla Sevel Campania S.p.a. a seguito del conferimento a quest'ultima dello stabilimento di Pomigliano d'Arco (Napoli).

8) Sono approvate le seguenti modifiche al programma di ristrutturazione predisposto dalla Terni industrie chimiche S.p.a. relativo allo stabilimento di Nera Montoro (Terni):

conferimento alla Aitem S.r.l. del ramo d'azienda per la produzione e la commercializzazione di policarbonato con successivo affitto dello stesso alla Montedipe S.r.l.;

rideterminazione delle agevolazioni in favore delle due società, a seguito dello scorporo, in rapporto agli investimenti a ciascuna attribuiti:

Terni industrie chimiche S.p.a. (investimenti lire 6.220 milioni):

art. 4, primo comma, della legge n. 675/1977:

lettera a): mutuo agevolato diretto di lire 662 milioni;

lettera c): contributo sugli interessi per il prestito obbligazionario di lire 2.207 milioni;

Aitem S.r.l. (investimenti lire 3.000 milioni):

art. 4, primo comma, della legge n. 675/1977:

lettera a): mutuo agevolato diretto di lire 319 milioni;

lettera c): contributo sugli interessi per il prestito obbligazionario di lire 1.064 milioni.

9) Sono approvate le seguenti modifiche al programma di ristrutturazione predisposto dalla Nuova Deltasider S.p.a. allo stabilimento di Torre Annunziata (Napoli):

riduzione degli investimenti che passano da lire 24.200 milioni a lire 17.909 milioni;

modifica delle agevolazioni nel modo seguente:

art. 4, primo comma, legge n. 675/1977:

lettera a): mutuo agevolato diretto di lire 2.984,8 milioni;

lettera b): contributo sugli interessi per il finanziamento di lire 5.969,7 milioni deliberato dall'ISVEIMER;

art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno:

contributo in conto capitale di lire 3.581,8 milioni;

intestazione delle agevolazioni relative allo stabilimento di Torre Annunziata (Napoli) alla Deriver S.r.l.;

estensione del periodo di utilizzo e preammortamento del mutuo diretto e del finanziamento bancario da quattro anni e mezzo a cinque anni;

10) Le agevolazioni a suo tempo concesse, alla Lovere Sidermeccanica S.p.a. per lo stabilimento di Lovere (Bergamo) sono intestate alla Finjo S.r.l. che ha modificato la propria ragione sociale in Lovere Sidermeccanica S.p.a.

11) È approvata la seguente modifica al programma di costruzione di un nuovo stabilimento della Newco S.p.a. di Piano d'Ardine (Avellino):

estensione del periodo di utilizzo e preammortamento del finanziamento bancario da tre a cinque anni.

91A3173

Programmi di riqualificazione professionale di imprese già ammesse ai benefici agevolativi di cui all'art. 4, primo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI, nella seduta del 30 maggio 1991, ha deliberato quanto segue:

È approvato il programma relativo alla riqualificazione professionale predisposto dalla Alfa Lancia S.p.a. per lo stabilimento di Arese per seicentoquattro presenze comportante una spesa per l'anno 1987 di lire 2.455.779.500.

L'onere relativo alla realizzazione del suddetto programma, nella misura massima sopra indicata, è posto a carico del Fondo per la mobilità della manodopera e sarà controllato e rimborsato all'azienda dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

91A3174

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Hero, 21
- ◇ L'AQUILA
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6
- ◇ PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galliei, angolo via Gramsci
- ◇ TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ CATANZARO
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◇ REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
- ◇ SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ ANGI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
- ◇ NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ RAVENNA
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
- ◇ REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXI Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

- ◇ PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatoveccino, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Gerolamo, 33
- ◇ SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
- ◇ VITERBO
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ VARESE
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ MACERATA
Libreria MORICETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◇ CAMPOBASSO
Libreria D.I.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
- ◇ BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ NOVARA
Libreria POLICARO
Via Mille, 16
- ◇ TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
S.O.C.E.D.I. S.r.l.
Via Roma, 80
- ◇ VERCELLI
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

- ◇ ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ BARI
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ BRANDISIO
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ NUORO
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Calicratide, 14/16
- ◇ CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

- ◇ CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ LUCCA
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ PISA
Libreria VALLEPINI
Via dei Mille, 13
- ◇ PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macaliti, 37
- ◇ SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ PERUGIA (Perugia)
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ AOSTA
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

- ◇ BELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michea
Via Loreto, 22
- ◇ PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ ROVIGO
Libreria PAVANFILO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Miliani Fabiano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 315.000 - semestrale L. 170.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 56.000 - semestrale L. 40.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 56.000 - semestrale L. 40.000 	<p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 600.000 - semestrale L. 330.000 <p>Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 800.000 <p>Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 530.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 290.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 0 0 1 6 5 0 9 1 *